

**L'Estensore:**

**dott. ing. Ruggero Rigoni**

*iscritto al n.1023  
dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza*

**Il Proponente:**

**Autodemolizione Bresolin s.r.l.**

**Provincia di Vicenza**

**Comune di Bassano del Grappa**



**Autodemolizione Bresolin s.r.l.**

Via L. di Gallo, 17 - 36061 Bassano del Grappa  
Telefono 0424 566666 - Telefax 0424 567797  
C.F. e P.IVA n° 00870960242

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (A V.I.A.)**  
(art. 20 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

**PROGETTO DI RICONVERSIONE AREA LOGISTICA  
IN AREA DI DEPOSITO AUTOVEICOLI**

sita in Via Quartiere Prè, n. 50  
**36061 BASSANO DEL GRAPPA**  
*Provincia di Vicenza*

**Relazione Tecnica del Progetto Preliminare  
e dello Studio Preliminare Ambientale**

**A**

elaborato:

Novembre 2015

data:

**STUDIO DI INGEGNERIA AMBIENTALE ING. RUGGERO RIGONI**

36100 VICENZA - via Divisione Folgore, 36 - Tel.: 0444.927477 - Fax: 0444.937707 - email: rigoni@ordine.ingegneri.vi.it

<p><b><i>PROGETTO PRELIMINARE E STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE</i></b></p>
---

**- INDICE -**

<b>0. PREMESSA.....</b>	<b>1</b>
<b>1. DESCRIZIONE DEL COMPLESSO IMPIANTISTICO ESISTENTE.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 AREA DI DEPOSITO AUTOVEICOLI.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE.....</b>	<b>4</b>
1.2.1 Strutture edilizie dell'impianto di autodemolizione.....	4
1.2.2 Descrizione dell'impianto di autodemolizione autoveicoli.....	5
1.2.3 Area esterna di conferimento dell'impianto di autodemolizione.....	6
<b>1.3 AREA LOGISTICA.....</b>	<b>7</b>
1.3.1 "Chalet" ufficio - servizi.....	9
1.3.2 Stazione di pesa.....	9
<b>1.4 RECINZIONE E CANCELLI.....</b>	<b>10</b>
<b>1.5 BARRIERA DI PROTEZIONE E INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE.....</b>	<b>10</b>
<b>2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO.....</b>	<b>12</b>
<b>2.1 INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE GENERALE DEL SITO.....</b>	<b>12</b>
<b>2.2 INTERVENTI PREVISTI.....</b>	<b>14</b>
2.2.1 Gestione delle acque meteoriche.....	14
2.2.2 Impianto di autodemolizione.....	19
<b>3. STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE.....</b>	<b>22</b>
<b>3.1 INQUADRAMENTO DEL PROGETTO RISPETTO AI PIANI TERRITORIALI / DI     PROGRAMMAZIONE.....</b>	<b>22</b>
3.1.1 P.T.R.C. vigente.....	22
3.1.2 P.T.R.C. adottato.....	24
3.1.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).....	24
3.1.4 Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Bassano del Grappa.....	25
3.1.5 Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Bassano del Grappa.....	28
3.1.6 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali.....	29
3.1.7 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.).....	30
<b>3.2 INQUADRAMENTO RISPETTO AI POSSIBILI IMPATTI.....</b>	<b>31</b>

**ALLEGATI:**

- Allegato A1: Deliberazione della Giunta Provinciale di Vicenza N.87 del 25/02/2004;*
- Allegato A2: Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza N. 116 del 25/06/2014;*
- Allegato A3: Deliberazioni della Giunta Provinciale di Vicenza N. 67 del 16/02/2010 e N. 120 del 30/03/2010;*
- Allegato A4: Nota dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza del 17/02/2003 - Prot. N°46.12/23.26;*
- Allegato A5: Concessione idraulica del Consorzio di Bonifica Pedemontano-Brenta per lo scarico nella roggia Bernarda;*
- Allegato A6: Verifica idraulica;*
- Allegato A7: Parere di conformità del Progetto Antincendio rilasciato dal Comando VV.F. di Vicenza;*
- Allegato A8: Dichiarazione di non necessità della V.Inc.A..*

## 0. PREMESSA

Il complesso impiantistico di Autodemolizione Bresolin s.r.l. sito in Via Quartiere Prè n. 50 in Comune di Bassano del Grappa (VI) è attualmente costituito da:

- un'area di stoccaggio autoveicoli, realizzata a seguito dell'approvazione del relativo progetto avvenuta con D.G.P. di Vicenza n. 87 del 25/02/04 (copia in *Allegato A1*);
- un impianto di autodemolizione, realizzato a seguito di approvazione del progetto di riorganizzazione intervenuta con Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza n. 116 del 25/06/14 (copia in *Allegato A2*), in luogo del precedente impianto di trattamento autoveicoli, che sfrutta il capannone e l'area pavimentata di pertinenza a nord;
- un'area di logistica, realizzata a seguito di approvazione del relativo progetto avvenuta con D.G.P. di Vicenza n. 67 del 16/02/10 e n.120 del 30/03/10 (copie in *Allegato A3*) previo esperimento della Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. conclusasi con provvedimento di esclusione N.877 del 27/07/10.

L'impianto di autodemolizione e l'area logistica ricadono in area catastalmente censita in Comune di Bassano del Grappa al Fg. 17, mapp. nn, 304, 306, 308, 310, 314, 316, 394 e 182, con destinazione urbanistica originaria agricola, sottozona E/3.2, la cui fruibilità per le specifiche attività di autodemolizione e area logistica è stata legittimata dai provvedimenti di approvazione dei rispettivi progetti che hanno riconosciuto l'idoneità dell'area in variante alle previsioni dello strumento urbanistico. In particolare l'attuale configurazione del complesso impiantistico è quella autorizzata con Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza n. 116 del 25/06/14.

Per una gestione ottimale della sua attività, stante la recente trasformazione dell'originario impianto di trattamento autoveicoli in un impianto di autodemolizione tradizionale, Autodemolizione Bresolin s.r.l. ha la necessità di convertire l'area logistica attualmente inutilizzata (in relazione all'avvenuto smantellamento dell'impianto di trattamento autoveicoli a cui era asservita), in un deposito a cielo aperto di veicoli messi in sicurezza / trattati e consentire così un razionale sfruttamento delle aree a disposizione.

In definitiva, Autodemolizione Bresolin s.r.l. intende utilizzare l'ex area logistica, già strutturata, per ampliare il proprio impianto di "autodemolizione" su questa superficie scoperta pavimentata di circa 7'000 mq (attualmente inutilizzata) riconvertita a deposito a cielo aperto di autoveicoli messi in sicurezza / trattati. In altre parole, il progetto in discussione riguarda la trasformazione di un'area logistica in un'area di stoccaggio, ossia l'ampliamento dell'area di deposito asservita all'impianto di autodemolizione esistente, ferma restando la potenzialità già autorizzata.

Ancorché il progetto di che trattasi non preveda nuove attività, né sostanziali modifiche di quelle esistenti, né nuove tipologie di rifiuti, poiché l'attività in discussione riguarda un impianto di recupero di rifiuti pericolosi (veicoli fuori uso – C.E.R. 16 01 04\*), il suo ampliamento (seppure soltanto dell'area di deposito) rientra fra i progetti indicati al punto 7, lett. z.a: “*impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9.....*” dell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali è prevista la “verifica di assoggettabilità a V.I.A.” ai sensi della Parte II della norma stessa. In particolare, per i progetti rientranti nell'allegato IV alla parte II, l'art. 20 (verifica di assoggettabilità) del D.Lgs. N.152/06 e ss.mm.ii. dispone che il Proponente trasmetta all'Autorità competente (nel caso specifico la Provincia):

- *il progetto preliminare,*
- *lo studio preliminare ambientale,*

sulla base dei quali l'Autorità medesima procede alla “verifica di assoggettabilità” a termine della quale si esprime sulla necessità o meno della V.I.A..

Stante la carenza di sussidi tecnici standardizzati e di specifici criteri applicativi, per l'elaborazione dei documenti richiesti appare logico riferirsi, data l'analogia dell'obiettivo perseguito, a quanto già previsto dalla L.R. N. 10/99 per le tipologie progettuali assoggettate a “*screening*” relativamente alle quali il soggetto proponente richiede la “verifica” all'Autorità competente presentando:

- *la descrizione del progetto dell'impianto, opera o intervento,*
- *una relazione con i dati necessari per individuare e valutare i possibili impatti sotto il profilo ambientale e territoriale.*

Ciò premesso, col presente documento, che comprende il “*progetto preliminare*” e lo “*studio preliminare ambientale*”, si provvede a descrivere l'impianto (con l'ampliamento in progetto) e a fornire gli elementi utili a valutarne la compatibilità ambientale rispetto:

- ai piani territoriali / di programmazione,
- ai possibili impatti sulle componenti ambientali interessate,

con le semplificazioni consone alla tipologia e alla relativa modesta consistenza dello specifico progetto. A questo proposito, si ribadisce che il progetto riguarda soltanto la riconversione di un'area già strutturata per un'analogo utilizzo (peraltro già sottoposta a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., conclusasi con provvedimento di esclusione N.877 del 27/07/10), con modesti apprestamenti finalizzati unicamente a garantire un più efficace (completo) trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dell'area medesima.

Data la tipologia dell'intervento (riguardante la realizzazione di un'area di deposito autoveicoli funzionale all'impianto di autodemolizione esistente), in considerazione della sua connessione con l'impianto in essere, si ritiene opportuno premettere, alla descrizione del progetto e degli impatti potenzialmente determinati dallo specifico intervento, la descrizione dell'impianto esistente/autorizzato attualmente in esercizio.

## 1. DESCRIZIONE DEL COMPLESSO IMPIANTISTICO ESISTENTE

Il complesso impiantistico esistente comprende un'area di deposito di autoveicoli (approvata con D.G.P. di Vicenza N. 87 del 25/02/04), l'area logistica (approvata con D.G.P. della Provincia di Vicenza N.67/2010 e N.120/2010), l'impianto di trattamento autoveicoli a seguito dei più recenti interventi di modifica (riconversione ad impianto di autodemolizione tradizionale) e riorganizzazione delle (altre) unità locali di Autodemolizione Bresolin s.r.l. site in Via L. di Gallo nn. 8/10 e n. 17 in Comune di Bassano del Grappa; gli interventi di riorganizzazione sono stati approvati con Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza N.116 del 25/06/2014; più in particolare, l'impianto di trattamento autoveicoli, che prevedeva una linea di macinazione e selezione metalli, è stato smantellato e sostituito da un impianto "tradizionale" di autodemolizione, mantenendo inalterata la potenzialità (di trattamento) massima precedentemente autorizzata, pari a 85 t/giorno.

L'inquadramento territoriale del complesso impiantistico è argomento della *Tavola grafica B1*.

### 1.1 Area di deposito autoveicoli

L'area di deposito autoveicoli, poco a nord-est dell'impianto di autodemolizione di Via di Gallo, n. 17, catastalmente censita in Comune di Bassano del Grappa al Foglio 17, mapp. n. 394 porz. (ex mapp. nn.74 – 81), è stata realizzata come da progetto approvato con D.G.P. di Vicenza N. 87 del 25/02/04 (copia in *Allegato AI*) ed è adibita a deposito di autoveicoli messi in sicurezza (C.E.R. 16 01 06) "in buono stato".

Sulla superficie dell'area, preliminarmente sbancata e regolarizzata per impostare le opportune pendenze, è stato riportato un "pacchetto" costituito nell'ordine (dal basso verso l'alto) dai seguenti elementi:

- geocomposito bentonitico, praticamente impermeabile;
- geomembrana in polietilene a protezione del geocomposito sottostante;
- strato di sabbia limosa;
- strato di materiale inerte frantumato (spezzato);
- strato di stabilizzato rullato.

Lo sgrondo delle acque meteoriche è assicurato da una doppia pendenza dell'area verso i lati ovest e sud, lungo i quali sono stati posati i sistemi di captazione e convogliamento delle acque stesse:

- a) di scorrimento (sulla superficie della massicciata),
- b) di infiltrazione (attraverso la massicciata) - scorrimento subsuperficiale sulla superficie della geomembrana di polietilene,

che vengono captate rispettivamente da:

- a) una canaletta grigliata (esternamente delimitata da una cordona di contenimento per prevenire fughe laterali d'acqua) posata al perimetro dell'area lungo i lati ovest e sud dell'area di stoccaggio,
- b) un collettore di drenaggio in HDPE macrofessurato del diametro di 200 mm posato, parallelamente e a ridosso del tracciato della canaletta grigliata di cui sopra, sulla superficie della geomembrana e quindi all'interno della massicciata drenante.

La canaletta grigliata e il collettore fessurato sono raccordati ad un impianto di decantazione-disoleazione delle acque meteoriche captate, prima del loro recapito nel recettore finale (Roggia Bernarda). L'impianto, funzionale per la rimozione di eventuali solidi e olii veicolati dall'acqua, è costituito da due manufatti in c.a.v. il primo dei quali, del volume utile di 20 mc, è il comparto di decantazione mentre il secondo, del volume utile di 18 mc, è suddiviso in due comparti di disoleazione in serie. I due comparti di disoleazione sono muniti di valvole (manuali) di sfioro degli eventuali olii "intrappolati" in superficie entro due pozzetti di raccolta (uno per comparto) aventi un volume utile pari a 1.000 lt cadauno, dotati di "controvasca" interna - a tenuta - di sicurezza. Poiché la quota di scarico del manufatto decantatore-disoleatore è inferiore al livello di massima piena del recettore (la Roggia Bernarda), le acque meteoriche trattate vengono sollevate al punto di scarico mediante un'apposita stazione di sollevamento dotata di n°2 elettropompe sommergibili (una di scorta all'altra) aventi una portata pari a 45 mc/h (12,5 lt/s).

## **1.2 Impianto di autodemolizione**

---

L'impianto di autodemolizione vero e proprio trovasi all'interno di un involucro edilizio avente una superficie coperta di circa 1'900 mq che ha un'area (scoperta) di pertinenza di circa 1'100 mq, pavimentata in calcestruzzo armato. All'impianto è stata recentemente asservita l'area pavimentata a nord (impegnata dal settore di conferimento) avente un'estensione di circa 2'700 mq.

### **1.2.1 Strutture edilizie dell'impianto di autodemolizione**

---

L'involucro edilizio dell'impianto di autodemolizione è un capannone parzialmente tamponato, sviluppato su un unico piano fuori terra, avente una superficie coperta di 1'914 mq (superficie netta: 1'873 mq), un'altezza utile (sottotrave) di 10 m e quindi un volume complessivo di 19'140 mc.

Le strutture portanti sono costituite da elementi prefabbricati in c.a.p.; la copertura è stata realizzata con lastre curve in c.a.v. con lucernari a shed. L'involucro edilizio è tamponato a tutta altezza sui lati nord e ovest e su due campate del lato sud. I tamponamenti dei lati ovest e sud sono stati realizzati con muratura di calcestruzzo armato fino a 6 m da quota pavimento, mentre sul lato nord la parete

è stata realizzata per tutta l'altezza con una pannellatura fonoisolante-fonoassorbente; sul lato ovest e sulle prime due campate (da ovest verso est) del lato sud, sopra il muro in cemento armato e fino alla copertura, è stata inserita una pannellatura fonoisolante-fonoassorbente avente le stesse caratteristiche di quella utilizzata per tamponare il lato nord. La pannellatura è realizzata con elementi sandwich la cui parete esterna è in lamiera grecata preverniciata di colore verde.

Tutta la superficie interna dell'involucro edilizio è pavimentata con massetto di calcestruzzo armato tirato al quarzo; il pavimento è sagomato con opportune pendenze trasversali a confluire in una canaletta grigliata longitudinale, per la captazione di eventuali colaticci, afferente ad una vasca di raccolta a tenuta esterna del volume utile di 20 mc; la vasca è munita di indicatore di livello con allarme luminoso (di massimo livello). Gli eventuali colaticci vengono quindi trattenuti nella vasca per essere successivamente aspirati mediante autobotte e allontanati come rifiuti.

All'interno dell'involucro edilizio sono stati installati gli impianti e le attrezzature di autodemolizione e ricavate le "pertinenze operative" dell'impianto (aree di deposito).

### ***1.2.2 Descrizione dell'impianto di autodemolizione autoveicoli***

---

Come già detto in premessa, il capannone è stato riconvertito ad involucro edilizio di un impianto di autodemolizione tradizionale, che ha sostituito il preesistente impianto di trattamento autoveicoli; l'area scoperta pavimentata a nord viene sfruttata per il deposito di autoveicoli da trattare (C.E.R. 16 01 04). Il progetto in parola (approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza N.116 del 25/06/2014), di riconversione dell'impianto, è stato sottoposto a preventivo esame della competente Commissione Provinciale V.I.A. che, nel merito, si è espressa con un parere di non sostanzialità delle modifiche prospettate ai fini dell'attivazione di nuove e/o ulteriori procedure di verifica di assoggettabilità.

In sintesi, le modifiche previste e realizzate nell'area interna al capannone dell'impianto di Via Q.re Prè, hanno riguardato:

- lo smantellamento della linea di macinazione e selezione metalli e di tutti i sistemi ausiliari (in particolare l'impianto di aspirazione e trattamento delle emissioni e i relativi camini);
- l'allestimento dell'area operativa (autodemolizione) e delle strutture di stoccaggio interne funzionali alla nuova configurazione impiantistica.

In particolare, nell'area interna al capannone adibita a impianto di autodemolizione di tipo "tradizionale", si è provveduto a:

- predisporre il settore di "messa in sicurezza e trattamento" degli autoveicoli (isola di bonifica),
- realizzare i sistemi di stoccaggio di alcuni rifiuti prodotti dal trattamento,
- installare una pressa compattatrice delle carcasse bonificate.



Pure all'interno del capannone sono state ricavate delle aree di:

- conferimento autoveicoli da trattare,
- carcasse da pressare,
- carcasse pressate (pacchi).

I rifiuti liquidi aspirati dagli autoveicoli (con l'operazione di messa in sicurezza) vengono stoccati in appositi serbatoi dotati di bacini di contenimento con copertura, installati all'esterno a ridosso della parete nord del capannone, mentre (pure all'esterno) in prossimità dell'angolo di nord-ovest del capannone è stata installata l'attrezzatura "Vacuumgas" (di estrazione / esaurimento dei gas combustibili) con annessa area di deposito dei serbatoi gas-liquido.

La potenzialità (di trattamento) massima dell'impianto è rimasta quella già autorizzata con provvedimento N° Reg. 102 / Suolo Rifiuti / 2012 del 17/07/2012, pari ad 85 t/giorno.

Le modifiche impiantistiche (dismissioni e riconversione ad autodemolizione "tradizionale") e la riorganizzazione interna delle aree di stoccaggio sono state realizzate come da progetto approvato dalla Provincia di Vicenza con Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza N. 116 del 25/06/14, salvo lievi opportune variazioni del lay-out tutte recepite in sede di collaudo funzionale.

Non si sono rese necessarie modifiche dei sistemi di captazione e raccolta dei colaticci all'interno del capannone e nemmeno dei sistemi di captazione, trattamento e scarico delle acque meteoriche, dato che l'intervento di riorganizzazione non ha comportato alcun ampliamento di superficie impermeabile né diverse condizioni di formazione delle acque di dilavamento rispetto alla situazione di fatto autorizzata.

Il lay-out dell'impianto di autodemolizione è riportato nella **Tavola grafica B2**.

### ***1.2.3 Area esterna di conferimento dell'impianto di autodemolizione***

---

L'area esterna di conferimento dell'impianto di autodemolizione (circa 2'700 mq) è stata pavimentata con un massetto di calcestruzzo armato sagomato con pendenza idonea a garantire lo sgrondo delle acque meteoriche (insistenti sull'area impermeabilizzata) ad una canale di captazione (e di laminazione) che delimita il lato ovest dell'area; la canale è collegata all'impianto di decantazione-disoleazione ed infine alla stazione di sollevamento (delle acque trattate) alla Roggia Bernarda.

L'impianto di trattamento delle acque meteoriche è funzionale per la rimozione di eventuali solidi e olii veicolati dall'acqua ed è dimensionato in ragione dell'estensione attuale della superficie scolante, tenuto conto del volume di laminazione realizzato e che dalla superficie inizialmente presidiata sono stati sottratti circa 1'900 mq di copertura dell'involucro edilizio, i cui pluviali sono

stati collegati ad un sistema di smaltimento nell'immediato sottosuolo (pozzo disperdente).

L'area di conferimento scoperta, idraulicamente compartimentata e presidiata (dalla canale di cui sopra), è destinata alla messa in riserva di veicoli da trattare (codice C.E.R. 16 01 04), in parte prevista anche all'interno del capannone, mentre per il deposito degli autoveicoli messi in sicurezza/trattati (codice C.E.R. 16 01 06) viene attualmente sfruttata soltanto l'area di deposito autoveicoli a sud del capannone a ciò già destinata (in origine realizzata e asservita all'impianto di Via L. di Gallo, 17).

### **1.3 Area logistica**

---

L'area logistica ha un'estensione pari a circa 7'000 mq ed è attualmente inutilizzata a seguito all'avvenuto smantellamento dell'impianto di trattamento autoveicoli a cui era in origine asservita; l'area in parola risulta allo stato:

- pavimentata con massetto di calcestruzzo armato;
- compartimentata idraulicamente;
- presidiata da un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche potenziato rispetto alle previsioni progettuali, in modo da assicurare la raccolta di un volume di "prima" pioggia pari a 3 volte quello minimo inizialmente considerato (105 mc anziché 35 mc), per maggiore sicurezza e flessibilità di utilizzo, ancorché perfettamente conforme al progetto approvato sotto il profilo costruttivo (vasche interrato) e funzionale (decantazione / disoleazione e disoleazione finale a coalescenza);
- perimetrata da una barriera arborea di protezione ambientale.

La pavimentazione dell'area è stata realizzata, modificando le previsioni progettuali (che prevedevano un manto di conglomerato bituminoso), con massetto di calcestruzzo armato, previa comunicazione (della modifica) alla Provincia di Vicenza in data 15/10/14.

Il potenziamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche insistenti sull'area pavimentata di che trattasi è stato preventivamente concordato con il collaudatore e recepito in sede di collaudo.

In particolare, il progetto approvato prevedeva la raccolta e il trattamento di un volume di acque meteoriche corrispondente ad una altezza di precipitazione di 5 mm, uniformemente distribuita sulla superficie (impermeabilizzata scoperta) presidiata, convenzionalmente considerata "prima pioggia"; considerata l'estensione della superficie pavimentata scoperta (pari a circa 7'000 mq), il progetto approvato prevedeva un volume utile da assicurare al sistema di raccolta della "prima pioggia" pari a 35 mc.

Al fine di garantire una maggior sicurezza in ragione del recapito delle acque di 2ª pioggia (nell'immediato sottosuolo) ed una adeguata "flessibilità" dell'impianto, a fronte di diverso possibile utilizzo dell'area a seguito della intervenuta

dismissione dell'impianto di trattamento autoveicoli, si è optato per un volume di raccolta superiore (corrispondente ad un'altezza di precipitazione di 15 mm) con una "pre-strutturazione" del sistema atta a consentire (all'occorrenza) il suo funzionamento "in continuo" ossia per la decantazione-disoleazione di tutta la portata afferente, di dilavamento dell'area pavimentata.

In particolare, l'impianto di raccolta e trattamento della "prima pioggia", così come collaudato, consta, nell'ordine, dei seguenti manufatti (interrati):

- n°3 vasche (tra loro collegate nella parte bassa) di raccolta-decantazione-disoleazione statica, in c.a.v. a pianta rettangolare, aventi ciascuna le seguenti dimensioni interne: 8,10 x 2,20 x H 2,15 m; l'ultima vasca è stata dotata di un comparto interno di sollevamento (svuotamento) nel quale trovasi installata una pompa sommergibile con funzionamento controllato da dispositivo sensore di pioggia-temporizzatore oltreché da un regolatore di livello (tarato per arrestare la pompa al raggiungimento del livello minimo impostato a 70 cm dal fondo);
- un disoleatore bicamerale in c.a.v. Ø 1,71 m x H 1,75 m, dimensionato per una portata nominale di 2,5 lt/s; nei due vani di disoleazione si trovano altrettanti filtri flottanti adsorbioil e, nel secondo vano, un filtro finale a coalescenza dotato di sistema di autopulizia ad aria compressa.

Le tre vasche, attualmente tra loro collegate nella parte bassa in modo da costituire un unico comparto di raccolta, sono state munite anche di collegamenti nella parte alta in modo da poter all'occorrenza costituire (ovviamente tappando i tronchetti di collegamento nella parte bassa) una batteria sequenziale di vasche di decantazione-disoleazione in continuo della portata afferente.

Le acque meteoriche (di "prima pioggia") sono convogliate alla prima vasca di raccolta mediante una tubazione del diametro di 20 cm la cui generatrice superiore risulta alla quota – di sfioro – della generatrice inferiore del collettore di esaurimento (della "seconda pioggia"); lo sfioro (della "seconda pioggia") avviene pertanto soltanto a seguito del completo riempimento delle tre vasche di raccolta; per prevenire il rigurgito di sostanze flottanti nel collettore di esaurimento della "seconda pioggia", la tubazione di adduzione alla prima vasca di raccolta è stata opportunamente sifonata.

L'estrazione della "prima pioggia" accumulata (e decantata) nelle vasche di raccolta avviene mediante una pompa sommergibile avente una portata nominale di 2,5 lt/s strozzata di circa il 50%, in modo da ottenere una portata regolata a 5 mc/h, tale cioè da assicurare lo svuotamento delle vasche di raccolta in circa 20 ore; l'acqua (pre-decantata e pre-disoleata) viene sollevata al disoleatore finale con filtro a coalescenza; le acque trattate vengono quindi convogliate ad un pozzetto di ispezione e infine alla stazione di sollevamento (e scarico) alla Roggia Bernarda. Per non gravare idraulicamente il recettore durante ed immediatamente dopo la cessazione dei singoli eventi meteorici e, soprattutto, per consentire la decantazione di eventuali corpi solidi e l'affioramento di eventuali sostanze flottanti nelle vasche di raccolta, l'attivazione della pompa di svuotamento della vasca di raccolta della "prima pioggia" avviene, con un congruo ritardo rispetto alla cessazione dell'evento meteorico, tramite apposito automatismo costituito da

un sensore di pioggia e da un temporizzatore programmabile. All'insorgere della precipitazione meteorica, il sensore di pioggia attiva il regolatore di livello installato nel vano di sollevamento che abilita il funzionamento della pompa di estrazione; al cessare della precipitazione meteorica, il sensore di pioggia attiva il temporizzatore che inizia il conteggio del tempo di decantazione preimpostato, trascorso il quale si avvia automaticamente la pompa di svuotamento che estrae l'acqua fino al livello minimo impostato (a 70 cm dal fondo delle vasche di raccolta).

In assenza di precipitazioni meteoriche, il sensore di pioggia disabilita il funzionamento del controllo di livello (che attiva il funzionamento della pompa di svuotamento) e quindi, in assenza di pioggia, la vasca svolge il ruolo di raccolta (di emergenza) di eventuali spanti (accidentali) di liquidi sul piazzale presidiato (ad esempio per rottura di serbatoio di vettore di trasporto).

Come richiesto al punto 4. - lett. a) del Parere della C.T.P.A. N°04/2010 allegato alla Deliberazione del Commissario della Provincia di Vicenza N. 67 del 16/02/10, è stata predisposta una procedura di gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento e scarico delle acque meteoriche di dilavamento dell'area logistica che prevede controlli ed interventi a cadenza programmata e la loro annotazione in apposito "quaderno" (gestito su supporto informatico), così come avviene anche per l'impianto di trattamento (in continuo) delle acque meteoriche scolanti dall'area impermeabilizzata attualmente asservita all'impianto di autodemolizione (esistente).

### **1.3.1 "Chalet" ufficio - servizi**

---

Nei pressi (a lato) dell'accesso all'area, trovasi un manufatto prefabbricato ("chalet") realizzato in pannelli coibentati e tetto in lamiera preverniciata, internamente coibentata. Lo "chalet" è appoggiato su basamento in calcestruzzo armato. Lo "chalet", che ha una superficie coperta di 50 mq e altezza utile interna di 2,80 m, comprende:

- un ufficio (ricezione - pesa) avente una superficie calpestabile di 24 mq,
- uno spogliatoio avente una superficie calpestabile di 15 mq,
- un servizio igienico con doccia avente una superficie calpestabile di 5 mq.

### **1.3.2 Stazione di pesa**

---

Nei pressi dell'attuale accesso all'area, è installata una pesa a ponte di dimensioni (piatto): 18 x 3 m e portata pari a 80 t, di tipo elettronico con trasduttore a cella di carico e dotata di terminale di rilevazione - pesatura interfacciato col sistema informatico gestionale dell'attività.

## **1.4 Recinzione e cancelli**

---

L'area dell'impianto è recintata, su tutti i lati, con rete metallica plastificata di colore verde; all'area si accede attualmente da Via Q.re Prè attraverso un cancello metallico scorrevole motorizzato.

## **1.5 Barriera di protezione e interventi di mitigazione ambientale**

---

Sulla fascia perimetrale esterna dell'ex area logistica è stata realizzata una arginatura (cunetta verde) alberata con funzioni di mascheramento visivo e protezione ambientale (funzioni di filtro e barriera).

La barriera verde sui lati nord ed ovest è costituita da due filari alberati, piantumati rispettivamente sulla sommità e sull'unghia interna (verso l'area impermeabilizzata) di una cunetta in terra avente una larghezza di 4 m ed una altezza di circa 1 m dal piano campagna. La cunetta in terra è inerbita e sagomata in maniera da consentire il drenaggio alla sua base delle acque meteoriche insistenti sulla cunetta stessa. Il filare piantumato alla sommità dell'arginatura, costituito da una siepe arbustiva, ha attualmente un'altezza pari a circa 3 m dalla sommità della cunetta stessa (e quindi raggiunge un'altezza di circa 4 m dal piano campagna); sul margine interno dell'arginatura è stato messo a dimora un filare di alberi a medio fusto che attualmente raggiunge un'altezza di oltre 5 m dal piano campagna.

La cunetta inerbita ed il doppio filare arboreo in essere garantiscono un ottimo livello di mascheramento (a tutt'altezza) dell'area logistica e consentono, in particolare, di mitigare l'impatto visivo percepibile a corto e a lungo raggio dai lati nord ed ovest (che danno sull'aperta campagna agricola).

Quantunque all'esterno dell'area, sui lati sud ed est, fosse già in essere l'alberatura ripariale della Roggia Bernarda, sono stati ugualmente previsti interventi finalizzati a rafforzare il mascheramento dell'area. Con questi interventi è stata completata l'arginatura a lato della Roggia Bernarda, mediante la realizzazione di una semicunetta in terra (al perimetro esterno dell'area) alla cui sommità è stata piantumata una siepe arbustiva di altezza attualmente pari a circa 3 m (dalla sommità stessa).

Oltre alla mitigazione dell'impatto visivo, gli interventi realizzati esercitano anche funzioni di filtro e barriera di protezione ambientale; in particolare la fascia alberata garantisce la protezione delle aree circostanti contro l'eventuale dispersione eolica di polveri dall'interno del sito, mentre le cunette favoriscono l'ulteriore compartimentazione dell'impianto rispetto all'ambiente esterno anche nei confronti delle emissioni acustiche. I filari alberati costituiscono infine un ambiente favorevole per l'insediamento di talune specie animali (almeno quelle non particolarmente sensibili al disturbo antropico).

Oltre alle arginature alberate perimetrali, sono stati realizzati ulteriori interventi coadiuvanti di inserimento ambientale di tutto il complesso impiantistico, quali in particolare:

- la piantumazione di una macchia boscata di alberi ad alto e medio fusto (specie autoctone igrofile: ontani, pioppi, farnie, ...) sul lato nord della strada di accesso;
- la piantumazione sul lato ovest, a ridosso della recinzione, di una siepe arbustiva (di altezza pari a circa 1,5 m dal piano campagna) di mascheramento del complesso impiantistico esistente;
- il mascheramento dello “chalet” uffici-servizi, su tutti i lati del prefabbricato, con edera rampicante.

La situazione *de facto* non necessita in definitiva di alcun ulteriore intervento di mitigazione, anche considerato che l’area in discussione è già stata valutata, sotto questo profilo, per un uso analogo a quello di progetto.

Per una miglior comprensione dello stato dei luoghi e delle mitigazioni ambientali in essere si rinvia all’**Elaborato F**: “*Documentazione fotografica e studio della visualità*”.

## 2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Per una gestione ottimale della sua attività, stante la recente trasformazione dell'impianto di Via Q.re Prè in autodemolizione tradizionale, Autodemolizione Bresolin s.r.l. ha la necessità di convertire l'area logistica, attualmente inutilizzata (in relazione all'avvenuto smantellamento dell'impianto di trattamento autoveicoli a cui era asservita), in area di deposito veicoli messi in sicurezza / trattati asservita all'impianto di autodemolizione e consentire così il migliore sfruttamento delle aree a disposizione.

Infatti, pure confermandosi la piena funzionalità dell'impianto di autodemolizione così come collaudato con documento in data 27/02/15 (trasmesso alla Provincia di Vicenza in allegato alla richiesta di autorizzazione all'esercizio a tutt'oggi peraltro non ancora rilasciata), si sono tuttavia evidenziate delle difficoltà di gestione determinate dalla limitatezza delle aree di deposito di autoveicoli già legittimate (quella a nord e quella, precedentemente asservita all'impianto di Via L. di Gallo n.17, a sud del capannone). Questa "criticità" è ovviamente risolvibile semplicemente convertendo l'area logistica, attualmente inutilizzata, in area di deposito a supporto dell'impianto di autodemolizione.

Il progetto in discussione riguarda proprio questa riconversione dell'area logistica (di fatto già predisposta per il nuovo uso richiesto) con limitati apprestamenti infrastrutturali finalizzati unicamente a garantire un adeguato trattamento delle acque meteoriche di dilavamento; questo adeguamento risulta peraltro necessario in relazione alle specifiche caratteristiche delle acque stesse in base alla "nuova" destinazione delle superfici, in origine destinate unicamente a movimentazione e parcheggio dei mezzi.

Sotto il profilo amministrativo, si segnala in particolare come l'area logistica sia stata realizzata in base ad un progetto approvato con D.G.P. N. 67 del 16/02/10 (copia in *Allegato A3*) anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2 della L.R. N. 03/00, ossia riconoscendo "l'idoneità dell'area" per la specifica attività (di autodemolizione) in variante allo strumento urbanistico comunale vigente; l'efficacia del provvedimento di approvazione del progetto è stata peraltro subordinata all'esito di NON ASSOGGETTAMENTO a V.I.A., previo esperimento della procedura di *screening* conclusasi con provvedimento di esclusione N.877 del 27/07/10; per questa ragione si ritiene che, per una riconversione dell'area in parola ad un diverso, ancorché analogo, utilizzo, sia necessario richiedere, all'Autorità Provinciale competente, una ulteriore verifica di assoggettabilità a V.I.A., argomento della presente documentazione.

### 2.1 Inquadramento e descrizione generale del sito

L'area da "riconvertire" è catastalmente censita in Comune di Bassano del Grappa al Fg. 17, mapp. nn. 310, 314, 316 ed ha una superficie utile di circa 7'000 mq.

Nel vigente P.I. di Bassano del Grappa l'area ricade (ancora) in zona agricola-sottozona E/3.2, ancorché l'idoneità dell'area per la specifica attività (di autodemolizione), in variante allo strumento urbanistico comunale vigente, sia stata riconosciuta con la D.G.P. N. 67 del 16/02/10 di approvazione del progetto secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 2 della L.R. N. 03/00.

L'inquadramento territoriale del sito di intervento è argomento della **Tavola grafica B1**.

L'area logistica è adiacente a quella (dei mapp. nn. 304, 306, 308 e 394) già legittimata per il deposito di autoveicoli e per l'impianto di autodemolizione. L'area confina a nord e a ovest con aree agricole, su quest'ultimo lato, fino al Fiume Brenta (la cui sponda di sinistra idrografica dista circa 300 m) e a sud-est con la Roggia Bernarda e quindi con la Strada Cartigliana (Quartiere Prè) oltre la quale si estende una vasta zona artigianale industriale consolidata. In direzione sud, oltre l'area di deposito di autoveicoli, si trova l'area produttiva di Via L. di Gallo (P.I.P.) in cui ha sede l'attività di Autodemolizione Bresolin s.r.l.. La stretta vicinanza a porzioni di territorio con destinazione urbanistica produttiva complessivamente satura aveva motivato precedenti istanze al Comune di Bassano del Grappa, fin dagli inizi del 1998, di riclassificazione dell'area a zona artigianale - industriale ZTO "D", ritenendosi propriamente che l'area stessa avesse i requisiti per essere inserita e ricompresa nella zona produttiva a potenziamento del polo consolidato esistente. Vieppiù, l'area di cui si discute non ha alcun significativo interesse per la produzione agricola, stante la presenza di un elevato frazionamento fondiario.

L'area non è attraversata da corsi d'acqua, pure comprendendo il sedime dell'ex Roggia Remondina ora individuato dal mapp. n. 316; trattasi di un relitto demaniale (corso d'acqua sdemanializzato dal Genio Civile in data 24/10/91 – vedasi nota in **Allegato A4** – e allo stato inesistente) il cui tracciato è (ancora) riportato (con il relativo vincolo) nelle tavole del P.A.T. di Bassano del Grappa, tra l'altro con la giacitura spostata ad ovest di una ottantina di metri rispetto a quella che aveva il corso d'acqua; trattandosi di un corso d'acqua inesistente, si presuppone che lo strumento di pianificazione comunale debba essere in tal senso rivisto e aggiornato.

L'area di progetto si situa a circa 400 m ad est dell'area SIC/ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta" e a circa 170 m a sud-est e 200 m a sud-ovest di alcuni edifici di interesse storico-monumentale e/o tipologico. Per questo specifico aspetto si rimanda all'**Allegato A8**, concernente la "*Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza*" dove, a questo proposito, si ribadisce che il progetto in parola è già stato valutato sotto questo profilo con la specifica relazione di V.Inc.A. allegata alla domanda di Verifica di Assoggettabilità, conclusasi con provvedimento di esclusione N.877 del 27/07/10.

All'area si accede attualmente dalla Strada Comunale Cartigliana (Via Q.re Prè) attraverso un ponte sulla Roggia Bernarda e una strada esistenti. Su iniziativa di soggetti privati è stata recentemente approvata una modifica alla viabilità terminale di Via di Gallo; tale intervento, una volta realizzato, pone in diretto collegamento Via di Gallo con l'area di deposito autoveicoli a sud del capannone



di Via Q.re Prè (in origine asservita appunto all'impianto di Via di Gallo, 17). Tale intervento permette quindi di collegare direttamente tutte le unità del complesso impiantistico di Autodemolizione Bresolin s.r.l. senza impegnare la viabilità ordinaria (Strada Cartigliana – Via Quartierè Prè) che verrà così sgravata dal carico di traffico di movimentazione e in accesso di pertinenza degli impianti di Autodemolizione Bresolin s.r.l., in particolare per l'area asservita all'impianto di Via Q.re Prè. La situazione di progetto, con il nuovo accesso da Via di Gallo è rappresentato nel lay-out argomento della **Tavola B2**.

Come già detto, l'area da "riconvertire" è già strutturata per il nuovo utilizzo previsto, in quanto dotata di:

- pavimentazione con massetto in calcestruzzo armato, idraulicamente compartimentata rispetto alle aree adiacenti;
- adeguate barriere arboree perimetrali di protezione ambientale,
- sistema di raccolta e trattamento della 1<sup>a</sup> pioggia, in origine sovradimensionato per poter essere adeguato, con limitati interventi, alla nuova funzione (trattamento in continuo di tutte le acque meteoriche di dilavamento);
- pesa elettronica;
- recinzione lungo tutto il perimetro dell'area.

## 2.2 Interventi previsti

---

Il progetto prevede modesti interventi finalizzati a garantire:

- la corretta gestione delle acque meteoriche di dilavamento,
- la sicurezza dell'attività.

Le attività di costruzione riguarderanno quindi soltanto l'adeguamento dell'esistente impianto di raccolta e trattamento della 1<sup>a</sup> pioggia, peraltro in buona parte già pre-strutturato per essere convertito a impianto di trattamento continuo di tutte le acque di dilavamento. Per un maggior dettaglio si rimanda al paragrafo successivo che, richiamandosi alla situazione in essere, descrive gli interventi di adeguamento previsti.

### 2.2.1 Gestione delle acque meteoriche

---

In origine, il progetto dell'area logistica è stato inquadrato rispetto agli obblighi stabiliti dal comma 3 dell'art. 39 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Veneto inerenti, in particolare, la raccolta e il trattamento della prima pioggia.

La condizione a base dell'originario progetto era l'assenza (verificata), nell'area logistica di:

- a) *depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici,*
- b) *lavorazioni,*
- c) *ogni altra attività o circostanza,*

*che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose.....*

A prescindere dalle originarie assunzioni di progetto, è stato realizzato un sistema di raccolta e trattamento della 1<sup>a</sup> pioggia più prestante di quello inizialmente concepito, pure mantenendo il recapito, nell'immediato sottosuolo, dell'aliquota di 2<sup>a</sup> pioggia.


In sede progettuale si era ritenuto sufficiente prevedere la raccolta e il trattamento di un volume di acque meteoriche corrispondente ad una altezza di precipitazione di 5 mm, uniformemente distribuita sulla superficie impermeabilizzata scoperta presidiata, convenzionalmente considerata "prima pioggia". Poiché la superficie pavimentata scoperta ascende a circa 7'000 mq, il volume utile minimo da assicurare al sistema di raccolta della "prima pioggia" risultava essere di 35 mc.

Al fine di garantire una necessaria "flessibilità", in ragione del progetto di riorganizzazione impiantistica medio tempore approvato e realizzato, si è optato per un volume di raccolta superiore, ricorrendo altresì ad una "pre-strutturazione" del sistema di raccolta tale da poter sfruttare, in futuro, il sistema stesso come impianto continuo di decantazione-disoleazione della complessiva portata afferente da raccogliere (laminare) e trattare ulteriormente. In particolare, considerando una precipitazione media oraria di 30 mm/h, dovendo garantire un tempo di permanenza medio di 30' (alla portata media), per poter sfruttare il sistema come impianto continuo di decantazione-disoleazione, il volume è stato aumentato fino a 105 mc, corrispondente ad una altezza di pioggia pari a 15 mm insistente nell'area presidiata.

In definitiva, è stato realizzato un impianto di raccolta e trattamento della "prima pioggia" costituito, nell'ordine, dai seguenti manufatti (interrati):

- batteria di n°3 vasche che nel complesso assicurano un volume utile di raccolta di 105 mc (volume totale netto: circa 115 mc);
- un disoleatore con filtro a coalescenza dimensionato per trattare una portata di 2,5 lt/s;

funzionante secondo lo schema a blocchi di seguito riportato (**Figura 2.1**).



**Fig. 2.1:** Schema a blocchi di funzionamento dell'impianto di raccolta e trattamento della prima pioggia (situazione attuale).

L'impianto realizzato risulta effettivamente (di molto) sovradimensionato rispetto alle "esigenze" dell'area logistica, dato che su quest'area non insistono attualmente depositi di alcun genere ne possono sussistere condizioni rispetto alle quali siano prevedibili fenomeni, quantomeno permanenti / non occasionali, di dilavamento meteorico.

Il progetto di riconversione in discussione comporta invece, come detto, la presenza di un deposito permanente di autoveicoli rispetto ai quali, ancorché bonificati, non è possibile escludere l'azione di dilavamento da parte delle acque meteoriche che quindi devono essere trattate, se non totalmente, quantomeno per una cospicua frazione, tale da poter garantire l'esaurimento del potenziale effetto di dilavamento. In altre parole, viene meno la condizione a base del progetto originario dell'impianto di raccolta e trattamento della 1ª pioggia, rendendosi necessario un suo adeguamento per trasformarlo in un impianto di trattamento in continuo di tutta l'acqua meteorica afferente, sfruttando il sovradimensionamento e la pre-strutturazione delle vasche di raccolta all'uopo già previsti proprio in prospettiva del diverso nuovo utilizzo dell'ex area logistica. A questo riguardo si precisa che le vasche di raccolta in c.a.p. poste in opera, oltre che sovradimensionate proprio per poter svolgere all'occorrenza la funzione di predecantazione-predisoleazione in continuo della portata di acqua meteorica corrivata dall'ex area logistica (come peraltro avviene per quelle asservite alle preesistenti aree impermeabilizzate dell'impianto di autodemolizione), sono state anche munite di collegamenti sifonati nella loro parte alta (attualmente

inutilizzati) in modo da costituire (al bisogno) una batteria di comparti sequenziali di decantazione/disoleazione a gravità.

L'intervento di adeguamento dell'impianto di raccolta e trattamento esistente prevede pertanto:

- la chiusura dei collegamenti di fondo delle tre vasche (di raccolta) esistenti e la contestuale apertura dei collegamenti sifonati presenti nella parte alta in modo trasformare il sistema (di vasche) da "bacino di raccolta e predecantazione e predisoleazione statiche" (con svuotamento a batch) in un sistema continuo di predecantazione e predisoleazione con sfioro a gravità delle acque pretrattate;
- la costruzione (nuova implementazione) di una vasca in c.a. di accumulo delle acque pretrattate avente dimensioni interne  $5,00 \times 10,00$  m e tirante utile di 4,00 m che assicura un volume utile (di accumulo/laminazione) pari a 200 mc;
- l'installazione, in una nicchia di fondo della vasca suddetta, di n°3 pompe sommergibili (una riallocata dal sistema esistente), di rilancio dell'acqua pretrattata e accumulata ad altrettanti disoleatori a coalescenza;
- l'istallazione di ulteriori n°2 (nuovi) disoleatori a coalescenza (in aggiunta a quello esistente), dimensionati ciascuno per una portata nominale (continua) di 15 l/s, ricavati entro manufatti in c.a.v. di dimensioni interne:  $2,20 \times 3,00 \times H 2,10$  m.


Il sistema, come sopra strutturato, consente di scaricare in continuo una portata pari a 32,5 l/s, garantendo altresì una "riserva" (di accumulo) di 200 mc e funzionerà secondo lo schema blocchi riportato nella pagina seguente in **Figura 2.2**.

La portata (di acqua trattata), recapitata nella Roggia Bernarda (32,5 l/s), è compatibile con il limite quantitativo dello scarico nel corpo idrico in parola prescritto dalla concessione idraulica rilasciata dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta per tutto il complesso impiantistico di Via Q.re Prè, complessivamente pari a 45 l/s. Infatti, alla portata prevista (32,5 l/s) per l'area di deposito autoveicoli in progetto, deve essere sommata la portata di acque meteoriche (lamine e trattate in continuo) scolanti dalle porzioni impermeabilizzate scoperte dell'impianto esistente (area di conferimento e deposito autoveicoli da trattare e area di deposito autoveicoli messi in sicurezza a sud del capannone), che ascende a 12,5 l/s.

La portata di 32,5 l/s, riferita alla superficie impermeabilizzata tributaria dell'ex area logistica (circa 7'000 mq), corrisponde:

- su base oraria, ad una precipitazione di 17 mm/ora,
- su base giornaliera (24 ore), a circa 400 mm di pioggia,

mentre il volume di accumulo previsto (200 mc) assicura la raccolta di ulteriori 29 mm di pioggia uniformemente distribuita sull'area presidiata; ne consegue che, nell'arco di un'ora, il volume d'acqua scaricato + accumulato corrisponde ad una precipitazione di 46 mm, sicuramente prudenziale, a meno di eventi eccezionali.



**Fig. 2.2:** Schema a blocchi di funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento (situazione in progetto).

In definitiva, con l'impianto di trattamento ristrutturato, tutte le acque meteoriche scolanti della nuova area di deposito autoveicoli messi in sicurezza/bonificati vengono recapitate in corpo idrico superficiale (la Roggia Bernarda); per ragioni di sicurezza, si prevede di mantenere in essere anche il pozzetto scolmatore iniziale con sfioro nel sistema disperdente (nell'immediato sottosuolo), ma al solo scopo di far fronte ad eventi meteorici eccezionali/emergenziali; in questi casi, tuttavia, il volume di precipitazione eccedente la capacità di trattamento ed accumulo risulterà sicuramente incontaminato (oltreché per l'esaurimento del fenomeno di dilavamento anche per effetto della elevata diluizione) e potrà quindi essere smaltito nell'immediato sottosuolo senza problemi di sorta ("terza" pioggia incontaminata).

Per fugare ogni residuo dubbio circa la remota probabilità di intervento dello scarico di troppo-pieno (di emergenza) attraverso il sistema disperdente nell'immediato sottosuolo, si è provveduto ad una verifica idraulica adottando una modellizzazione di confronto fra portata e volume in ingresso e in uscita. Il risultato della verifica (che si riporta in *Allegato A6* per ogni eventuale approfondimento) indica che il sistema disperdente (della "terza" pioggia) potrà intervenire per eventi meteorici con Tempo di Ritorno ( $T_R$ ) compreso fra 25 e 30 anni.

### 2.2.2 *Impianto di autodemolizione*

---

Il progetto in discussione non prevede sostanziali modifiche dell'esistente impianto di autodemolizione (autorizzato e in esercizio) ma soltanto un marginale aggiornamento finalizzato unicamente ad una migliore gestione e operatività dell'impianto stesso. Le modifiche previste ineriscono sostanzialmente e in pratica soltanto gli stoccaggi funzionali dell'attività di autodemolizione e in particolare:

- una diversa dislocazione degli autoveicoli (C.E.R. 16 01 04) nell'area conferimento a nord dell'involucro edilizio al fine di migliorare tanto la sicurezza della movimentazione quanto l'accessibilità ai singoli autoveicoli, incrementando contestualmente la capacità di stoccaggio da 115 unità (attuali) a 148 unità (previste);
- un incremento degli stoccaggi all'interno del capannone, al fine di disporre di una maggiore autonomia di lavorazione, ottimizzando i flussi di lavoro e lo sfruttamento delle aree a disposizione; in particolare, si prevede un incremento del numero di veicoli nel settore conferimento (da 20 unità attuali a 34 unità previste) e anche un deposito di carcasse da pressare (C.E.R. 16 01 06) per un quantitativo massimo di 24 unità; si prevede inoltre un aggiornamento delle quantità in deposito temporaneo di rifiuti prodotti, allineando le quantità autorizzate a quelle che effettivamente necessitano, riscontrate a seguito dell'esercizio dell'impianto di autodemolizione recentemente avviato; si ravvisa in particolare la necessità di un incremento delle quantità massime di stoccaggio di catalizzatori e di filtri olio, nonché la possibilità di stoccare eventuali accumulatori prelevati da veicoli ibridi;
- una diversa dislocazione della pressa compattatrice all'interno dell'involucro edilizio e la previsione di una seconda postazione di lavoro nell'isola di bonifica;
- un'area di deposito di pneumatici usati da commercializzare (non rifiuti), all'esterno, sul lato sud del capannone.

Quanto sopra, ferma restando la potenzialità autorizzata dell'impianto pari a 85 t/giorno, evidenziandosi pertanto come le modifiche prospettate sopradescritte siano da considerarsi non sostanziali ai fini dell'ipotetica attivazione di una procedura di V.I.A..

Il progetto in parola prevede sostanzialmente lo sfruttamento dell'ex area logistica (ora inutilizzata) come area di deposito autoveicoli messi in sicurezza / trattati (C.E.R. 16 01 06); l'estensione dell'area, pari a circa 7'000 mq, permetterà la dislocazione di n.740 autoveicoli accatastati su due livelli. Si sottolinea come si sia scelto di limitare l'altezza del deposito a 2 livelli (anziché 3 livelli usualmente previsti negli impianti di autodemolizione) per eliminare qualsivoglia possibile interferenza visiva con l'ambiente esterno; infatti:

- analizzando gli interventi di mitigazione già realizzati (quinte arboree, mascheramenti, ecc.),

e

- considerata la posizione dell'area in discussione rispetto alla viabilità ordinaria (Strada Cartigliana - Via Quartiere Prè), ovvero rispetto ai coni visuali significativi,

la realizzazione del progetto non determinerà alcuna interferenza visuale, né a corto né a lungo raggio, rimandando per ogni ulteriore eventuale approfondimento all'*Elaborato F – documentazione fotografica e studio della visualità*.

Il progetto è stato considerato anche sotto il profilo della sicurezza, aspetto relazionato principalmente, e in pratica soltanto, al rischio incendio. La specifica problematica è stata affrontata elaborando un progetto di ampliamento della rete idrica di estinzione incendi, prevedendo il potenziamento dell'impianto antincendio fisso esistente con ulteriori idranti soprassuolo e sottosuolo UNI 70, in numero e in posizioni tali da proteggere (coprire) per intero tutta l'area di intervento. Lo specifico progetto antincendio è già stato presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza che ha rilasciato il prescritto parere di conformità (copia in *Allegato A7* alla presente relazione).

Di seguito si riporta il prospetto degli stoccaggi di rifiuti con le quantità massime (stoccabili) aggiornate secondo le previsioni del presente progetto.

**PROSPETTO (AGGIORNATO) DEGLI STOCCAGGI DI RIFIUTI****1 - Rifiuti accettabili:**

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	NOTE	QUANTITÀ MAX STOCCABILE	
			Unità	Peso (Kg)
16.01.04*	Veicoli fuori uso	Autoveicoli da trattare (settore conferimento)	148 auto	148.000
	Veicoli fuori uso	Autoveicoli da trattare (capannone)	34 auto	34.000
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne altri componenti pericolosi	Area di stoccaggio esterna (area sud)	340 unità	289.000
<b>TOTALE RIFIUTI ACCETTABILI</b>				<b>471.000</b>

**2 - Attività di autodemolizione - Rifiuti esitati da operazioni di demolizione / smontaggio / recupero di autoveicoli:**

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	NOTE	QUANTITÀ MAX STOCCABILE (Kg)	
			Unità	Peso (Kg)
12.03.01*	Soluzioni acquose di lavaggio	Colaticci e spanti		20.000
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificanti, non clorurati			4.000
13.07.01*	Olio combustibile e carburante diesel			4.000
13.07.03*	Altri carburanti (comprese le miscele)			4.000
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose			100
16.01.03	Pneumatici fuori uso	In box		20.000
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne altre componenti pericolose (trattati / messi in sicurezza)	Sovrapposizione di 2 veicoli - area di stoccaggio esterna (area sud)	150	127.500
		Sovrapposizione di 2 veicoli - area di stoccaggio esterna ("ex area logistica")	740	629.000
	Autoveicoli messi in sicurezza / trattati - carcasse da pressare	Area coperta (capannone)	24	19.200
	Autoveicoli messi in sicurezza / trattati pressati in balle	Area coperta (capannone)		1.500.000
16.01.07*	Filtri dell'olio			600
16.01.13*	Liquidi per freni			1.000
16.01.14*	Liquidi antigelo, contenenti sostanze pericolose	Eventualmente anche lavavetri		4.000
16.01.16	Serbatoi per gas liquido			1.000
16.01.17	Metalli ferrosi	In box		100.000
16.01.18	Metalli non ferrosi	In box		30.000
16.01.19	Plastica	Materiale plastico e fibre sintetiche		20.000
		Paraurti e plance in materie plastiche		
		Serbatoi vuoti		
16.01.20	Vetro	In container		20.000
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti	Pezzi contaminati da oli (motori)		150.000
		Altri componenti (in container)		10.000
16.06.01*	Batterie al piombo	Cargo pallet dedicato		10.000
16.06.XX*	Altre batterie - accumulatori auto ibride	Cargo pallet dedicato		10.000
16.08.01	Catalizzatori esauriti, contenenti oro, argento, rodio, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07*)			6.000
16.10.02	Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01* (anche liquidi tergitristalli)			1.000
<b>TOTALE RIFIUTI</b>				<b>2.681.400 Kg</b>
<b>di cui RIFIUTI PERICOLOSI</b>				<b>47.700 Kg</b>



### 3. STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

#### 3.1 Inquadramento del progetto rispetto ai piani territoriali / di programmazione

Di seguito si esaminano gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra il sito di progetto e gli “atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale” e in particolare:

- il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente,
- il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato con D.G.R.V. n. 372 del 17/02/09,
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza (P.T.C.P.) approvato con D.G.R.V. n. 708 del 02/05/12,
- il Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) del Comune di Bassano del Grappa,
- il Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Bassano del Grappa,

i cui estratti sono argomento delle **Tavole grafiche E**, e inoltre:

- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (recentemente approvato con D.G.R.V. n. 30 del 29/04/15),
- il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione del Veneto.

Come ulteriore documentazione vengono anche allegate le carte tematiche relative:

- al P.R.T.R.A.,
- al P.R.R.A.,
- all’uso del suolo,
- ai temi geologici,
- ai temi idraulici/idrologici.

##### 3.1.1 P.T.R.C. vigente

Per quanto attiene all’inquadramento territoriale (riferito al P.T.R.C. vigente) del sito di progetto: l’area ricade nella fascia pedemontana di ricarica degli acquiferi (a nord del limite settentrionale delle risorgive), è inquadrata in un sistema caratterizzato da relazioni di tipo metropolitano a struttura diffusa ed è compresa in un ambito classificato ad eterogenea integrità agricola.

Nell’**Elaborato E1a** sono riportati gli estratti delle tavole del P.T.R.C. vigente con indicato il sito di progetto.

Il sito di progetto non ricade all'interno dei seguenti ambiti:

- Zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
- Zone a rischio sismico;
- Zone soggette a rischio idraulico;
- Ambiti naturalistici di livello regionale, aree di tutela paesaggistica vincolate ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, zone umide e zone selvagge;
- Centri storici di particolare rilievo, zone archeologiche vincolate ai sensi della Legge 1089/39 e della Legge 431/85, ambiti per l'istituzione di riserve archeologiche di interesse regionale, ambiti per l'istituzione di parchi naturali-archeologici, principali itinerari di valore storico e storico ambientale;
- Ambiti di istituzione di parchi, riserve naturali e aree di tutela paesaggistica regionali;
- Ambiti da sottoporre a Piani d'Area, Piani di settore, ambiti di pianificazione di interesse regionale ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 e ss.mm.ii..

Nonostante il sito di progetto non ricada all'interno delle aree sottoposte a tutela paesaggistica e/o naturalistica, è da segnalare la presenza, a circa 400 m in direzione ovest, del sito SIC/ZPS "Grave e Zone umide del Brenta".

In definitiva il P.T.R.C. non contiene alcuna preclusione al progetto in discussione salvo quanto disposto dal Piano stesso in merito alla collocazione degli impianti di recupero dei rifiuti speciali (ovvero che gli impianti per rifiuti speciali siano ubicati in aree industriali – zone D – previste dai P.R.G. comunali); tale disposizione non può tuttavia applicarsi al progetto in discussione che riguarda un'area per la quale è già stata riconosciuta la compatibilità, in variante allo strumento urbanistico, per la specifica attività e dato che l'intervento in progetto riguarda semplicemente la riconversione di un'area logistica in area di deposito a cielo aperto (asservita alla medesima attività) senza alcun ampliamento e senza ulteriori (nuove) opere.

In ogni caso:

- l'area non riveste particolare interesse dal punto di vista ecologico-naturalistico in quanto già fortemente connotata da attività antropiche;
- l'area non è di significativo interesse nemmeno per la produzione agricola, in quanto in presenza di un elevato frazionamento fondiario;
- l'area è compresa in un impianto di autodemolizione esistente a cui continua ad essere asservita;
- non essendo prevista alcuna ulteriore costruzione edilizia, non vi saranno strutture in grado di causare alcuna interferenza visiva con l'ambiente circostante;
- con gli interventi di mitigazione già realizzati, l'area risulta ben inserita nel paesaggio circostante, risultando in definitiva sarà compatibile con il contesto locale.

### 3.1.2 ***P.T.R.C. adottato***

---

Rispetto al P.T.R.C. adottato con D.G.R.V. n. 372 del 17/02/09, il sito di progetto, ubicato in Comune di Bassano del Grappa, è inquadrato:

- in un *“tessuto urbanizzato”* (con riferimento alle tavv. 01a, 02, 03, 04, 05b, 08);
- in un’ *“area vulnerabile ai nitrati”*, *“di primaria tutela quantitativa degli acquiferi”*, all’esterno della *“dorsale principale del modello strutturale degli acquedotti”* (con riferimento alla tav. 01b);
- in un ambito con elevata *incidenza della superficie ad uso industriale* ( $\geq 0,05$ ), in prossimità di un’ *“area nucleo e corridoio ecologico di pianura”* (con riferimento alla tav. 05a);
- in un *“sistema urbanizzato”* in *“ambito pedemontano”* di riequilibrio territoriale, in prossimità di un *“polo di sistema”* (Bassano del Grappa) della *rete dei capoluoghi e città medie* (con riferimento alla tav. 08).

Anche il P.T.R.C. adottato, come quello vigente, e per le stesse ragioni già argomentate, non contiene alcuna preclusione al progetto in discussione.

Nell’***Elaborato E1b*** sono riportati gli estratti delle tavole del P.T.R.C. adottato con indicato il sito di progetto.

### 3.1.3 ***Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)***

---

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), elaborato dalla Provincia di Vicenza secondo quanto disposto dall’art. 22 e con le procedure di cui all’art. 23 della Legge Urbanistica e approvato con D.G.R.V. n. 708 del 02/05/12, formula direttive anche per gli impianti di gestione dei rifiuti e nello specifico prescrive che:

*La gestione dei rifiuti speciali deve altresì rispondere ai requisiti richiesti per una qualsiasi attività di tipo industriale, con alcune particolari specificità:*

*- i siti produttivi interessati in via esclusiva da attività di impianti di recupero e/o trattamento, indipendentemente dal fatto che operino in regime autorizzativo semplificato o ordinario, dovranno essere localizzati unicamente nelle zone classificate come produttive. La corrispondente attività di recupero e/o trattamento dovrà svolgersi esclusivamente su superfici impermeabilizzate e coperte, e non dovrà comportare alcun tipo di scarico in corso d’acqua superficiale, lo scarico in acque superficiali potrà avvenire nel caso sia previsto l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili (BAT). Sarà consentito l’eventuale scarico in fognatura nel rispetto dei limiti previsti dalla norma.*

Trattandosi semplicemente della riconversione di un’area logistica (già strutturata e autorizzata per un analogo utilizzo), per l’area di deposito a cielo aperto in progetto, la prescrizione relativa alla destinazione urbanistica (produttiva) è da

ritenersi superata a seguito del riconoscimento dell' idoneità del sito in relazione all' attività esistente, già ottenuto con le precedenti procedure autorizzative.

Per quant' altro il progetto risponde ai requisiti richiesti dato che:

- l' attività di recupero (autodemolizione) continua a svolgersi esclusivamente su superfici impermeabilizzate e coperte;
- l' attività di recupero non dà luogo ad alcun tipo di scarico di acque reflue di lavaggio, processo e raffreddamento;
- l' unico scarico (in acque superficiali) rimane quello delle acque meteoriche di dilavamento, opportunamente pretrattate secondo le migliori tecniche disponibili, al fine di garantire il rispetto dei limiti tabellari prescritti.

Per quanto concerne l' inquadramento del progetto in relazione alle tavole del P.T.C.P., di cui si riportano gli estratti nell' **Elaborato E2** (con indicato il sito di progetto), si evidenzia quanto segue:

- 1) Elaborato 1.1.A del P.T.C.P. - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale NORD: il progetto non ricade in alcuna zona di tutela o vincolo pur confinando a sud e ad est con il tracciato di un corso d' acqua secondario soggetto a "Vincolo paesaggistico" (trattasi della Roggia Bernarda);
- 2) Elaborato 2.1.A del P.T.C.P. - Carta della fragilità NORD: il sito di progetto ricade all' interno delle "Aree fluviali" prossime al Fiume Brenta;
- 3) Elaborato 3.1.A del P.T.C.P. - Carta del sistema ambientale NORD: il progetto non ricade in alcuna zona di tutela o vincolo;
- 4) Elaborato 4.1.A del P.T.C.P. - Sistema insediativo - infrastrutturale NORD: il sito ricade in un' area non soggetta a vincoli prossima ad un' area produttiva non ampliabile;
- 5) Elaborato 5.1.A del P.T.C.P. - Sistema del paesaggio - Reti fruibili per l' utilizzo delle risorse naturalistiche, storiche ed architettoniche NORD: gli interventi in progetto non ricadono in alcuna zona di tutela o vincolo.

Il sito di progetto non ricade in ambiti oggetto di pianificazione provinciale.

Gli interventi previsti di adeguamento dell' impianto di trattamento acque saranno realizzati all' esterno della fascia di rispetto prevista per la Roggia Bernarda e comunque non prevedono strutture in elevazione.

Con gli interventi di mitigazione e mascheramento ambientale già realizzati, l' area di deposito in progetto risulta compatibile con il contesto paesaggistico locale.

### **3.1.4 Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Bassano del Grappa**

---

Relativamente all' area da "convertire", catastalmente censita in Comune di Bassano del Grappa al foglio 17, mappali nn. 310, 314 e 316, si rilevano i seguenti vincoli, invariati e caratteristiche previsti dal P.A.T. (vedasi cartografie argomento dell' **Elaborato E3**):

- nell'elaborato 5.1 - “**Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale**”:
  - l'area rientra all'interno della “fascia di ricarica degli acquiferi”;
  - l'area confina a sud e ad est con aree sottoposte a vincolo idrografico (fascia di rispetto della Roggia Bernarda);
  - l'area ricomprende, sul lato ovest, una porzione sottoposta a vincolo idrografico: trattasi di una fascia di rispetto prevista in corrispondenza del tracciato della ex Roggia Remondina, peraltro spostato ad ovest di un'ottantina di metri rispetto a quello che aveva il corso d'acqua, comunque da tempo dismesso e sdemanializzato dal Genio Civile di Vicenza avendo perso ogni valenza idraulica (vedasi nota del Genio Civile di Vicenza in **Allegato A4**); il suo sedime (attualmente contraddistinto dal mapp. n. 316) è quindi un relitto demaniale privatizzato di un corso d'acqua inesistente;
  - l'area confina a sud con infrastrutture viabilistiche appartenenti alla “viabilità principale” (strada Cartigliana);
- nell'elaborato 5.2 - “**Carta delle invarianti**”:
  - l'area rientra fra gli “spazi aperti integrati con l'ambito del Brenta”;
  - l'area rientra all'interno del “perimetro degli ambiti indicati dal P.A.T. da precisare con il Piano degli Interventi”;
  - l'area confina sui lati sud ed est con “Corsi d'acqua minori” (trattasi della Roggia Bernarda);
  - l'area confina sul lato ovest con “Corsi d'acqua minori” (trattasi dell'originario tracciato della Roggia Remondina che è stato prima spostato poi sdemanializzato dal Genio Civile e quindi privatizzato in quanto relitto demaniale);
  - l'area si colloca a circa 170 m in direzione sud-est e a circa 200 m in direzione sud-ovest da alcuni “Edifici di valore storico monumentale e/o di interesse tipologico”;
- nell'elaborato 5.3 - “**Carta della fragilità**”:
  - l'area rientra fra i “terreni idonei ai fini edificatori sotto condizione” e fra le “zone mediamente esposte a rischio geologico idraulico”;
- nell'elaborato 5.4a - “**Sistemi territoriali, sottosistemi, ambiti territoriali ottimali (A.T.O.)**”:
  - l'area rientra fra le zone incluse nel sottosistema “R3 - Aree miste a dominante produttiva” incluse nell'ATO R32 “Ambito ad est del Fiume Brenta”;
  - l'area confina sul lato sud con infrastrutture stradali classificate come “strade di collegamento fra centri abitati” (trattasi della Strada Cartigliana);
- nell'elaborato 5.4b - “**Carta della trasformabilità**”:
  - l'area ricade all'esterno del perimetro dei “limiti specifici allo sviluppo insediativo”;
  - l'area confina a sud con aree ad “urbanizzazione consolidata” (Z.A.I.);

- nell'elaborato 5.5 - “*Scelte strutturali e scelte strategiche*”:
  - l'area è classificata fra le “aree in cui salvaguardare e recuperare gli spazi aperti agricoli e naturali”.

Ricordando che gli interventi in progetto:

- prevedono unicamente la riconversione di un'area logistica (già autorizzata) in un'area di deposito a cielo aperto da asservire ad un impianto di autodemolizione (autorizzato) esistente (in quanto già allo scopo strutturata);
- consistono, in buona sostanza, in limitati apprestamenti funzionali finalizzati unicamente a garantire un più efficace trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dell'area medesima, che non avranno alcuna influenza sul regime idraulico, sull'alveo e sull'alberatura ripariale a lato del tracciato della roggia Bernarda;
- non prevedono scavi rilevanti: quelli più significativi sono gli scavi (a sezione ristretta) occorrenti per la realizzazione della vasca (interrata) di accumulazione e per la posa dei nuovi disoleatori delle acque meteoriche, che si spingeranno fino alla profondità massima di circa 5 m dal p.c.;
- non prevedono attività di costruzione edilizia per la realizzazione di strutture in elevazione;
- non prevedono nuove sorgenti di emissioni in atmosfera e nemmeno un aumento di quelle determinate dal traffico veicolare che, come illustrato in precedenza, fruirà di un nuovo collegamento con Via di Gallo;
- escludono ogni possibile fenomeno di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee per il fatto di eliminare anche l'attuale recapito (nell'immediato sottosuolo) delle acque di seconda pioggia;
- interessano un'area di fatto già sottratta alla produzione agricola;
- interessano un'area in cui non sono presenti elementi vegetativi o faunistici da tutelare e nemmeno di particolare valenza ecologica;
- interessano, in definitiva, la stessa area approntata sulla base di un progetto approvato in variante urbanistica per la specifica attività (di autodemolizione), previo esperimento di una precedente procedura di *screening* conclusasi con provvedimento di esclusione N. 877 del 27/07/10;

appare evidente come, sia pure nell'ambito di un contesto impiantistico già legittimato e in essere (ancorché non ancora recepito dal P.A.T.), la tutela del paesaggio e degli spazi aperti costituisca l'unico aspetto di rilievo in relazione alle previsioni del P.A.T.. Nel merito non si può che evidenziare come le misure di mitigazione in essere / già realizzate, del resto già valutate positivamente ai fini dell'inserimento ambientale del sito per un uso analogo a quello in progetto, siano atte ad eliminare un'interferenza visiva all'esterno del sito che possa determinare alterazione dei caratteri connotativi del paesaggio locale.

### 3.1.5 *Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Bassano del Grappa*

---

L'area da "convertire", catastalmente censita in Comune di Bassano del Grappa al Fg. 17, mapp. nn. 310, 314 e 316, ricade in una zona classificata ancora (dal P.I. del Comune di Bassano del Grappa) come "zona agricola di pianura – spazi aperti del Brenta"; in altre parole, il Comune di Bassano del Grappa non ha ancora recepito la variante urbanistica operata con l'approvazione del progetto dell'area logistica, ancorché il provvedimento Provinciale (di approvazione) ne legittimi l'uso per la specifica attività in deroga alle previsioni dello strumento di pianificazione comunale.

L'inquadramento del progetto in relazione al P.I. del Comune di Bassano del Grappa è argomento dell'*Elaborato E4* (estratto delle tavole di P.I. con individuato il sito di intervento).

Ricordando che gli interventi in progetto:

- prevedono soltanto la conversione dell'area logistica già autorizzata in un'area di deposito a cielo aperto da asservire all'impianto di autodemolizione esistente in quanto all'uopo già strutturata;
- sotto il profilo "costruttivo" si sostanziano unicamente in limitati apprestamenti da eseguirsi sull'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dell'area in parola, che non avranno alcuna influenza sul regime idraulico, sull'alveo e sull'alberatura ripariale lungo il tracciato della roggia Bernarda;
- soddisfano il requisito dell'invarianza idraulica, rispetto alla concessione allo scarico già rilasciata, per l'intero sito, dal competente Consorzio di Bonifica;
- non prevedono scavi rilevanti: gli scavi previsti sono unicamente quelli (a sezione ristretta) occorrenti per la realizzazione della vasca (interrata) di accumulo-laminazione e per la posa dei nuovi disoleatori delle acque meteoriche, spinti fino alla profondità massima di circa 5 m dal p.c.;
- non prevedono attività di costruzione edilizia per la realizzazione di strutture in elevazione;
- non prevedono nuove sorgenti di emissioni in atmosfera e nemmeno un aumento di quelle determinate dal traffico veicolare che, come già detto, fruirà di un nuovo collegamento diretto con Via di Gallo;
- escludono ogni possibilità di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, per il fatto di eliminare anche l'attuale recapito (nell'immediato sottosuolo) delle acque di seconda pioggia;
- non prevedono interferenze visuali che non siano mitigate dalle quinte arboree già realizzate proprio per inserire paesaggisticamente l'area stessa, adibita attualmente ad analogo utilizzo;
- interessano, in definitiva, la stessa area approntata sulla base di un progetto approvato in variante urbanistica per la specifica attività (di autodemolizione), previo esperimento di una precedente procedura di *screening* conclusasi con provvedimento di esclusione N.877 del 27/07/10;

- interessano un'area non soggetta a dissesto idrogeologico in cui non sono presenti:
  - antiche opere di presa o di derivazione acque di valore storico/ambientale;
  - elementi primari del paesaggio sottoposti a particolari vincoli o tutela;
  - siepi, muretti a secco o elementi minori del paesaggio sottoposti a particolari vincoli o tutele;
  - elementi vegetativi o faunistici da tutelare e nemmeno di particolare valenza ecologica;

non si rilevano sostanziali elementi preclusivi all'utilizzo proposto dell'area in parola, di cui peraltro è già stata riconosciuta, in sede provinciale, la compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. N. 152/06, in variante allo strumento urbanistico comunale.

Per quanto riguarda le opere di mitigazione esistenti e l'analisi delle interferenze visive, si rinvia all'**Elaborato F**: "*Documentazione fotografica e studio della visualità*".

Per quanto riguarda i possibili effetti del progetto su Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.), si rimanda alla Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale "V.Inc.A." (argomento dell'**Allegato A8**) che riprende le conclusioni della precedente V.Inc.A. redatta per un uso analogo della medesima area, in cui si evidenzia che non vi è alcuna incidenza negativa sugli habitat e sulle specie presenti nel sito SIC/ZPS IT3260018 "Grave e zone umide del Brenta" (distante circa 400 m in direzione ovest).

Per quanto riguarda la compatibilità idraulica del progetto si rinvia all'**Elaborato C**: "*Valutazione di compatibilità idraulica*".

### **3.1.6 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali**

---

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali del Veneto, redatto in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. e all'art. 13 della L.R. n. 3/2000, adottato con D.G.R. n. 26/CR del 04/04/14 e approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 30 del 29/04/15, disciplina la gestione dei rifiuti in ambito regionale dettando fra l'altro precisi divieti, prescrizioni e raccomandazioni.

Il paragrafo 1.2 dell'Elaborato D - Allegato A alla D.C.R. n. 30/15 individua le metodologie e i criteri generali per l'ubicazione degli impianti di trattamento rifiuti, distinguendo aree del territorio nelle quali è vietata l'installazione degli impianti di trattamento rifiuti (*aree sottoposte a vincolo assoluto*) ed aree nelle quali può essere consentita a seconda della tipologia di impianto, con specifiche "raccomandazioni" (*aree con raccomandazioni*).



In particolare, il paragrafo 1.3.7.2 dell'Elaborato D - Allegato A alla D.C.R. n. 30/15 prescrive le distanze minime da assicurare rispetto a edifici pubblici o destinati ad abitazione, purché stabilmente occupati. Il progetto in discussione riguarda un'area in cui si prevede di effettuare semplicemente lo stoccaggio di rifiuti, operazione per la quale il Piano Regionale non prescrive alcuna distanza minima da edifici pubblici e abitazioni stabilmente occupate.

Sempre in merito alla localizzazione, il paragrafo 1.4.3 dell'Elaborato D - Allegato A alla D.C.R. n. 30/15 detta precisi criteri di esclusione e raccomandazioni segnatamente proprio per gli impianti di gestione dei veicoli fuori uso.

Salvo precisare che alcune delle norme richiamate (la legge n. 183/89 e il D.Lgs. N. 152/99) sono state abrogate dal D.Lgs. N. 152/06, si evidenzia come, per il sito di progetto, non sussista alcuna condizione di esclusione fra quelle elencate nel citato par. 1.4.3 in quanto l'area di cui si discute:

- non è individuata nei piani di bacino (il Bacino Brenta - Bacchiglione),
- non è individuata nell'ambito dei siti della Rete Natura 2000,
- non rientra in aree naturali protette sottoposte a misura di salvaguardia,
- non rientra in zone di rispetto per le acque destinate al consumo umano,
- non rientra in aree sottoposte a vincolo paesaggistico,
- non rientra in aree esondabili, instabili e alluvionali.

In relazione alle raccomandazioni, si ricorda ancora una volta come, per l'area in parola, sia già stata riconosciuta la compatibilità in variante allo strumento urbanistico.

In conclusione, il sito di progetto non presenta alcun elemento di incompatibilità con i vincoli, le prescrizioni e le raccomandazioni stabiliti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali recentemente approvato.

### ***3.1.7 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)***

---

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), elaborato dalla Regione Veneto secondo quanto disposto dall'art. 121 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. e approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05/11/09, contiene norme, direttive e prescrizioni per la tutela quantitativa e qualitativa del sistema idrico. Più in particolare, le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.T.A. approvato dalla Regione Veneto contengono precise definizioni e prescrizioni riguardanti lo scarico delle acque reflue industriali e di quelle meteoriche di dilavamento nel suolo, nel sottosuolo e in corpi idrici superficiali.

Considerato che:

- l'area in discussione fa parte di un impianto di autodemolizione che rientra fra le tipologie di insediamenti elencati nell'allegato F (punti 6/9) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A.;
- gli (unici) scarichi idrici provenienti dall'impianto sono costituiti da acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate, tra cui quella in discussione, che pertanto rientrano nel caso disciplinato dal comma 1 dell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A.;
- l'area in discussione è già impermeabilizzata e presidiata da una rete di captazione delle acque meteoriche insistenti afferente attualmente ad un impianto di raccolta e trattamento della "prima pioggia", che viene scaricata nella Roggia Bernarda, mentre la "seconda pioggia" viene attualmente recapitata ad un sistema di dispersione negli strati sub-superficiali del terreno;
- poiché il deposito permanente di autoveicoli, previsto in luogo dell'ex area logistica, prefigura ora l'opportunità di considerare le acque di dilavamento nella loro totalità (senza distinzione fra prima e seconda pioggia), a tale scopo è stata prevista una significativa adeguata ristrutturazione dell'impianto di raccolta e trattamento esistente, con recapito integrale delle acque trattate nel corpo idrico superficiale;
- le fasi di trattamento previste (decantazione, predisoleazione statica e disoleazione a coalescenza, tutte in continuo) sono tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione in corpo idrico superficiale previsti dalla normativa di settore applicabile;
- la realizzazione del progetto non determina alcuna modifica del regime idraulico del corso d'acqua superficiale essendo garantito il rispetto del limite di portata prescritto dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta per lo scarico nella Roggia Bernarda (come risulta dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica argomento dell'*Elaborato C*);

le emissioni liquide dell'area in parola avvengono nel pieno rispetto di quanto prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., con particolare riferimento all'art. 39 - comma 1.

### **3.2 Inquadramento rispetto ai possibili impatti**

Il progetto si caratterizza per il suo trascurabile impatto ambientale in ragione:

- *della sua localizzazione, nell'ambito dell'impianto esistente-autorizzato, di cui costituisce un completamento;*
- *della sua tipologia, da riferirsi unicamente ad uno stoccaggio esterno, in un'area già strutturata (dotata di pavimentazione impermeabile e resistente, di impianti di raccolta, trattamento e regimentazione acque meteoriche e di idoneo impianto antincendio);*
- *dell'invarianza in merito sia alla tipologia di operazioni effettuate che alla potenzialità rispetto alla situazione in essere/autorizzata;*

- *del solo incremento della capacità di stoccaggio dell'impianto in essere, limitato sostanzialmente ai veicoli messi in sicurezza/trattati;*
- *della compatibilità idraulica dell'intervento con gli adeguamenti "idraulici" previsti (che costituiscono gli unici interventi infrastrutturali in progetto) e, in particolare, dell'assenza di ulteriori contributi di area impermeabile;*
- *dell'assenza di processi che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera;*
- *dell'adeguatezza delle misure di tutela in essere per la protezione del suolo-sottosuolo (pavimentazioni resistenti ed impermeabili e operazioni effettuate su aree idraulicamente compartimentate e presidiate) tanto nelle aree interne (sostanzialmente invariate) quanto nelle aree scoperte e dei sistemi di captazione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento;*
- *dell'assenza di effetti additivi del progetto sulla viabilità esterna, stante la recente approvazione del collegamento tra Via L. di Gallo e il margine sud del complesso impiantistico esistente che permetterà lo sgravio della viabilità ordinaria (Strada Cartigliana - Via Quartierè Prè) dal carico di traffico di movimentazione e in accesso a tutti gli impianti di Autodemolizione Bresolin s.r.l., ivi compresa l'area oggetto del presente progetto;*
- *dell'assenza di macchinari ed attività che potrebbero dar luogo ad emissioni acustiche ulteriori e/o diverse da quelle derivanti dall'attività attualmente svolta (si rammenta che l'attuale impianto di autodemolizione "tradizionale" sostituisce un precedente impianto di trattamento autoveicoli le cui emissioni acustiche erano significativamente superiori);*
- *dell'adeguatezza delle misure di mitigazione dell'interferenza visiva esistenti ovvero dell'assenza di effetti di interferenza sulla visualità.*

Per quanto concerne la localizzazione del progetto, trattasi di una riconversione di un'area attualmente inutilizzata per un suo utilizzo come area di stoccaggio funzionale di un impianto di autodemolizione esistente, avente una superficie (già pavimentata) di circa 7'000 mq, che interessa un ambito produttivo consolidato.

Considerata la tipologia di intervento in progetto, possono essere ragionevolmente trascurati sia gli impatti determinati dalle "azioni di progetto" (non sono previste nuove costruzioni rispetto a quelle esistenti e realizzate in conformità alle autorizzazioni già acquisite), sia quelli determinati dalle "azioni di post-esercizio", poiché un'area di "deposito a cielo aperto" può trovare vari utilizzi, a prescindere dal tipo di attività e quindi eventualmente sopravvivere alla specifica attività di autodemolizione.

Anche per quanto concerne gli impatti determinati dalle "azioni di esercizio", non si possono palesare effetti aggiuntivi rispetto alla situazione esistente; il progetto in parola (che non prevede nuove operazioni rispetto a quelle in essere / autorizzate), ne incrementi di potenzialità, non può infatti determinare alcun significativo impatto aggiuntivo o diverso da quello prodotto dall'attività esistente, già valutato in occasione della precedente procedura di screening.

Le componenti ambientali potenzialmente interessate sono in generale (per qualsivoglia impianto di recupero rifiuti) le seguenti: sistema viario - traffico - trasporti, atmosfera, suolo - sottosuolo - acque sotterranee, idrografia - acque

superficiali, clima acustico, vegetazione - flora - fauna, paesaggio, salute pubblica, attività socio-produttive.

Delle suddette componenti ambientali, l'unica interessata dal progetto in discussione è la componente "idrografia - acque superficiali", in quanto sulle altre non si può palesare alcun effetto additivo rispetto a quelli già valutati in occasione della precedente procedura di screening conclusasi col provvedimento di non assoggettamento a V.I.A. N. 877 del 27/07/10.

In particolare:

- per quanto concerne il sistema viario, non viene previsto alcun incremento del flusso di vettori attuale, limitato ad una ventina di passaggi/giorno; la viabilità sulla Strada Cartigliana (Via Q.re Prè) verrà anzi migliorata a seguito della realizzazione del nuovo innesto diretto (già approvato) fra Via di Gallo e l'impianto di Q.re Prè che consentirà di realizzare un collegamento fra tutte le unità di Autodemolizione Bresolin s.r.l. senza impegnare la rete stradale principale e anche di sfruttare un percorso a senso unico per l'entrata e l'uscita dei vettori dall'impianto in discussione;
- in merito all'atmosfera, si evidenzia come, con lo smantellamento del preesistente impianto di trattamento autoveicoli, sia stata eliminata la relativa sorgente emissiva; per quant'altro, data la tipologia dell'impianto (autodemolizione), sono da escludere emissioni di odori o comunque di gas e/o vapori in quanto non è previsto l'ingresso, il trattamento, la produzione e lo stoccaggio di rifiuti instabili o con componenti organiche putrescibili o volatili e, non essendo previsto alcun aumento di potenzialità dell'impianto esistente, non sono nemmeno prevedibili incrementi o variazioni delle emissioni prodotte dal traffico veicolare (inalterato rispetto all'attuale);
- per quanto concerne la componente suolo - sottosuolo - acque sotterranee, si ricorda che tutte le aree operative sono impermeabilizzate e che rimane esclusa la possibilità di qualsivoglia scarico diretto o indiretto nel suolo/sottosuolo; rispetto alla situazione attuale, si prevede di eliminare anche lo scarico, nell'immediato sottosuolo, delle acque di 2ª pioggia, mantenendo questo recapito soltanto per ragioni di sicurezza, per far fronte a situazioni emergenziali (di eccezionale piovosità), comunque per allontanare un'eccedenza meteorica sicuramente incontaminata (la cosiddetta eventuale "terza pioggia");
- in merito al clima acustico, si evidenzia come l'impianto non comprenda alcuna sorgente acustica fissa esterna, essendo (già) state eliminate le sorgenti (significative) di rumore proprie del preesistente impianto di trattamento autoveicoli; il progetto non prevede nemmeno alcuna significativa variazione delle sorgenti mobili (vettoriamento e movimentazione interna); per quant'altro si rimanda alla Valutazione dell'Impatto Acustico esterno argomento dell'*Elaborato D*;
- per quanto concerne la componente vegetazione - flora - fauna, non prevedendo alcuna (ulteriore) sottrazione di porzioni di suolo agricolo, nessuna nuova costruzione e nessun sostanziale diverso utilizzo del sito esistente, non si prevede nemmeno alcuna incidenza del progetto che non sia già stata valutata in occasione della precedente procedura di screening; si evidenzia peraltro che

il sito in discussione non è di particolare valenza naturalistica (in relazione all'infrastruttura presente) e nel sito medesimo non sono presenti specie animali e/o vegetali di particolare pregio (anche per la carenza di habitat adatti al loro inserimento); è tuttavia il caso di osservare che la fascia alberata perimetrale già realizzata potrebbe favorire l'insediamento di talune specie animali, almeno quelle non particolarmente sensibili al disturbo antropico;

- date le caratteristiche dei rifiuti gestiti e la tipologia dell'impianto, si possono ragionevolmente escludere effetti negativi sulla salute pubblica, tanto quanto si può escludere l'emissione di sostanze tossiche, di fumi, di rumore e di radiazioni (ionizzanti e non); con particolare riferimento alle radiazioni, trattandosi di autoveicoli, è esclusa la presenza di materiali radioattivi ai sensi del D.Lgs. N. 230/90; infine, l'impianto non dà luogo ad emissioni aeriformi e ad emissioni acustiche significative e l'attività esistente (così come la precedente, peraltro quella produttiva di emissioni di fumi e di rumore) non ha mai dato luogo ad inconvenienti di sorta;
- considerato infine che l'intervento in progetto non comporta alcun aggravio sulle componenti traffico veicolare, rumore, qualità dell'aria e dell'acqua e che non è prevista alcuna modifica del tipo di attività svolta né del tipo di utenza servita, non sono prevedibili nemmeno effetti sulle attività socio-produttive presenti nell'ambito del sito in esame.

Più articolata, pur con le medesime conclusioni, appare la valutazione rispetto alla componente paesaggio, anche questa comunque considerata in occasione della precedente procedura di screening con uno specifico documento: "Relazione paesaggistica e interventi di mitigazione ambientale", di cui si riportano i seguenti passaggi significativi:

*"dalla lettura degli elementi connotanti il territorio emergono paesaggi diversificati tra loro: brani di campagna aperta verso settentrione e a ridosso dell'argine del Brenta, ben distinti dalla restante porzione di territorio più o meno densamente urbanizzato.*

*Il contesto paesaggistico entro cui si inserisce l'intervento progettato (intervento che si rammenta, è analogo nella sostanza a quanto in progetto) risulta pertanto frammentato e povero di elementi qualitativamente importanti; il territorio agricolo residuo rappresentato dall'area in oggetto, di scarsa qualità paesaggistica, ...*

Infatti, l'area interessata dal progetto ed il contesto che la circonda sono caratterizzati dalla presenza di attività produttive e da significative infrastrutture viarie di collegamento strategico. Ne consegue che, per il progetto proposto, la capacità di assorbimento visuale appare non discostata da quella del precedente progetto (area logistica), senza una diminuzione sostanziale della qualità visiva.

In considerazione della destinazione attribuita all'area ed in funzione della consistenza del progetto, che non prevede alcuna nuova struttura in elevazione, non si ravvisano condizioni di alterazione o di distruzione di caratteri connotativi del paesaggio antropico attuale.

L'interferenza visiva, determinata dalla "potenza" dei depositi in progetto (pari a

soltanto 2 unità sovrapposte, anziché le usuali 3 unità degli impianti di autodemolizione), risulta confrontabile, se non inferiore, a quella dell'originaria area logistica che comunque prevedeva lo stazionamento e la movimentazione di mezzi (autoarticolati e container scarrabili) di altezza paragonabile se non superiore a quella del deposito ora previsto.

Dal punto di vista ambientale le misure di mitigazione in essere / già realizzate consentono in definitiva di escludere con evidenza scientifica l'assenza di qualsivoglia interferenza visiva all'esterno del sito e men che meno una alterazione dei caratteri connotativi del paesaggio percepibile.

Per questo specifico aspetto si rimanda all'**Elaborato F**: "*Documentazione fotografica e studio della visualità*" e alle sezioni esemplificative dimostranti l'assenza di interferenza visiva a breve e a lungo raggio.

Per quanto riguarda la tutela dei "*siti di particolare interesse*", in considerazione della distanza e delle caratteristiche dell'intervento in progetto, è da ritenersi escluso ogni possibile incremento degli impatti sulle componenti ambientali, degli habitat e delle specie presenti nel più vicino sito SIC/ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta" rispetto a quanto già valutato e assentito in sede di screening della *ex area logistica*. Per questo aspetto si rimanda alla *dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza* dove, richiamandosi al precedente documento di V.Inc.A., si ribadisce l'invarianza degli impatti rispetto alla Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., conclusasi con provvedimento di esclusione N.877 del 27/07/10 per l'ex area logistica.

L'unico effettivo "differenziale ambientale", rispetto a quanto già valutato in occasione della precedente procedura di screening, riguarda la componente acque superficiali, poiché il progetto in discussione prevede lo scarico di tutte le acque di dilavamento della superficie impermeabile (dell'ex area logistica da convertire in area di deposito autoveicoli) nella Roggia Bernarda e non soltanto della prima pioggia come attualmente avviene.

La scelta di progetto è sicuramente conservativa (sotto il profilo ambientale) rispetto all'ipotesi di continuare a scaricare la seconda pioggia nell'immediato sottosuolo, ma va tuttavia osservato che questa seconda opzione non sarebbe (per i potenziali effetti) comunque equiparabile all'esistente, stanti le diverse (più gravose) condizioni "di dilavamento" di un'area di deposito autoveicoli rispetto a quelle di un'area logistica. Ne consegue che la scelta operata risulta in qualche modo obbligata, volendo ricorrere ad un recettore meno sensibile del sottosuolo (nello specifico da tutelare particolarmente) e data l'assenza di recettori (come la pubblica fognatura) meno vulnerabili delle acque superficiali.

L'aspetto dello scarico in relazione al recettore individuato (le acque superficiali) deve in definitiva essere valutato sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

Sotto il profilo quantitativo, gli apprestamenti previsti e, in particolare, la realizzazione di una (nuova) vasca di accumulo (e laminazione) da 200 mc sono tali da garantire l'invarianza idraulica rispetto alla massima portata (recapitata nel corso d'acqua) già autorizzata dal Consorzio di Bonifica competente, come si

evince dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica argomento dell'*Elaborato C* (al quale si rimanda per eventuali approfondimenti).

Sotto il profilo qualitativo, il previsto adeguamento dell'impianto di trattamento (descritto al *paragrafo 2.2.1*) che prevede (per la totalità delle acque corrivate):

- il trattamento continuo di decantazione e di disoleazione statiche,
- il trattamento ulteriore di disoleazione spinta (di sicurezza) mediante filtri a coalescenza,

è tale da garantire il conseguimento del rispetto dei limiti di accettabilità della Tab. 3 - 1<sup>a</sup> colonna dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. prescritti per lo scarico in acque superficiali (la Roggia Bernarda).

Per quanto sopra l'impatto determinato dalla conversione dell'ex area logistica in area di deposito autoveicoli sulla componente acque superficiali, con gli apprestamenti previsti dal progetto proposto, è da considerarsi lieve.

Nella tabella sottoriportata si fornisce un riepilogo delle principali valutazioni effettuate.

Fattori di impatto	Componenti ambientali potenzialmente interessate	Impatto aggiuntivo rispetto alla situazione approvata
Traffico veicolare pesante	Atmosfera	nullo
	Viabilità	positivo <sup>(1)</sup>
	Clima acustico	nullo
	Salute pubblica	nullo
Emissioni aeriformi	Atmosfera	nullo
	Salute pubblica	nullo
Emissioni acustiche	Clima acustico	nullo
Interferenza visuale	Paesaggio	nullo
Scarichi (di acque meteoriche di dilavamento)	Sottosuolo / acque sotterranee	positivo <sup>(2)</sup>
	Acque superficiali	lieve

<sup>(1)</sup>: in ragione del previsto collegamento diretto da Via L. di Gallo.

<sup>(2)</sup>: in ragione dell'eliminazione dello scarico nell'immediato sottosuolo (salvo che in circostanze eccezionali).

Risulta in conclusione possibile affermare che la realizzazione del progetto proposto (di conversione dell'ex area logistica in area di deposito autoveicoli) determina un impatto aggiuntivo, se non nullo, complessivamente trascurabile e che pertanto le misure di mitigazione degli impatti in essere e previste sono sufficienti a garantire la tutela dell'ambiente e della popolazione.

L'Estimatore  
- ing. Ruggero Rigoni -



N. .... 87 ..... di reg.

del .... 25 FEB. 2004 .....



# PROVINCIA DI VICENZA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

\*\*\*\*

L'anno duemilaquattro il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 10,00 la Giunta Provinciale, appositamente convocata, si è radunata nella residenza provinciale, presenti/assenti i seguenti componenti:

		Presente	Assente
DAL LAGO Manuela	Presidente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FONTANELLA Giuliana	Vicepresidente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ASSIRELLI Tonino	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BASSO Modesto	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BATTILOTTI Leone	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BATTISTELLA Rocco	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CIAMBETTI Roberto	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FORMENTON Walter	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONDARDO Antonio	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SECCO Dino	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TESTOLIN Alessandro	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZANCHETTA Galdino	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZERBARO Luciano	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale *Dott. Gerolamo Sparaco*

\*\*\*\*\*

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza in conformità dell'art. 41 dello Statuto Provinciale, invita i membri della Giunta a deliberare in ordine alla proposta avente ad

**OGGETTO: D.LGS. 22/97 - L.R. 3/2000 - AUTODEMOLIZIONE BRESOLIN SRL DI BASSANO DEL GRAPPA - APPROVAZIONE PROGETTO DI AMPLIAMENTO E PROGETTO AREA DI STOCCAGGIO AUTO FUNZIONALE ALL'IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE ESISTENTE.**

OGGETTO: D.LGS. 22/97 - L.R. 3/2000 - AUTODEMOLIZIONE BRESOLIN SRL DI BASSANO DEL GRAPPA - APPROVAZIONE PROGETTO DI AMPLIAMENTO E PROGETTO AREA DI STOCCAGGIO AUTO FUNZIONALE ALL'IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE ESISTENTE.



L'Assessore all'Ambiente Dott. Walter Formenton sottopone all'approvazione il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la richiesta presentata dalla società Autodemolizioni Bresolin srl volta ad ottenere l'approvazione dei progetti relativi ai seguenti interventi:

- a) ampliamento dell'esistente impianto di autodemolizione già approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1324 del 21.4.1998;
- b) realizzazione di un'area di stoccaggio funzionale all'impianto di cui sopra.

Considerato che l'impianto di autodemolizione già approvato è sito in area al confine Sud del Comune di Bassano del Grappa, in zona individuata dal vigente PRG all'interno di un PIP, accessibile attraverso via L. Di Gallo innestata nella strada comunale Cartigliana, catastalmente censita al Foglio 17 mappale 241 - 254 - 256 - 279 con estensione di ca. 7.400 mq di cui ca. 1.970 coperti;

Rilevato che il progetto di ampliamento riguarda l'accorpamento e successiva modifica di un fabbricato già carrozzeria, sito in area catastalmente censita al Foglio 17 mappale 295 con superficie di 590 mq di cui 404 costituiti dal capannone e i restanti 186 mq aree tettoiate in un lotto di estensione pari a 1282 mq;

Considerato altresì che l'allestimento dello stoccaggio, che affianca l'intervento di ampliamento, riguarda un'area con estensione di 8.190 mq (7645 mq stoccaggio + zona fascia verde), catastalmente censita al Foglio 17 mappale 74 - 181, classificata dal PRG come "zona agricola", che si colloca in stretta vicinanza, sul lato Sud e sul lato Est, a zone produttive esistenti;

Rilevato che la richiesta di cui sopra è stata recepita agli atti di questa Amministrazione in data 8.7.2003 con prot. n. 33732;

Dato atto che con nota n. 44934 del 15.9.2003 si è dato avvio di procedimento convocando la riunione tecnica preliminare di cui all'art. 23 della L.R. 3/2000 per il giorno 23.9.2003, regolarmente tenutasi;

Rilevato che il provvedimento di approvazione sostituisce visti, pareri e concessioni di altri Enti e in particolare autorizzazione/concessione edilizia;

Preso atto che il Comune, tramite lo Sportello Unico, secondo la procedura delineata da questa Amministrazione con delibera n. 538 del 19.10.2000 per l'approvazione dei progetti che comportano variante urbanistica, ha provveduto a dare evidenza del procedimento in corso, fissando quale termine ultimo per la presentazione di osservazioni 30 giorni dal 25.11.2003;

OGGETTO: D.LGS. 22/97 - L.R. 3/2000 - AUTODEMOLIZIONE BRESOLIN SRL DI BASSANO DEL GRAPPA - APPROVAZIONE PROGETTO DI AMPLIAMENTO E PROGETTO AREA DI STOCCAGGIO AUTO FUNZIONALE ALL'IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE ESISTENTE.



Dato atto che la società ha autonomamente acquisito i nulla osta del competente ufficio regionale del Genio Civile;

Rilevato che i due interventi sono stati sottoposti alla valutazione della Commissione Tecnica per l'Ambiente, facente funzione di conferenza di servizi ai sensi del D.Lgs. 22/97 e della L.R. 3/2000, nella riunione del 13.2.2004, e che la stessa ha espresso parere favorevole indicando la necessità che i singoli stralci funzionali siano oggetto di collaudo funzionale, fermo restando che, ad avvenuta realizzazione di tutti gli interventi proposti, si proceda alla verifica funzionale dell'impianto nel suo insieme;

Ritenuto di condividere e far proprio il parere espresso dalla CTPA di cui sopra;

Vista la L.R. n.03/2000;

Visto il D.Lgs. 22/1997;

Visto l'art.19 del D.LGS.267/2000;

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla deliberazione nn.39644/396 del 20/07/2000, la competenza per l'approvazione degli impianti di cui sopra, rientra tra le competenze della Giunta;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Preso atto del parere favorevole per la regolarità tecnica espresso ed inserito ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 e del visto di conformità del Segretario generale di cui all'art.1, lett. c) - Decreto presidenziale del 28.08.2002 nn. 45173/28;

## DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97 e art. 24 della L.R. 3/2000, i progetti presentati dalla società Autodemolizione Bresolin srl relativi:
  - a) all'ampliamento dell'impianto esistente già approvato con DGRV n.1324 del 21.4.1998;
  - b) alla realizzazione di un'area di stoccaggio auto funzionale all'impianto di autodemolizione;
2. di dare atto che il presente provvedimento costituisce variante urbanistica per l'area attualmente classificata come "area agricola" ed individuata in premessa e sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, concessioni, autorizzazioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali. Resta fermo l'impegno ad assolvere al pagamento di eventuali oneri di concessione dovuti al Comune e di cui si dovrà dare evidenza contestualmente alla comunicazione di inizio lavori; per tale aspetto la società rimane impegnata a rapportarsi col Comune di Bassano del Grappa;

OGGETTO: D.LGS. 22/97 - L.R. 3/2000 - AUTODEMOLIZIONE BRESOLIN SRL DI BASSANO DEL GRAPPA - APPROVAZIONE PROGETTO DI AMPLIAMENTO E PROGETTO AREA DI STOCCAGGIO AUTO FUNZIONALE ALL'IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE ESISTENTE.



3. di autorizzare la realizzazione degli interventi e l'esercizio provvisorio con le modalità previste dall'art. 25 della L.R. 3/2000, con obbligo di procedere al collaudo di ogni stralcio e alla verifica di funzionalità dell'intero impianto una volta ultimati gli interventi previsti;
4. di trasmettere il presente provvedimento al legale rappresentante della società Autodemolizioni Bresolin srl unitamente ad una copia del progetto vistata, al Sindaco del Comune di Bassano del Grappa, al Dirigente del Dipartimento Provinciale ARPAV, al Dirigente la Direzione Regionale per l'ambiente, al Dirigente dell'Osservatorio regionale rifiuti di Castelfranco.

La su estesa proposta viene approvata a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile con separata espressa votazione unanime.

OGGETTO: D.LGS. 22/97 - L.R. 3/2000 - AUTODEMOLIZIONE BRESOLIN SRL DI BASSANO DEL GRAPPA - APPROVAZIONE PROGETTO DI AMPLIAMENTO E PROGETTO AREA DI STOCCAGGIO AUTO FUNZIONALE ALL'IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE ESISTENTE.



Allegati n. \_\_\_\_\_ pag. \_\_\_\_\_

Allegati n. \_\_\_\_\_ pag. \_\_\_\_\_

Allegati n. \_\_\_\_\_ pag. \_\_\_\_\_

ESTENSORE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Data: 23.2.04

Zocco / Olivero

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data: 23.2.04

Zocco

\*\*\*\*\*

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE**

(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 78 agosto 2000, n. 267).

Parere  FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE per la regolarità tecnica

Data: 23-02-04

IL DIRIGENTE

M. P. P.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Zocco

Parere  FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE per la regolarità contabile

Data:

\_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE CAPO DIPARTIMENTO

\_\_\_\_\_

**VISTO DI CONFORMITÀ ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI**

Visto  DI CONFORMITÀ  
 DI NON CONFORMITÀ alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti

Data: 24/02/2004

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

OGGETTO: D.LGS. 22/97 - L.R. 3/2000 - AUTODEMOLIZIONE BRESQUIN SRL DI BASSANO DEL GRAPPA - APPROVAZIONE PROGETTO DI AMPLIAMENTO E PROGETTO AREA DI STOCCAGGIO AUTO FUNZIONALE ALL'IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE ESISTENTE.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Prof. Manuela Dal Lago

Ass. LOCCO BATTISTELLA

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gerolamo Sparacio

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto che la retrostante deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia per gg. 15 dal 02 MAR. 2004 al n. 833

Vicenza, li 02 MAR 2004

IL SEGRETARIO GENERALE  
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Certifico che la deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza reclami né opposizioni.

La stessa è stata trasmessa:

alla Prefettura ai sensi della normativa vigente in data \_\_\_\_\_

è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi della normativa vigente.

Vicenza, li

IL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: D.LGS. 22/97 - L.R. 3/2000 - AUTODEMOLIZIONE BRESOLIN SRL DI BASSANO DEL GRAPPA - APPROVAZIONE PROGETTO DI AMPLIAMENTO E PROGETTO AREA DI STOCCAGGIO AUTO FUNZIONALE ALL'IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE ESISTENTE.



## **PROVINCIA DI VICENZA**

*Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243*

### **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale**

**N. 116 DEL 25/06/2014**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 11:00 il Commissario Straordinario ATTILIO SCHNECK, con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE ANGELO MACCHIA

nell'esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Provinciale adotta la deliberazione di seguito riportata:

**OGGETTO: SOCIETA' AUTODEMOLIZIONE BRESOLIN SRL. PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEGLI IMPIANTI DI AUTODEMOLIZIONE, SITI IN VIA L. DI GALLO 8/10 E 17 ED IN VIA QUARTIERE PRE' 50 IN COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA. APPROVAZIONE.**

OGGETTO: SOCIETA' AUTODEMOLIZIONE BRESOLIN SRL. PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEGLI IMPIANTI DI AUTODEMOLIZIONE, SITI IN VIA L. DI GALLO 8/10 E 17 ED IN VIA QUARTIERE PRÈ 50 IN COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA. APPROVAZIONE.

**Premesso che:**

- con provvedimento n° 100 del 17.07.2012, prot. n° 54230, è stato autorizzato all'esercizio l'impianto di autodemolizione della Soc. Autodemolizione Bresolin Srl, sito in Via L. di Gallo 8/10, nel comune di Bassano del Grappa;
- con provvedimento n° 101 del 17.07.2012, prot. n° 54232, è stato autorizzato all'esercizio l'impianto di autodemolizione con messa in riserva di rifiuti speciali, non pericolosi, della Soc. Autodemolizione Bresolin Srl, sito in Via L. di Gallo 17, nel comune di Bassano del Grappa;
- con provvedimento n° 102 del 17.07.2012, prot. n° 54234, è stato autorizzato all'esercizio l'impianto di autodemolizione con messa in riserva e recupero, di rifiuti speciali, non pericolosi, della Soc. Autodemolizione Bresolin Srl, sito in Via Quartiere Prè, 50, nel comune di Bassano del Grappa (nella configurazione presentata in data 13.04.2011 con prot. n° 27013, ed aggiornata con la documentazione agli atti con prot. n° 12979 del 17.02.2012);

Dato atto che con documentazione datata 11.02.2014, assunta al protocollo Provinciale con il n° 10448, la Società in indirizzo ha presentato istanza per una riorganizzazione complessiva dei propri impianti che prevede sostanzialmente i seguenti interventi:

- lo smontaggio e la rimozione dell'impianto di trattamento (macinazione) autoveicoli di Via Q.re Prè e la riconversione della struttura ad impianto di autodemolizione tradizionale, senza variare la potenzialità di trattamento massima autorizzata, ma con un incremento delle capacità di stoccaggio.
- la riorganizzazione dell'impianto di Via di Gallo n° 8/10 per destinarlo ad autodemolizione specializzata nel recupero di ricambi di qualità da autoveicoli non avviati alla semplice rottamazione;
- la riorganizzazione dell'impianto di Via di Gallo n° 17 per destinarlo esclusivamente a magazzino ricambi e ad area di deposito autoveicoli messi in sicurezza di supporto all'impianto di Via di Gallo n° 8/10;

Considerato che il progetto presentato dalla Società AUTODEMOLIZIONE BRESOLIN Srl è stato esaminato in data 29 maggio 2014 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 23 della L. R. 3/2000 e della D.G.P. 55509/538 del 19.10.2000, e che la stessa ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del progetto;

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Rilevato che il presente provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni;

Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che *“Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la*

*Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.”;*

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.M. 13.01.2003, n° 36 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L. R. del Veneto del 21.01.2000, n° 3 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L. R. del Veneto del 16.08.2007, n° 20;

Vista la L. R. del Veneto del 16.02.2010, n° 11;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2166 del 11.07.2006;

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n° 2229 del 20.12.2011 e n° 346 del 19.03.2013;

Visti l'art. 48 del D. Lgs. n° 267/2000 e l'art. 33 dello Statuto Provinciale, che disciplinano le competenze della Giunta.

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla deliberazione n° 39644/396 del 20.07.2000, l'approvazione degli impianti di cui sopra rientra tra le competenze della Giunta.

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 12/02/2013, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015;

Acquisito ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 06/06/2012;

Visto il D.P.R. del 31 maggio 2012;

Visto il D.L. n° 201 del 06.12.2011, art. 23, comma 20, convertito con Legge n° 214 del 22.12.2011;

Visto l'art. 141 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Nell'esercizio delle competenze proprie della Giunta Provinciale di cui all'art. 48 del D.Lgs. n° 267/2000;

## **DELIBERA**

1. Di approvare il progetto presentato dalla Società AUTODEMOLIZIONE BRESOLIN Srl relativo alla riorganizzazione complessiva dei propri impianti di autodemolizione siti in via L. di Gallo 8/10, 17 e in via Quartiere Prè 50 in comune di Bassano del Grappa, come descritto nel parere n° 02/0514 espresso in data 29 maggio 2014 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle relative prescrizioni e condizioni.
2. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 178 e 208, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 24, comma 2, della L.R. 3/2000 e loro ss.mm.ii. limitatamente allo svolgimento e alla permanenza, nel sito in questione, dell'attività oggetto del presente provvedimento.
3. Di evidenziare al proponente il rispetto dei seguenti obblighi:



- a) i lavori per l'allestimento dei siti, nella configurazione approvata dalla C.T.P.A. in data 29.05.2014, dovranno iniziare entro 12 mesi e gli impianti dovranno essere messi in esercizio entro 36 mesi, pena la decadenza della presente Deliberazione (art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000 e ss.mm.ii.).
  - b) l'avvio degli impianti, nella configurazione approvata dalla C.T.P.A. in data 29.05.2014, sono subordinati alla presentazione alla Provincia della dichiarazione scritta del direttore lavori, attestante la realizzazione delle opere in conformità al progetto approvato, nonché delle prescrizioni individuate dalla C.T.P.A. con proprio parere n° 04/0514 del 29.05.2014;
  - c) ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Vicenza, al Comune di Bassano del Grappa e al Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V.
4. Di informare la Società che il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse nella presente Deliberazione e nell'allegato parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, comporta l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n° 152 e ss.mm.ii., nonché delle sanzioni di cui all'art. 256 del medesimo D.Lgs.
  5. Di consegnare copia del presente provvedimento al Legale Rappresentante della Società AUTODEMOLIZIONE BRESOLIN Srl con sede legale in via L. di Gallo, 17 in comune di Bassano del Grappa (VI).
  6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco *pro tempore* del Comune di Bassano del Grappa, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., al Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso, al Consorzio di Bonifica "Brenta" di Cittadella (PD).
  7. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. come modificato dal D.L. 174/12).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La su estesa proposta è approvata con voti unanimi espressi nei modi di legge.

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di 165 giorni (ID PROC. N. 35).

---

*Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Filippo Squarcina.*

---

Sottoscritto dal  
**COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**ATTILIO SCHNECK**  
con firma digitale

Sottoscritto dal  
**SEGRETARIO GENERALE**  
**ANGELO MACCHIA**  
con firma digitale



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA  
proposta n. 590/2014

---

**OGGETTO: SOCIETA' AUTODEMOLIZIONE BRESOLIN SRL. PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEGLI IMPIANTI DI AUTODEMOLIZIONE, SITI IN VIA L. DI GALLO 8/10 E 17 ED IN VIA QUARTIERE PRE' 50 IN COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA. APPROVAZIONE.**

---

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
(ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 06 giugno 2012)

Favorevole      ( ) Contrario

.....

Vicenza, 24/06/2014

**Sottoscritto dal Segretario  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA  
proposta n. 590/2014

---

**OGGETTO: SOCIETA' AUTODEMOLIZIONE BRESOLIN SRL. PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEGLI IMPIANTI DI AUTODEMOLIZIONE, SITI IN VIA L. DI GALLO 8/10 E 17 ED IN VIA QUARTIERE PRE' 50 IN COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA. APPROVAZIONE.**

---


PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
(ai sensi dell'art. 49 e 147 bis 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Favorevole       Contrario

.....

Vicenza, 20/06/2014

**Sottoscritto dal Dirigente  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**



# PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA

Uffici: Palazzo Franceschini - Folco, Contrà S. Marco, 30 - 36100 VICENZA

## COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE

(LEGGE REGIONALE N°33/85, ART. 14)

### AUTODEMOLIZIONE BRESOLIN S.R.L.

**SITI DI BASSANO DEL GRAPPA, VIA DI GALLO 8/10 E 17; VIA QUARTIERE PRÈ, 50**

**PARERE N° 02/0514**

La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 23 della L.R. 3/2000 e della D.G.P. 55509/538 del 19.10.2000, a seguito di convocazione il giorno **29 maggio 2014** alle ore 9.00, presso gli uffici della Sede di Contrà Gazzolle 1, esamina il progetto presentato.

#### **Premesso che:**

- con provvedimento n° 100 del 17.07.2012, prot. n° 54230, è stato autorizzato all'esercizio l'impianto di autodemolizione della Soc. Autodemolizione Bresolin Srl, sito in Via L. di Gallo 8/10, nel comune di Bassano del Grappa;
- con provvedimento n° 101 del 17.07.2012, prot. n° 54232, è stato autorizzato all'esercizio l'impianto di autodemolizione con messa in riserva [R13] di rifiuti speciali, non pericolosi, della Soc. Autodemolizione Bresolin Srl, sito in Via L. di Gallo 17, nel comune di Bassano del Grappa;
- con provvedimento n° 102 del 17.07.2012, prot. n° 54234, è stato autorizzato all'esercizio l'impianto di autodemolizione con messa in riserva [R13] e recupero [R4], di rifiuti speciali, non pericolosi, della Soc. Autodemolizione Bresolin Srl, sito in Via Quartiere Prè, 50, nel comune di Bassano del Grappa (nella configurazione presentata in data 13.04.2011 con prot. n° 27013, ed aggiornata con la documentazione agli atti con prot. n° 12979 del 17.02.2012);

Con documentazione datata 11.02.2014, assunta al protocollo Provinciale con il n° 10448, la Società in indirizzo ha presentato istanza per una riorganizzazione complessiva dei propri impianti che prevede i seguenti interventi:

- lo smontaggio e la rimozione dell'impianto di trattamento autoveicoli di Via Q.re Prè e la riconversione della struttura ad impianto di autodemolizione tradizionale (sfruttando il capannone esistente e l'area pavimentata a nord), finalizzato alla rottamazione di autoveicoli per la produzione di carcasse pressate, senza variare la potenzialità di trattamento massima autorizzata (pari a 85 t/giorno), ma con un incremento delle capacità di stoccaggio.
- la riorganizzazione dell'impianto di Via di Gallo n° 8/10 per destinarlo ad autodemolizione (definita "nobile"), specializzata nel recupero di ricambi di qualità da autoveicoli non avviati alla semplice rottamazione, in altre parole, dagli autoveicoli non destinati all'impianto (riconvertito) di Via Q.re Prè;
- la riorganizzazione dell'impianto di Via di Gallo n° 17 per destinarlo a magazzino ricambi e ad area (esterna) di deposito autoveicoli messi in sicurezza di supporto all'impianto di Via di Gallo nn. 8/10; l'intervento prevede quindi, per questo impianto, l'eliminazione del settore conferimento e la rimozione di tutta l'impiantistica utilizzata per la messa in sicurezza e il trattamento degli autoveicoli.

### ***Applicazione della Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e della verifica di assoggettabilità.***

Il progetto in argomento è già stato sottoposto ad una valutazione preliminare da parte dell'Ufficio V.I.A. Provinciale competente che - con nota n° 76194 del 22.10.2013 - si è espresso con un parere di non sostanzialità delle modifiche prospettate, ai fini dell'attivazione di nuove e/o ulteriori procedure di verifica di assoggettabilità;

### **Breve descrizione dei siti e delle attività - confronto tra stato attuale e stato di progetto:**

#### **Impianto di Via di Gallo n. 17:**

- capannone con una superficie coperta di 830 m<sup>2</sup> (lato ovest), con strutture parte in c.a.p. e parte in acciaio, sviluppato su un unico piano fuori terra, dotato di pavimentazione in cemento armato, destinato a "settore di conferimento" (350 m<sup>2</sup>) e "settore di messa in sicurezza, demolizione e smontaggio" (450 m<sup>2</sup>) di autoveicoli;
- capannone con superficie coperta di 2'200 m<sup>2</sup>, addossato al precedente, con struttura prevalentemente in c.a., sviluppato su due piani fuori terra e piano interrato, destinato a deposito/magazzino pezzi di ricambio e comprendente anche la palazzina uffici;
- area scoperta di circa 5'630 m<sup>2</sup>, pavimentata con massetto di calcestruzzo armato, destinata in gran parte a deposito indifferenziato di veicoli "messi in sicurezza" e "trattati" e per la parte restante a deposito (entro container coperti a tenuta) di rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione ed anche a messa in riserva (pure entro container coperti a tenuta) di rifiuti conferiti da altri impianti di autodemolizione / autofficine / autocarrozzerie.

*Per tale sito viene prevista la rimozione di tutta l'impiantistica presente nel capannone destinato al "conferimento" ed alla "messa in sicurezza, demolizione e smontaggio" autoveicoli; il capannone sarà infatti destinato a magazzino ricambi, come il fabbricato adiacente.*

*L'area esterna pavimentata verrà quasi completamente adibita a deposito di autoveicoli messi in sicurezza e trattati, rimuovendo i container esterni attualmente destinati al deposito dei rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione, per destinare la superficie così liberata (anch'essa) a deposito di autoveicoli messi in sicurezza e trattati; si conferma invece l'area di messa in riserva (entro container) dei rifiuti conferiti da altri impianti di autodemolizione / autofficine / autocarrozzerie.*

**Gestione delle acque reflue:** l'area esterna pavimentata è presidiata da un sistema di captazione delle acque meteoriche di dilavamento realizzato mediante caditoie all'uopo raccordate, da appositi collettori di esaurimento, ad un manufatto decantatore-disoleatore, interrato. Le acque trattate vengono recapitate nel collettore fognario delle acque bianche che serve la lottizzazione, così come le acque meteoriche della copertura del magazzino ricambi. Le acque meteoriche della copertura del capannone adibito a "conferimento" e "messa in sicurezza, demolizione e smontaggio" vengono invece scaricate in pozzo perdente. Al manufatto decantatore-disoleatore è raccordata una vasca interrata, di laminazione, a cui affluiscono, oltre alle acque meteoriche dell'area scoperta, anche le acque meteoriche di "troppo pieno" della copertura del magazzino ricambi (che, in caso di eventi meteorici intensi, non riescono ad essere esaurite direttamente dal collettore fognario).

Le acque meteoriche scolanti dall'area scoperta pavimentata a retro del capannone sono intercettate da una caditoia e sollevate, mediante apposita stazione di pompaggio, alla rete di esaurimento di cui sopra. Per ragioni di sicurezza (avaria della pompa o precipitazioni di eccezionale intensità) la vasca di sollevamento è dotata di "troppo pieno" con scarico diretto (a gravità) nella rete fognaria della lottizzazione.

*La modalità di gestione delle acque di dilavamento rimane invariata.*

#### **Capacità di stoccaggio:**

- 15 t. (pari a 15 autoveicoli) di rifiuti pericolosi (C.E.R. 16.01.04\*) e/o non pericolosi (C.E.R. 16.01.06) in ingresso – *situazione eliminata.*
- 550,95 t. di rifiuti, di cui 11 t. di rifiuti pericolosi, prodotti dall'attività di autodemolizione – *dato modificato in 453,05 t. di rifiuti non pericolosi costituiti esclusivamente da "autoveicoli bonificati".*
- 46 t di rifiuti costituiti da componenti rimossi da autoveicoli (C.E.R. 16.01.03, 16.01.19, 16.01.20 e 16.08.01), in ingresso all'impianto (R13) – *dato invariato.*

### **Impianto di Via di Gallo n. 8/10:**

- area coperta (dalla pensilina della rampa di accesso alla copertura) destinata allo stoccaggio (in contenitori appositi) dei rifiuti liquidi e degli accumulatori prodotti dalle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli, comprendente anche una piazzola di lavaggio;
- area scoperta, pavimentata con massetto di calcestruzzo armato, in parte destinata a “settore di conferimento” (circa 350 mq) e a deposito indifferenziato di veicoli “messi in sicurezza” e “trattati” (circa 300 mq); in quest’area si trovano anche una pressa oleodinamica (per la compattazione delle carcasse bonificate) con annesso deposito delle carcasse pressate e vari container coperti a tenuta, utilizzati per il deposito dei rifiuti solidi prodotti dall’attività di autodemolizione; in area scoperta trovasi anche l’attrezzatura “Vacuumgas” di estrazione/esaurimento dei gas combustibili contenuti nelle bombole degli autoveicoli alimentati a metano o a GPL.

Tutto il capannone è pavimentato con massetto di calcestruzzo armato tirato al quarzo. Il settore di messa in sicurezza è idraulicamente compartimentato per la raccolta indipendente di spanti/colaticci; in particolare, l’area è sagomata con opportune pendenze a formare un bacino dal quale eventuali liquidi percolati sul pavimento vengono corrivati ad una canaletta e convogliati ad un apposito pozzetto di raccolta a tenuta a doppio contenitore (con intercapedine di controllo) realizzato all’esterno del capannone.

*Per tale sito non è prevista alcuna sostanziale modifica, salvo considerare una marginale redistribuzione delle aree esterne di stoccaggio autoveicoli.*

*Non sono previste né si rendono necessarie modifiche dei sistemi di captazione e raccolta dei colaticci all’interno del capannone e nemmeno di quelli di captazione, trattamento e scarico delle acque meteoriche, dato che non sussistono in tal senso condizioni diverse da quelle oggetto dell’autorizzazione in essere.*

#### **Capacità di stoccaggio:**

- 123 t (pari a 123 autoveicoli) di rifiuti pericolosi (C.E.R. 16 01 04\*) e/o non pericolosi (C.E.R. 16 01 06) in ingresso – *dato modificato in riduzione a 122 t. (pari a 122 autoveicoli).*
- **523,2 t** di rifiuti, di cui **43,230 t** di rifiuti pericolosi, prodotti dall’attività di autodemolizione – *dato invariato*

### **Impianto di Via Q.re Prè 50:**

- capannone, avente superficie coperta pari a 1’914 mq, sviluppato su un unico piano fuori terra, realizzato con strutture portanti in c.a.p. e pavimentato con massetto di cemento armato, in cui si trovano: l’impianto di trattamento autoveicoli (linea di macinazione e selezione metalli), le “pertinenze operative” dell’impianto stesso - ossia le aree di messa in riserva dei rifiuti da recuperare (autoveicoli da cesoiare, carcasse pressate in pacchi e autoveicoli cesoiati), le aree di deposito delle M.P.S. prodotte (“proler” e metalli non ferrosi) e quelle di stoccaggio dei rifiuti residuati dal processo di recupero (fluff); i locali di servizio per il personale addetto sono dislocati in un box prefabbricato addossato alla parete del capannone - lato sud;
- area di pertinenza scoperta, completamente pavimentata, che si sviluppa attorno al perimetro (per circa 1’100 mq) e a nord del capannone (per circa 2’700 mq), quest’ultima destinata a parcheggio di container scarrabili vuoti e a deposito di ferro e acciaio recuperati (M.P.S. - “proler”) entro container scarrabili;
- area scoperta, idraulicamente compartimentata, destinata allo stoccaggio di autoveicoli messi in sicurezza;
- area “logistica”, di circa 7’500 mq, impermeabilizzata, in corso di realizzazione, funzionale all’impianto, da destinare a parcheggio e alla manovra e sosta dei vettori in ingresso e in uscita. (D.G.P. 67 del 16/02/2010, previo esperimento della Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., conclusasi con il provvedimento di esclusione n. 877 del 27/07/2010)

Tutta la superficie interna del capannone è pavimentata con massetto di calcestruzzo armato tirato al quarzo; il pavimento è sagomato con opportune pendenze trasversali a confluire in una canaletta grigliata longitudinale, di captazione degli eventuali colaticci, afferente ad una vasca di raccolta a tenuta esterna. Gli eventuali colaticci vengono quindi trattenuti nella vasca per essere successivamente aspirati mediante autobotte e allontanati come rifiuti. Le acque meteoriche della copertura vengono scaricate in pozzo assorbente.

*Per questo sito viene previsto:*



- lo smontaggio e la rimozione della linea di macinazione e selezione metalli e di tutti i sistemi ausiliari (in particolare l'impianto di aspirazione e trattamento delle emissioni e i relativi camini);
- la riconversione delle aree e delle strutture di stoccaggio interne per renderle funzionali alla nuova strutturazione impiantistica, ovvero la riconversione ad impianto di autodemolizione "vero e proprio".

L'area interna al capannone verrà adibita a impianto di autodemolizione di tipo "tradizionale"; sarà quindi ricavato un settore di "messa in sicurezza e smontaggio/demolizione" degli autoveicoli, all'uopo allestendo un'isola di bonifica, predisponendo i sistemi di stoccaggio dei rifiuti solidi prodotti dal trattamento, installando una pressa compattatrice delle carcasse bonificate e ricavando un'area di deposito delle carcasse pressate (pacchi).

I rifiuti liquidi aspirati dagli autoveicoli (con l'operazione di messa in sicurezza) verranno stoccati in appositi serbatoi a doppio contenitore installati all'esterno, a ridosso della parete nord del capannone, mentre (pure all'esterno) in prossimità dell'angolo nord-ovest del capannone sarà installata l'attrezzatura "Vacuumgas" (di estrazione / esaurimento dei gas combustibili) e sarà ricavata l'area di deposito dei serbatoi gas-liquido.

L'area pavimentata a nord del capannone, idraulicamente compartimentata e presidiata, sarà destinata a settore conferimento e messa in riserva di veicoli da trattare (codice C.E.R. 16.01.04) mentre per il deposito degli autoveicoli messi in sicurezza/trattati (codice C.E.R. 16.01.06) sarà impegnata parte dell'area di stoccaggio autoveicoli presente a sud del capannone e ciò già destinata.

**Gestione delle emissioni:** le emissioni prodotte nelle diverse fasi di trattamento (meccanico) vengono captate (aspirate) in vari punti della linea di macinazione e selezione e convogliate ad un impianto di abbattimento prima della loro espulsione all'atmosfera. L'impianto di abbattimento è costituito da un ciclone (preseparatoro della frazione più grossolana e pesante) e da un idrofiltro (scrubber ad acqua) a valle del quale sono installati due cassoni fermagocce (in parallelo) dai quali si dipartono altrettanti camini di emissione all'atmosfera (del flusso d'aria depolverato).

*Situazione che viene a cessare a seguito dell'eliminazione dell'impianto di macinazione.*

**Gestione delle acque reflue:** tutta l'area di pertinenza del capannone (area perimetrale), il piazzale pavimentato - lato nord e l'area di stoccaggio autoveicoli a sud sono presidiati da un sistema di captazione delle acque meteoriche (di dilavamento) afferente ad un impianto di trattamento costituito da due manufatti in c.a.v. in serie, il primo dei quali, suddiviso in due comparti, è dedicato alla decantazione, mentre il secondo, anch'esso suddiviso in due comparti, è dedicato alla disoleazione, con sfioro degli eventuali olii "intrappolati" in superficie in apposito pozzetto di raccolta. Le acque meteoriche, dopo il trattamento, vengono scaricate in corpo idrico superficiale (Roggia Bernarda) a norma di concessione; poiché la quota di scarico del manufatto decantatore-disoleatore è inferiore al livello di massima piena del recettore (la Roggia Bernarda), le acque meteoriche trattate vengono sollevate al punto di scarico mediante un'apposita stazione di sollevamento dotata di n°2 elettropompe sommergibili (una di scorta all'altra).

*Non sono previste né si rendono necessarie modifiche dei sistemi di captazione e raccolta dei colatici all'interno del capannone e nemmeno di quelli di captazione, trattamento e scarico delle acque meteoriche, dato che non si prevede alcun ampliamento di superficie impermeabile né diverse condizioni che danno luogo alla formazione delle acque di dilavamento rispetto alla situazione di fatto autorizzata.*

*Non si prevede di modificare la potenzialità (di trattamento) massima dell'impianto, pari ad 85 t/giorno, mentre la ristrutturazione (da un punto di vista funzionale) richiede una diversificazione e un aumento complessivo della capacità di stoccaggio.*

#### **Capacità dell'impianto:**

- 85 t/giorno (25'000 t/anno) la potenzialità massima di trattamento dell'impianto – dato invariato.
- 1'520,5 t la capacità massima di rifiuti in stoccaggio nell'impianto – dato incrementato di 941,8 t. (da 1.520,5 a 2.462,3 t.), che riguarda soprattutto le carcasse di autoveicoli bonificati e ridotte in balle (depositate in area interna) distinto come di seguito:
  - i. 424 t. di rifiuti in ingresso, di cui al max. 135 t. di rifiuti pericolosi (pari a 135 autoveicoli - C.E.R. 16.01.04\* - da sottoporre a messa in sicurezza) ed i restanti 289 t. costituiti da autoveicoli bonificati (C.E.R. 16.01.06).
  - ii. 2.038,30 t. di rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione, di cui al max. 47,3 t. di rifiuti pericolosi.



## Osservazioni:

L'esame istruttorio del Servizio Acqua Suolo Rifiuti ha evidenziato: la necessità di prescrivere all'azienda di inviare le opportune comunicazioni di inizio e di fine dei lavori di dismissione degli impianti esistenti e/o di installazione delle nuove strutture, corredate (ove necessario) di apposite dichiarazioni di corretta installazione / montaggio.

Per l'impianto di via Q.re Prè 50, preliminarmente all'avvio dell'attività nella nuova configurazione, dovranno inoltre essere aggiornate le garanzie finanziarie attualmente prestate dall'azienda, in ragione dell'incremento previsto per gli stoccaggi di rifiuti

**Il Comune di Bassano del Grappa:** con propria nota del 28.05.2014 (acquisita con prot. 38268 del 29.05.2014), ha espresso il proprio Nulla osta all'intervento, prescrivendo che "l'attività esercitata dalla Ditta richiedente avvenga nel rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni (D.P.C.M. 11/03/1991 e documento di classificazione acustica approvato da questo Comune delibera di C.C. n. .C. n. 54 del 22/07/2010)".

**Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente**

*Convocata con funzioni di Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 23 della L.R. 3/2000 e della D.G.P. 55509/538 del 19.10.2000 ;*

**Rilevato** che risultano assenti i rappresentanti dei Vigili del Fuoco (assenza comunicata con nota prot. 34332 del 14.05.2014) e della Regione Veneto (assenza comunicata con nota prot. 38499 del 29/05/2014);

**Visto** l'art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 49, comma 2, del D.L. 31.05.2010, n° 78, che recita "Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata";

**Dato atto** che il presente parere non è riferito a provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA;

**Ritenuto** pertanto di procedere all'espressione del parere in merito al progetto in discussione;

## **ESPRIME PARERE**

**Favorevole** all'unanimità all'approvazione del progetto presentato dalla Soc. Autodemolizione Bresolin Srl per i siti ubicati in via Di Gallo 8/10 e 17 ed in via Q.re Prè 50, in Comune di Bassano del Grappa (VI), subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

1. **Aspetti generali (avvio delle nuove configurazioni degli impianti e relativo esercizio):**
  - a) L'inizio dell'attività nei siti di via L. di Gallo 8/10 e 17 rimane subordinato al rilascio delle relative, specifiche, nuove autorizzazioni all'esercizio che devono necessariamente essere susseguenti alla presentazione di:
    - i. *Comunicazione di ultimazione dei lavori di allestimento delle nuove configurazioni.*
  - b) L'inizio dell'attività nel sito di via Q.re Prè, 50 rimane subordinato al rilascio di apposita nuova autorizzazione all'esercizio che deve necessariamente essere susseguente alla presentazione di:
    - i. *Comunicazione di inizio attività corredata di apposita certificazione di corretta installazione / montaggio delle strutture / impianti.*
    - ii. *Presentazione delle garanzie finanziarie, adeguate con i nuovi quantitativi di rifiuti in stoccaggio, secondo quanto previsto dalle D.G.R.V. n° 2229/2011 e n° 346/2013.*
  - c) L'attività esercitata dalla Ditta richiedente dovrà avvenire nel rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni (D.P.C.M. 11/03/1991 e documento di classificazione acustica approvato da questo Comune delibera di C.C. n. .C. n. 54 del 22/07/2010)
2. **Scarichi idrici:**
  - a) Restano confermate tutte le prescrizioni individuate dai provvedimenti n° 100 del 17.07.2012, prot. 54230, n° 101 del 17.07.2012, prot. 54232, e provvedimento n° 102 del 17.07.2012, prot. 54234.

Il Segretario della Commissione  
Dott.ssa Cristina Del Sal

*Cristina Del Sal*

Il Presidente della Commissione  
Avv. M. Elisabetta Bolisani

*M. Elisabetta Bolisani*





# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DELIBERAZIONE N° 116 DEL 25/06/2014

**OGGETTO: SOCIETA' AUTODEMOLIZIONE BRESOLIN SRL. PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEGLI IMPIANTI DI AUTODEMOLIZIONE, SITI IN VIA L. DI GALLO 8/10 E 17 ED IN VIA QUARTIERE PRE' 50 IN COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA. APPROVAZIONE.**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 01/07/2014.

Vicenza, 01/07/2014

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione  
(PADOVAN ALESSANDRA)  
con firma digitale**



**D.LGS. 152/2006 - D.LGS. 209/2003 - L.R. 3/2000. AUTODEMOLIZIONE BRESOLIN SRL:  
PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA LOGISTICA A SERVIZIO  
DELL'ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE, SITA IN VIA QUARTIERE PRE', 50 -  
BASSANO DEL GRAPPA: APPROVAZIONE.**

L'Assessore all'Ecologia Antonio Mondardo sottopone all'approvazione il seguente provvedimento:

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

Premesso che:

- La ditta BRESOLIN AUTODEMOLIZIONE è titolare di un provvedimento di approvazione progetto (D.G.P. n. 195 del 12.05.2009 (prot. n. 38134) per la modifica infrastrutturale e riorganizzazione delle attività di autodemolizione esistenti e site in via L. di Gallo, 8/10 e 17 in comune di Bassano del Grappa.
- in data 04.02.2010 ha presentato un progetto per la realizzazione di un'area definita "di servizio/logistica a supporto dell'impianto di trattamento di rifiuti costituiti da autoveicoli fuori uso", sito presso il sito di via Quartiere Prè, 50 in comune di Bassano del Grappa. In data 08.02.2010 con nota n° 9934 del 05.02.2010 è stato avviato il relativo procedimento.

Rilevato che l'esame istruttorio ha evidenziato che il quantitativo di rifiuti in ingresso e trattati dall'impianto interessato rimane inalterato, viene invece incrementata la superficie funzionale all'impianto ed in particolare:

- la realizzazione dell'area logistica 3a (sup. ca. 3.000 m<sup>2</sup>) comporta il raggiungimento del valore soglia previsto dall'all. IV, punto 8, lett. c) alla parte II del D.Lgs. 152/2006 - pari ad una sup. di 10.000 m<sup>2</sup>.
- la realizzazione dell'area logistica 3b (sup. ca. 7.500 m<sup>2</sup>) comporta il superamento del citato valore soglia e conseguentemente, la necessità della verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA.

Dato atto che in data 11 febbraio 2010 il progetto presentato dalla Società Bresolin Autodemolizioni Srl è stato sottoposto all'esame dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 23 della L. R. 3/2000 e della D.G.P. 55509/538 del 19.10.2000, e che la stessa ha espresso a maggioranza parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del progetto.

Considerato che, come previsto dal punto 8, lettera t) dell'allegato IV alla parte II del D.lgs. 152/2006, sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità le modifiche o le estensioni di progetti del medesimo allegato - tra i quali cui ricade l'impianto in oggetto (punto 8 lettera c) - l'efficacia del provvedimento di approvazione (Delibera di Giunta Provinciale) è subordinata ad un esito di NON ASSOGGETTAMENTO alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. stabilita dall'art. 20 del D.lgs. 152/2006;

Rilevato che il presente provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni.

Dato atto che in data 11.07.2006, la Giunta Regionale del Veneto, con propria Deliberazione n° 2166, ha emanato i "primi indirizzi per la corretta applicazione del D. Lgs. 03.04.2006, n° 152", in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati, confermando l'applicabilità della Legge Regionale 21.01.2000, n° 3 e successive modifiche e integrazioni.

Visto l'art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006, n° 152 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16.01.2008, n° 4.

Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche e integrazioni.

Vista la L. R. del Veneto del 21.01.2000, n° 3 e successive modifiche e integrazioni.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2528 del 14.07.1999.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2166 del 11.07.2006.

Vista la Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Visti l'art. 48 del D. Lgs. n° 267/2000 e l'art. 33 dello Statuto Provinciale, che disciplinano le competenze della Giunta.

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla deliberazione n° 39644/396 del 20.07.2000, l'approvazione degli impianti di cui sopra rientra tra le competenze della Giunta.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione delle entrate e pertanto non necessita del parere per la regolarità contabile.

Preso atto del parere per la regolarità tecnica espresso ed inserito ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000 e del visto di conformità del Segretario Generale di cui al Decreto Presidenziale del 05.06.2008 n° 48218/36.

Tutto ciò premesso

### DELIBERA

1. Di approvare il progetto presentato dalla Società Bresolin Autodemolizioni Srl con sede legale in L. Di Gallo 17 in comune di Bassano del Grappa, per la realizzazione di un'area definita "di servizio/logistica a supporto dell'impianto di trattamento di rifiuti costituiti da autoveicoli fuori uso", sita presso il sito di via Quartiere Prè, 50 in comune di Bassano del Grappa nelle modalità e con le prescrizioni descritte nel parere n° 04/0210 espresso in data 11 febbraio 2010 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che:
  - a) per le motivazioni espresse in premessa, l'efficacia del presente provvedimento di approvazione del progetto è subordinata ad un esito di NON ASSOGGETTAMENTO alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., stabilita dall'art. 20 del D.lgs. 152/2006, per cui la ditta è tenuta ad attivarsi entro un termine di 90 giorni dalla data del presente provvedimento.
  - b) Nel caso in cui la verifica di cui sopra portasse l'assoggettamento alla procedura di V.I.A., il presente provvedimento di approvazione decadrà automaticamente.
3. Di dare atto che il presente provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 178 e 208, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 24, comma 2, della L.R. 3/2000 e loro ss.mm.ii. limitatamente allo svolgimento e alla permanenza, nel sito in questione, dell'attività oggetto del presente provvedimento.
4. Di evidenziare al proponente che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000 e ss.mm.ii., i lavori per l'allestimento del sito:
  - sono subordinati alla presentazione delle integrazioni documentali e all'acquisizione degli eventuali pareri e/o autorizzazioni espressamente richiesti in sede di Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente e descritti nel parere n° 04/0210 espresso in data 11 febbraio 2010, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
  - dovranno iniziare entro 12 mesi e l'impianto dovrà essere messo in esercizio entro 36 mesi dalla data del presente provvedimento, pena la decadenza dello stesso;
5. Di dare atto che l'avvio dell'impianto ed il suo esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/2000 e ss.mm.ii., restano subordinati alla presentazione alla Provincia di una comunicazione, recante in allegato una dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante la realizzazione delle opere in conformità al progetto approvato (allegando il certificato di regolare esecuzione delle opere edilizie previste dal progetto), dalla quale risulti anche la data di avvio dell'impianto, il nominativo del tecnico responsabile della gestione dell'impianto stesso e la prestazione delle garanzie finanziarie, adeguate secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2528/99.

6. Di informare la Società che il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse nella presente Deliberazione e nell'allegato parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, comporta l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n° 152 e ss. mm. ii., nonché delle sanzioni di cui all'art. 256 del medesimo D.Lgs.
7. Di informare inoltre la Società che ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Vicenza, al Comune di Bassano del Grappa e all'A.R.P.A.V..
8. Di consegnare copia del presente provvedimento al Legale Rappresentante della Società Bresolin Autodemolizioni Srl di Bassano del Grappa.
9. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco *pro tempore* del Comune di Bassano del Grappa, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., al Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso (TV) e al Consorzio di Bonifica "Pedemontano - Brenta" di Cittadella (PD).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La su estesa proposta è approvata con voti unanimi espressi nei modi di legge.

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata espressa votazione unanime.

*[Handwritten signature]*



# PROVINCIA DI VICENZA

## AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243  
Domicilio fiscale: Palazzo Godi - Nove, Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA  
Uffici: Palazzo Franceschini - Folco, Contrà S. Marco, 30 - 36100 VICENZA

### COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE (LEGGE REGIONALE N°33/85, ART. 14)

#### BRESOLIN AUTODEMOLIZIONI SRL

Allegato alla deliberazione n. 67 del 11 FEB. 2010 PARERE N° 04/0210  
di Giunta Provinciale  
n. 67 del 11 FEB. 2010 PARERE N° 04/0210  
**SITO DI BASSANO DEL GRAPPA, VIA QUARTIERE PRÈ, 50**

La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 23 della L.R. 3/2000 e della D.G.P. 55509/538 del 19.10.2000, a seguito di regolare convocazione il giorno 11 febbraio 2010 alle ore 9.30, presso gli uffici della Sede di Contrà Gazzolle, 1, esamina il progetto presentato.

#### PREMESSO CHE:

La ditta **BRESOLIN AUTODEMOLIZIONE** è titolare di un provvedimento di approvazione progetto (D.G.P. n. 195 del 12.05.2009 (prot. n. 38134) per la modifica infrastrutturale e riorganizzazione delle attività di autodemolizione esistenti e site in via L. di Gallo, 8/10 e 17 in comune di Bassano del Grappa.

La ditta **BRESOLIN AUTODEMOLIZIONE SRL** con sede legale in Via L. Di Gallo 17 a Bassano del Grappa, in data 04.02.2010 ha presentato un progetto per la realizzazione di un'area definita "di servizio/logistica a supporto dell'impianto di trattamento di rifiuti costituiti da autoveicoli fuori uso", sito presso il sito di via Quartiere Prè, 50 in comune di Bassano del Grappa. In data 08.02.2010 con nota n° 9934 del 05.02.2010 è stato avviato il relativo procedimento.

#### Applicazione della Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.):

Il quantitativo di rifiuti in ingresso e trattati dall'impianto interessato rimane inalterato, viene invece incrementata la superficie funzionale all'impianto ed in particolare:

- la realizzazione dell'area logistica 3° (sup. ca. 3.000 m<sup>2</sup>) comporta il raggiungimento del valore soglia previsto dall'all. IV, punto 8, lett. c) alla parte II del D.Lgs. 152/2006 - pari ad una sup. di 10.000 m<sup>2</sup>.
- la realizzazione dell'area logistica 3b (sup. ca. 7.500 m<sup>2</sup>) comporta il superamento del citato valore soglia e conseguentemente, la necessità della verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA.

#### Tipologie di rifiuti in ingresso:

Autoveicoli fuori uso (C.E.R. 16.01.04\*) solo per la movimentazione all'impianto di trattamento approvato con DGP n° 195 del 12.05.2009.

#### Operazioni effettuate:

Deposito materie prime secondarie oggetto dell'attività di recupero e movimentazione mezzi e attrezzature a servizio attività di gestione rifiuti.

#### Gestione dei materiali:

- area 3a: pavimentata in calcestruzzo - sup. ca. 3000 m<sup>2</sup>; destinata al solo deposito di cassoni vuoti o (coperti) contenenti materiali recuperati ("proler");
- area 3b: pavimentata in conglomerato bituminoso - sup. ca. 7500 m<sup>2</sup>; destinata all'esclusiva movimentazione e sosta (dei vettori) per accettazione di autoveicoli fuori uso e materiali e rifiuti in uscita dall'impianto.

#### Gestione delle acque reflue e/o meteoriche

Non sono presenti acque industriali dirette (impiantistica di processo).



Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche di dilavamento, la ditta propone di realizzare i seguenti interventi:

- ✓ canaletta di raccolta delle acque dell'area 3a (per una sup. di ca. 2000 m<sup>2</sup>), che recapita nell'esistente impianto di trattamento acque - si precisa che il dimensionamento dello stesso rimane invariato in quanto un'equivalente superficie di 2000 m<sup>2</sup> è stata sottratta dalla copertura del fabbricato approvato con DGP 195.
- ✓ canaletta di raccolta delle acque di prima pioggia (5 mm.) delle aree 3a (per una sup. di ca. 1000 m<sup>2</sup>) e 3b (per una sup. di ca. 7500 m<sup>2</sup>), che recapita in un nuovo impianto di trattamento acque (vasca di raccolta e decantazione da 54 m<sup>3</sup> + decantatore / disoleatore + disoleatore a coalescenza) con recapito nella roggia Bernarda. Si precisa che la portata di scarico nella roggia rimane invariata (12,5 l/sec.) rispetto a quanto approvato dal competente Consorzio di Bonifica.
- ✓ impianto di smaltimento sugli strati superficiali del suolo (sub irrigazione) per le acque di seconda pioggia delle aree 3a (per una sup. di ca. 1000 m<sup>2</sup>) e 3b (per una sup. di ca. 7500 m<sup>2</sup>).

La ditta ha ottenuto il consenso preventivo allo scarico delle acque di dilavamento nella Roggia Bernarda da parte del Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta, nel rispetto di una portata max. pari a 12.5 l/sec. (intesa come sommatoria dei due punti in uscita).

#### Gestione delle emissioni gassose ed acustiche

L'attività svolta nel sito in esame non determina la produzione di emissioni in atmosfera e rumore.

### INQUADRAMENTO URBANISTICO

#### Localizzazione:

L'area oggetto di intervento è così descrivibile:

Comune	Foglio	Mappale	Zona di P.R.G.	Vincoli
Bassano del Grappa	17	304, 306, 308, 310, 314, 316	Zona E/3.2 - zona agricola ad elevato frazionamento fondiario.	Fascia di ricarica acquiferi.

#### Manufatti e superfici

Il sito in esame sarà pavimentato con superficie in massetto di calcestruzzo (area 3a) e conglomerato bituminoso (area 3b), dotata di idonea pendenza per favorire la raccolta delle acque di dilavamento. Sono previsti anche la realizzazione di una pesa per gli automezzi e di un box prefabbricato ad uso ufficio. Tutta l'area sarà appositamente recintata.

#### CONSIDERATO CHE:

1. L'intervento prospettato, connesso e funzionale all'attività di gestione rifiuti esistente, consente un adeguato spazio di deposito delle MPS prodotte dall'impianto e permette un'agevole movimentazione delle attrezzature e dei mezzi e in entrata e in uscita dallo stesso;
2. I mappali individuati risultano destinati ad uso agricolo, pertanto l'eventuale approvazione dell'intervento comporta la necessità di una variazione della destinazione d'uso dell'area;
3. Lo scarico delle acque di dilavamento avviene su corso d'acqua superficiale e pertanto, i limiti a cui fare riferimento per detto scarico sono quelli stabiliti dalla Tab. 3, All. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.

#### Osservazioni:

L'esame istruttorio del Servizio Suolo e Rifiuti ha evidenziato:

1. in fase di esercizio provvisorio, deve essere adottata una procedura di verifica (caratterizzazione) se il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per la salute si esaurisca o meno con le acque di prima pioggia. Tale valutazione, redatta sotto forma di relazione tecnica, a supporto della caratterizzazione citata, dovrà dettagliare anche le scelte impiantistiche effettuate e dovrà comprendere i parametri significativi del recettore finale dello scarico.

Il Comune di Bassano del Grappa, con propria nota del 11.02.2010, assunta agli atti con prot. n° 10215 ha espresso le proprie osservazioni e considerazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente  
Convocata con funzioni di Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 23 della L.R. 3/2000 e della D.G.P.  
55509/538 del 19.10.2000;

Visti gli art. 178, comma 1, e 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e l'art. 24, comma 2, della L.R. 3/2000 e  
loro ss.mm.ii.;

Preso atto del parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica "Pedemontano - Brenta" di Cittadella con n°  
14585 del 07.12.2004 (precisate con nota n° 12686 del 05.11.2009) relativa alle modalità di scarico delle  
acque nella roggia "Bernarda";

Tenuto conto delle valutazioni espresse dal Comune di Bassano del Grappa con propria nota del  
11.02.2010, assunta agli atti con prot. n° 10215;

Preso atto del parere espressamente Astenuto espresso dal Comune di Bassano del Grappa;

### ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE A MAGGIORANZA al progetto presentato dalla Ditta BRESOLIN Autodemolizione Srl  
per il sito ubicato in Via Q.re Prè, 50 in Comune di Bassano del Grappa,  
subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

#### 1. Aspetti generali:

- a) Considerato che, come previsto dal punto 8, lettera t) dell'allegato IV alla parte II del D.lgs.  
152/2006, sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità le modifiche o le estensioni di progetti  
del medesimo allegato in cui ricade l'impianto in oggetto (punto 8 lettera c)) l'efficacia del  
provvedimento di approvazione (Delibera di Giunta Provinciale) è subordinata ad un esito di NON  
ASSOGGETTAMENTO alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. stabilita dall'art.  
20 del D.lgs. 152/2006 per cui la ditta è tenuta ad attivarsi entro un termine di 90 giorni dalla data  
del provvedimento di approvazione del progetto.
- b) Nel caso in cui la verifica di cui sopra portasse l'assoggettamento alla procedura di V.I.A., il  
provvedimento di approvazione (Delibera di Giunta Provinciale) decadrà automaticamente.
- c) La verifica di cui al precedente punto 1.a) dovrà comprendere anche la Valutazione di Incidenza  
Ambientale e le misure di compensazione ambientale dell'intervento, da concordare con il  
Comune di Bassano del Grappa.
- d) Nell'area 3a potranno essere depositati unicamente cassoni vuoti o contenenti esclusivamente  
M.P.S. ("proler") prodotte dal trattamento di recupero metalli;
- e) Nell'area 3b non è ammessa alcuna forma di gestione di rifiuti; i rifiuti in ingresso dovranno essere  
stoccati nell'apposita area funzionale all'impianto (autoveicoli) o direttamente all'interno del  
fabbricato approvato con DGP 195 del 12.05.2009 (balle pressate);

#### 2. Trattamento delle acque di dilavamento:

- a) Lo scarico delle acque nella roggia Bernarda dovrà rispettare i requisiti e le condizioni previste dal  
Consorzio di Bonifica "Pedemontano - Brenta", indicate nella nota n° 14585 del 07.12.2004 e  
precisate con nota n° 12686 del 05.11.2009 (portata max. dei due punti di uscita: 12,5 litri/sec.);
- b) Lo scarico delle acque di dilavamento nella roggia Bernarda dovrà rispettare i limiti stabiliti dalla  
Tab. 3, All. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- c) Dovrà essere eseguita una caratterizzazione delle acque di dilavamento del piazzale soggetto ad  
autorizzazione in conformità a quanto previsto dall'art. 39 del Piano Regionale di Tutela delle  
Acque. La caratterizzazione dovrà anche valutare se il dilavamento di sostanze pericolose o  
pregiudizievoli per la salute si esaurisca o meno con le acque di prima pioggia. Tale valutazione  
deve comprendere i parametri significativi del recettore finale dello scarico. Il prelievo dei  
campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito  
verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova;
- d) Dovrà essere predisposta una relazione tecnica a supporto della caratterizzazione di cui al  
precedente punto che dettagli anche le scelte impiantistiche effettuate.

3. Avvio impianto:

- a) L'inizio dell'attività ed il suo esercizio provvisorio sono subordinati alla comunicazione di fine lavori delle opere predisposte dal presente progetto nonché all'acquisizione – da parte della Ditta – degli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza Comunale in materia edilizia (es. Certificato Agibilità), e dall'espletamento di ogni altro onere relativo agli aspetti edilizi ed urbanistici connessi all'intervento, per quanto non esplicitamente approvato con il presente parere (es. versamento oneri urbanizzazione, ecc.).
- b) L'avvio dell'impianto è altresì subordinato alla presentazione alla Provincia del certificato di regolare esecuzione dell'impianto di trattamento delle acque; della comunicazione della data di inizio attività.


4. Collaudo:

- a) Il documento di collaudo relativo alla proposta progettuale in oggetto, dovrà essere redatto nelle modalità previste dall'art. 25, comma 8, della L.R. 3/2000 e ss. mm. ii. e dovrà essere comprensivo di tutti gli interventi, in particolare del sistema di trattamento delle acque di dilavamento, del relativo manufatto di scarico nonché di una procedura di gestione e manutenzione dello stesso (con riferimento, ad esempio, ai sistemi di segnalazione di malfunzionamento delle pompe, alla verifica dello stato dei filtri, ecc.) e dovrà essere comprensivo di quanto richiesto cui ai precedenti punti 2.c) e 2.d).

IL SEGRETARIO  
DELLA COMMISSIONE  
(Andriolo Avv. Michela)


Michela Andriolo

IL PRESIDENTE  
DELLA COMMISSIONE  
(Mondardo ass. Anforio)






ORIGINALE



PROVINCIA DI VICENZA



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
N. 120 DEL 30/03/2010.**

L'anno DUEMILADIECI, il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 10:00 la Giunta Provinciale si è riunita nella sede provinciale.

All'appello risultano:

SCHNECK ATTILIO	Presidente	Presente
SECCO DINO	Vicepresidente	Presente
BONOTTO MARTINO	Assessore	Assente
GALVANIN NEREO	Assessore	Presente
MARTINI MORENA	Assessore	Presente
MONDARDO ANTONIO	Assessore	Presente
PELLIZZARI ANDREA	Assessore	Presente
PELLIZZARI PAOLO	Assessore	Assente
SANDONA' CRISTIANO	Assessore	Assente
SPIGOLON MARCELLO	Assessore	Presente
STEVAN MARIA NIVES	Assessore	Presente
TONIOLO COSTANTINO	Assessore	Presente
VASCON LUIGINO	Assessore	Assente

Partecipa il Segretario Generale MACCHIA ANGELO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificata la presenza del numero legale, il signor SCHNECK ATTILIO nella sua qualità di Presidente della Provincia assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della proposta di deliberazione avente ad

**OGGETTO: D.LGS. 152/2006 - D.LGS. 209/2003 - L.R. 3/2000. AUTODEMOLIZIONE BRESOLIN SRL; REALIZZAZIONE DI UN'AREA LOGISTICA A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE, SITA IN VIA QUARTIERE PRE', 50 - BASSANO DEL GRAPPA: INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N° 67 DEL 16.02.2010, PROT. N° 12992.**

Numero allegati: 1



**OGGETTO: D.LGS. 152/2006 - D.LGS. 209/2003 - L.R. 3/2000. BRESOLIN AUTODEMOLIZIONE SRL: REALIZZAZIONE DI UN'AREA LOGISTICA A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE, SITA IN VIA QUARTIERE PRE', 50 - BASSANO DEL GRAPPA: INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N° 67 DEL 16.02.2010, PROT. N° 12992.**

L'Assessore all'Ecologia Antonio Mondardo sottopone all'approvazione il seguente provvedimento:

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che in data 11 febbraio 2010, il progetto presentato dalla Società Bresolin Autodemolizione Srl per la realizzazione di un'area definita "*di servizio/logistica a supporto dell'impianto di trattamento di rifiuti costituiti da autoveicoli fuori uso*", sito presso il sito di via Quartiere Prè, 50 in comune di Bassano del Grappa è stato sottoposto all'esame dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 23 della L. R. 3/2000 e della D.G.P. 55509/538 del 19.10.2000, che ha espresso a maggioranza parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del progetto;

Dato atto che nella citata Conferenza di Servizi, il Comune di Bassano del Grappa, con nota n° 7290 del 11.02.2010, ha presentato le proprie osservazioni e prescrizioni in merito al progetto in discussione;

Rilevato che tali osservazioni e prescrizioni sono state citate, ma non espressamente riportate, nel parere n° 04/0210 espresso in data 11.02.2010 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, recepito con D.G.P. n° 67 del 16.02.2010, prot. n° 12992, che ha approvato l'intervento proposto dalla Società Bresolin Autodemolizione Srl;

Ritenuto pertanto di integrare la precedente Deliberazione di Giunta Provinciale n° 67 del 16.02.2010 con il presente provvedimento, che recepisce e riporta integralmente le condizioni e le prescrizioni contenute nella nota n° 7290 del 11.02.2010 del Comune di Bassano del Grappa, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che in data 11.07.2006, la Giunta Regionale del Veneto, con propria Deliberazione n° 2166, ha emanato i "primi indirizzi per la corretta applicazione del D. Lgs. 03.04.2006, n° 152", in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati, confermando l'applicabilità della Legge Regionale 21.01.2000, n° 3 e successive modifiche e integrazioni.

Visto l'art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006, n° 152 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16.01.2008, n° 4.

Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche e integrazioni.

Vista la L. R. del Veneto del 21.01.2000, n° 3 e successive modifiche e integrazioni.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2528 del 14.07.1999.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2166 del 11.07.2006.

Vista la Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Visti l'art. 48 del D. Lgs. n° 267/2000 e l'art. 33 dello Statuto Provinciale, che disciplinano le competenze della Giunta.

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla deliberazione n° 39644/396 del 20.07.2000, l'approvazione degli impianti di cui sopra rientra tra le competenze della Giunta.



Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione delle entrate e pertanto non necessita del parere per la regolarità contabile.

Preso atto del parere per la regolarità tecnica espresso ed inserito ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000 e del visto di conformità del Segretario Generale di cui al Decreto Presidenziale del 05.06.2008 n° 48218/36.

### DELIBERA

1. Di integrare la Deliberazione di Giunta Provinciale n° 67 del 16.02.2010, Prot. n° 12992 e l'allegato parere n° 04/0210 della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, relativo ad un'area definita "*di servizio/logistica a supporto dell'impianto di trattamento di rifiuti costituiti da autoveicoli fuori uso*", dalla Società Bresolin Autodemolizioni Srl sita in via Quartiere Prè, 50 in comune di Bassano del Grappa, con le condizioni e le prescrizioni contenute nella nota n° 7290 del 11.02.2010 del Comune di Bassano del Grappa, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Di confermare tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nella Deliberazione di Giunta Provinciale n° 67 del 16.02.2010, Prot. n° 12992 e nei relativi allegati;
3. Di informare la Società che il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse nella presente Deliberazione e nell'allegato parere, comporta l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n° 152 e ss. mm. ii., nonché delle sanzioni di cui all'art. 256 del medesimo D.Lgs.
4. Di informare inoltre la Società che ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Vicenza, al Comune di Bassano del Grappa e all'A.R.P.A.V..
5. Di consegnare copia del presente provvedimento al Legale Rappresentante della Società Bresolin Autodemolizioni Srl di Bassano del Grappa.
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco *pro tempore* del Comune di Bassano del Grappa, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., al Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso (TV) e al Consorzio di Bonifica "Pedemontano - Brenta" di Cittadella (PD).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La su estesa proposta è approvata con voti unanimi espressi nei modi di legge.

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata espressa votazione unanime.

---

Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Alberto Piccoli

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA  
PROTOCOLLO GENERALE  
N. 0007290 data 11/02/2010



CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA  
Medaglia d'Oro al Valor Militare

AREA 5<sup>a</sup> - URBANISTICA

Piazza Castello degli Ezzelini, 11 - Tel. 0424519674 - fax 0424519670  
C.A.P. 36061 (VI) - Cod. Fiscale e Part. IVA 00168480242  
www.comune.bassano.vi.it

ARRIVATO

11 FEB. 2010


AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Bassano del Grappa, li' 11.02.2010

RELAZIONE SULLA "VOLONTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE"

(art. 14 ter, comma 6, L. n. 241/1990 e s.m.i.)

Pratica n°: **2010/06223**



Allegato alla deliberazione  
di Giunta Provinciale

Procedimento: **Parere altro Ente/Ufficio**  
Data domanda: **05.02.2010 - prot. n° 6223/PM/10**

n. 120 del 30 MAR. 2010

Intervento: progetto area di servizio/logistica a supporto impianto di trattamento autoveicoli della ditta Autodemolizioni Bresolin S.r.l. autorizzato con delibera della Giunta Provinciale N. 195 del 12/05/2009

Tipo Opera: **Impianti tecnologici -> Onerosa**

Ubicazione: **Quartiere Pre', 50**

Id. catastale: **N.C.T.- Comune censuario di Bassano del Grappa, Foglio n. 17, Mapp. n. 304-306-308-310-314-316**

Progettista: **1. Rigoni Ruggero, Ingegnere, c.f.: RGNRGR55H15L840L**

Richiedente: **Autodemolizione Bresolin S.R.L., C.F./P. IVA: 00870960242 00870960242**

Intestatari: **a- Autodemolizione Bresolin S.R.L., C.F./P. IVA: 00870960242 00870960242**

Spett.le ASSESSORE all'AMBIENTE  
Antonio Mondardo

**OGGETTO:** Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente con funzione di conferenza di servizi  
Convocata per il giorno 11 febbraio 2010.  
- Ditta **BRESOLIN AUTODEMOLIZIONI**.


Richiamata la Relazione di istruttoria tecnica in data 11.02.2010 con "parere contrario" in quanto l'intervento contrasta con le previsioni urbanistiche del P.R.G. - P.L., si rileva altresì:

1. Il vigente P.A.T. individua l'area oggetto d'intervento all'interno del sito definito "spazi aperti integrati con l'ambito del Brenta" nonché all'esterno dei "limiti fisici allo sviluppo insediativo".

Appare chiara ed evidente la volontà del Comune di Bassano del Grappa di tutelare l'area in questione, contigua alle zone di tutela paesaggistico-ambientale (vincolo "Galasso - ex L. 431/85 per il fiume Brenta" e "buffer zone area SIC Rete Natura 2000").

Tutto ciò nell'ottica di una salvaguardia paesaggistico-ambientale che non sia ridotta a delle mere fasce grafiche riportate nelle cartografie degli strumenti urbanistici, bensì in un insieme fisico-ambientale con una reale connotazione del paesaggio.

Coerentemente lo stesso strumento urbanistico territoriale, proprio nell'ottica di tutela della zona, ha



posto dei limiti fisici allo sviluppo insediativo, che con l'intervento proposto verrebbero di fatto annullati.

Nel merito del progetto risulta assolutamente insufficiente quanto proposto in merito ad una "teorica mitigazione ambientale" (tema evidentemente non considerato nel progetto), come evidenziano anche le immagini di rendering fotorealistico di inserimento del progetto, in particolare per le zone a confine con l'area agricola (manca una idonea zona filtro).

Si rileva inoltre l'inserimento di impianti tecnologici all'interno della fascia indicata alberata lungo la roggia Bernarda;

2. All'istanza risulta allegato il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) N. 15866/PM/2002 datato 28 agosto 2002; quindi, oltre che privo di validità (art. 30 DPR 380/2001), è incompleto di tutte le prescrizioni urbanistiche successivamente introdotte dal P.A.T. vigente dal 06.02.2008;
3. Si ribadisce che in virtù del "principio di sussidiarietà" è il Comune titolato alle decisioni amministrative necessarie per dare attuazione al progetto chiesto (art. 118 della Costituzione), pur dando atto delle procedure previste da leggi speciali in materia di gestione rifiuti;
4. Richiamato l'art. 208 del D.Lgs 152/2006 che demanda la competenza in ordine all'Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti alla Regione, si chiede conferma alla Provincia relativamente alla sua competenza in materia;
5. Il comune si riserva comunque, senza con ciò costituire accettazione ovvero acquiescenza, di chiedere:
  - il contributo di costruzione su tutti gli interventi edilizi autorizzati con delibere della Giunta Provinciale di Vicenza (art. 16 D.P.R. 380/2001);
  - la dotazione degli "standards" prescritti dall'art. 19 delle N.T.A. di PRG-PI e/o, in alternativa, la parziale/totale monetizzazione;
  - un preventivo accordo per interventi di mitigazione paesaggistico-ambientale;
  - accordo-concertazione sull'incidenza nel territorio del complessivo intervento progettato;

LB/PP

Il Dirigente  
Dott. Adriano Ferraro





CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA

Medaglia d'Oro al Valor Militare

AREA 5ª - URBANISTICA

Piazza Castello degli Ezzelini, 11 - Tel. 0424519674 - fax 0424519670  
C.A.P. 36061 (VI) - Cod. Fiscale e Part. IVA 00168480242  
www.comune.bassano.vi.it

ARRIVATO

11 FEB. 2010

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - VI

U  
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA  
PROTOCOLLO GENERALE  
N. 0007290 data 11/02/2010



Bassano del Grappa, li' 10.02.2010

RELAZIONE DI ISTRUTTORIA TECNICA

(art. 20, 3ª comma, D.P.R. 380/01)

Pratica n°: **2010/06223**

Procedimento: **Parere altro Ente/Ufficio**

Data domanda: **05.02.2010 - prot. n° 6223/PM/10**

Intervento: progetto area di servizio/logistica a supporto impianto di trattamento autoveicoli della ditta Autodemolizioni Bresolin S.r.l. autorizzato con delibera della Giunta Provinciale N. 195 del 12/05/2009

Tipo Opera: **Impianti Tecnologici - Onerosa**

Ubicazione: **Quartiere Pre', 50**

Id. catastale: **N.C.T.- Comune censuario di Bassano del Grappa, Foglio n. 17, Mapp. n. 304-306-308-310-314-316**

Progettista: **1. Rigoni Ruggero, Ingegnere, c.f.: RGNRGR55H15L840L**

Richiedente: **Autodemolizione Bresolin S.R.L., C.F./P. IVA: 00870960242 00870960242**


Intestatari: **a- Autodemolizione Bresolin S.R.L., C.F./P. IVA: 00870960242 00870960242**

Alla PROVINCIA DI VICENZA  
Area Tecnica e Ambiente  
Sede

All'AREA 4ª LAVORI PUBBLICI  
Servizio Ecologia  
Sede

**DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'INTERVENTO**

- Trattasi di nuovo intervento edilizio in area agricola (z.t.o. impropria e quindi in contrasto con le previsioni urbanistiche) complementare all'impianto di trattamento autoveicoli della ditta Autodemolizioni Bresolin S.r.l. in via Luigi di Gallo a quello, già autorizzato con delibera della Giunta Provinciale di Vicenza N. 105 del 12/05/2009 per:
- costruzione di nuovo capannone di mq. 1.914 (dimensioni m. 63,80 x 30,00 x 10,00 di altezza riferita al sotto trave di copertura);
- realizzazione di un'area di stoccaggio funzionale per circa 500 autoveicoli "bonificati" in attesa



di recupero;

- installazione di impianto di decantazione-disoleazione acque meteoriche a sud del fabbricato con scarico dei reflui nella Roggia Bernarda;

*Le nuove opere, tutte ubicate in area agricola (circa 10.500 mq), si possono così riassumere:*

- la regolarizzazione della superficie dell'area, modificando l'attuale piano campagna uniformandolo la naturale pendenza del terreno attraverso movimenti di terra e realizzazione di una massicciata;
- pavimentazione dell'area in conglomerato bituminoso (circa mq 7.500) e con massetto di calcestruzzo (circa mq 3.000) e al fine di impermeabilizzare la superficie interessata dall'attività;
- realizzazione di sistema di captazione e convogliamento delle acque meteoriche di scorrimento sulle superficie pavimentata (circa mq 10.500);
- realizzazione del sistema di raccolta e trattamento della 1<sup>a</sup> pioggia che sarà trattata e scaricata nella Roggia Bernarda mediante il manufatto di sollevamento esistente;
- realizzazione del sistema di esaurimento della 2<sup>a</sup> pioggia mediante dispersione negli strati subsuperficiali del suolo;
- posa di un manufatto prefabbricato (superficie coperta mq 50) da adibire a ufficio, spogliatoio, servizio igienico);
- installazione di una pesa elettronica a ponte (dimensioni mt 18 x 3);
- interventi (non definiti nel progetto) sulla recinzione perimetrale all'area.

#### **PRATICHE EDILIZIE E/O DOCUMENTAZIONE IN ATTI**

Dalla consultazione della banca dati informatica dell'Ufficio risultano essere inseriti i seguenti fascicoli:

- 1) **2008/74680** **Parere altro Ente/Ufficio** - presentata in data 19.12.2008, avente per oggetto *Progetto di modifica e riorganizzazione impianto di autodemolizione;*
- 2) **2009/34758** **Cementi Armati** - presentata in data 26.06.2009, avente per oggetto *denuncia cementi armati per le opere di fondazione di un edificio ad uso produttivo;*
- 3) **Delibera Giunta Provinciale – Provincia di Vicenza N. 195 del 12/05/2009** – approvazione del "progetto di modifica infrastrutture e riorganizzazione delle attività di autodemolizione esistenti e site in via L. Di Gallo, 8/10 e 17 in Comune di Bassano del Grappa";

#### **VERIFICA URBANISTICO-EDILIZIA e VINCOLI**

Rispetto alle previsioni del **Piano Regolatore Generale vigente**, l'intervento ricade su area:

- in z.t.o classificata agricola **E/3.2 - zone agricole caratterizzate da elevato frazionamento fondiario, connotate da particolari valenze storiche, paesaggistiche ambientali.**
- in parte interessata da fascia di rispetto idraulico (R.D. 523/1904);
- non sottoposta a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004);

*PREVISIONI del P.A.T.:*

- fascia di ricarica acquiferi (Tav. n. 5.1);
- spazi aperti integrati con l'ambito del Brenta - art. 7 N.A. (Tav. 5.2);
- **terreno idoneo sotto condizione** zona mediamente esposta a rischio geologico idraulico e parte (fascia a Sud lungo la roggia Bernarda) **terreno non idoneo:** zona esposta a rischio geologico idraulico (Tav. n. 5.3);
- ATO R 3.2. - art. 34 N.A. e perimetro degli ambiti indicati dal P.A.T. da precisare con il Piano degli Interventi - P.I. (Tav. 5.4.a);
- Limiti fisici allo sviluppo insediativi (Tav. 5.4b).

**VALUTAZIONI SUGLI ASPETTI EDILIZI, URBANISTICI E PAESAGGISTICI**

Fatte salve diverse disposizioni in materia di gestione dei rifiuti ed in materia ambientale si rileva l'**incompatibilità urbanistica** dell'intervento in zona agricola, in quanto l'intervento in oggetto:


- prevede un fabbricato ed opere connesse all'attività produttiva in z.t.o. impropria e quindi in contrasto con le previsioni urbanistiche;
- è in contrasto con il P.R.G.-P.I. in quanto NON rientra tra gli interventi ammessi dall'art. 85 delle N.T.A. vigenti;
- non è prevista la dotazione si "standards" come prescritto dall'art. 19 delle N.T.A. di PRG-PI.

Inoltre, la pratica è incompleta dei sotto elencati pareri di Enti interessati al procedimento:


- Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta per vincolo idraulico;
- Autorizzazione idraulica per lo scarico delle acque meteoriche nella Roggia Bernarda;
- ULSS3 Dipartimento di prevenzione per gli aspetti igienico-sanitari;
- VV.FF. per normativa riguardante prevenzione incendi;
- Parere della Regione Veneto Ufficio del Genio Civile di Vicenza sulla "valutazione di compatibilità idraulica" ai sensi della D.G.R. n. 1322 del 10/05/2006, trattandosi intervento in variante allo strumento urbanistico.


Per quanto riguarda gli aspetti in materia di rifiuti/inquainamento si demanda ogni competenza in merito all'AREA 4<sup>^</sup> - LL.PP. Servizio Ecologia.

L'Istruttore  
geom. Luigi Brogliato



Il Dirigente  
Dott. Adriano Ferraro





# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 - 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Giunta

Servizio/Ufficio: Ambiente 43  
Proposta N° 2010/14

---

Oggetto: **D.LGS. 152/2006 - D.LGS. 209/2003 - L.R. 3/2000. AUTODEMOLIZIONE BRESOLIN SRL: REALIZZAZIONE DI UN'AREA LOGISTICA A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE, SITA IN VIA QUARTIERE PRE', 50 - BASSANO DEL GRAPPA: INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N° 67 DEL 16.02.2010, PROT. N° 12992.**

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA SULLA PROPOSTA DI GIUNTA  
(ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[X] Favorevole      [ ] Contrario

.....


Vicenza, 17/03/2010

IL DIRIGENTE  
MACCHIA ANGELO



---

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N° 120 DEL 30 MAR. 2010





# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 - 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Giunta

Servizio/Ufficio: Ambiente 43  
Proposta N° 2010/14

---

**Oggetto: D.LGS. 152/2006 - D.LGS. 209/2003 - L.R. 3/2000. AUTODEMOLIZIONE BRESOLIN SRL: REALIZZAZIONE DI UN'AREA LOGISTICA A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE, SITA IN VIA QUARTIERE PRE', 50 - BASSANO DEL GRAPPA; INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N° 67 DEL 16.02.2010, PROT. N° 12992.**

---

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI  
SULLA PROPOSTA DI GIUNTA  
(ai sensi del Decreto Presidenziale del 05 giugno 2008 nn. 48218/36 e s.m.i.)

Favorevole     Contrario

.....


Vicenza, 30/03/2010

IL SEGRETARIO GENERALE  
MACCHIA ANGELO



---

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N° 120 DEL 30 MAR 2010



Deliberazione n. 120 del 30/03/2010

Parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 firmato dal Dirigente MACCHIA ANGELO in data 17/03/2010.

Visto favorevole di conformità alle leggi, statuto e regolamenti ai sensi del Decreto presidenziale del 05 giugno 2008 n. 36 e s.m.i. firmato dal Segretario Generale MACCHIA ANGELO in data 30/03/2010.

Letto il presente verbale approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
SCHNECK ARTILIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
MACCHIA ANGELO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia per 15 giorni consecutivi AL N° 726

Vicenza, 01 APR. 2010

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

*Stenandra Paderna*

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile dalla data di approvazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

La stessa è stata trasmessa alla Prefettura in data ✓

Vicenza, 01 APR. 2010

PROVINCIA DI VICENZA


L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

*Stenandra Paderna*

Si attesta, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R.  
28.12.2000 n. 45, che la presente deliberazione, attestata,  
che consta di ..... 4 (quattro) ..... fogli  
è conforme all'originale.-

Vicenza 01 APR. 2010

L'ISTRUTTORE  
*Alessandra Padovani*  
*Stenandra Paderna*



Data,

17 FEB 2003

Protocollo N°  
(da citare nella risposta)

/46.12/23.26

Allegati N°

Oggetto

Pratica n.16019. Nulla Osta Idraulico per realizzazione recinzione e sistemazione piazzale lungo l'ex alveo roggia Remondina sdemanializzato, in località Prè, in Comune di Bassano del Grappa.

Allo Sportello Unico  
p.sso Comune di  
BASSANO DEL GRAPPA

epc

Alla Ditta  
Bresolin Daniela  
Via E. Toti, 29  
BASSANO DEL GRAPPA

Consorzio Bonifica  
Pedemontano Brenta  
CITTADELLA

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto, lo scrivente Ufficio non esprime parere idraulico, in quanto le opere che vengono realizzate si trovano nelle pertinenze di un corso d'acqua già sdemanializzato dal Genio Civile in data 24.10.91, con voto n.272, che ha perso quindi ogni valenza idraulica.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Inga Nicola Giardinelli

AM/cm.

Segreteria regionale ai lavori pubblici  
Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza - Contrà Mure S. Rocco, 51  
Tel. 0444/337811 - Telefax 0444/337867





Prot. N. 1957 SN/bm

Allegati N.

17 FEB. 2011

Cittadella,

OGGETTO:

CONCESSIONE IDRAULICA.



Spett.le

Autodemolizione Bresolin S.r.l.

Via L. di Gallo, 17

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

e p.c. Al Comune di Bassano del Grappa

via Matteotti, 39

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Premesso che il Richiedente in indirizzo, **Autodemolizione Bresolin S.r.l.**, di seguito denominato *Concessionario*, con sede a Bassano del Grappa in via L. di Gallo n. 17, P. IVA 00870960242, rappresentato dal signor **Daniele Bresolin** in qualità di legale rappresentante, con domanda pervenuta in data 20.09.2010 ns. prot. n. 8449 e successiva integrazione del 21 gennaio 2011 ns. prot. n. 669, ha chiesto la **concessione idraulica** per lo scarico nella roggia **Bernarda** delle acque meteoriche provenienti dal piazzale a servizio dell'ampliamento dell'attività di autodemolizione sulla proprietà, mapp. 394-304-306-308-310-312-314 fg. 17 in Comune di Bassano del Grappa, di cui si dichiara proprietario;

Esaminata la documentazione presentata;

Viste le risultanze dell'istruttoria espletata;

Visti gli artt. 86, 89 del D. Lgs. 112/98 con cui sono state conferite alle Regioni ed agli Enti locali le funzioni in materia di Demanio idrico;

Vista la Legge Regionale n. 5/2001 ed in particolare l'art. 54;

Vista la Legge Regionale n. 11/2001 ed in particolare l'art. 83;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 3260 del 15 novembre 2002;

Visto il R.D. 8 maggio 1904, n. 368 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 121 del Decreto Legislativo 152/2006, richiamata la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009 (Piano di Tutela delle Acque) ed in particolare gli art. 30-31-39;

Visto lo Statuto consorziale;

Ritenuta la richiesta di concessione ammissibile e compatibile con lo stato dei luoghi e con la vigente normativa di polizia idraulica;

tutto ciò premesso

**SI CONCEDE**

al sopraindicato **Concessionario**, quanto richiesto, esclusivamente sotto l'aspetto idraulico e fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, subordinatamente all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni sottoriportate.

La presente autorizzazione non è sostitutiva delle prescritte autorizzazioni comunali ("Permesso di costruire", "Denuncia di inizio attività" e se previsto "Autorizzazione ai sensi della L.R. 63/1994 in materia di Beni Ambientali"), l'"Autorizzazione allo scarico", dal punto di vista della qualità delle acque, della Provincia e/o di altri enti preposti.

#### CONDIZIONI TECNICHE, COSTRUTTIVE E DI GESTIONE

1. l'opera sia realizzata come indicato negli elaborati grafici allegati alla richiesta in oggetto descritta, a firma dell'ing. Alberto Marchetto (iscritto al n. 1684 all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Vicenza, avente studio tecnico di progettazione ad Arzignano), che prevedono, in variante al precedente nulla-osta del Consorzio del 15.04.2010 prot. n. 2338, l'incremento della portata di acque meteoriche in scarico in roggia Bernarda di 45 l/s derivanti dall'area di stoccaggio autoveicoli, pari complessivamente a 20.190 m<sup>2</sup>. Al fine di "mitigare" le nuove



portate derivanti dall'urbanizzazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale 1322/2006 e s.m.i., dovrà, come previsto, essere ricavato un volume d'invaso proveniente da: piccoli invasi 101 m<sup>3</sup>, accumulo materasso grossolano dell'area di stoccaggio degli autoveicoli 401 m<sup>3</sup>, accumulo rete coperto capannone e pozzo disperdente 9 m<sup>3</sup>, dispersione subsuperficiale pozzo disperdente coperto capannone 108 m<sup>3</sup>, accumulo canaletta grigliata esistente lungo i lati ovest e sud 10 m<sup>3</sup>, accumulo linea forata diametro 300 mm zona sud-est 4 m<sup>3</sup>, accumulo materasso grossolano zona sud-est nell'intorno della linea forata 124 m<sup>3</sup>, dispersione subsuperficiale alla base del materasso 378 m<sup>3</sup>, accumulo pozzi disperdenti (n. 4) 28 m<sup>3</sup>, dispersione subsuperficiale pozzi 181 m<sup>3</sup> per un totale di 1.344 m<sup>3</sup>, che, per l'area d'intervento, corrisponde a 600 m<sup>3</sup>/ha.

2. il Concessionario, in ottemperanza al vigente Piano di Tutela delle Acque, dovrà provvedere se previsto alla realizzazione di impianti per il trattamento in continuo di sedimentazione delle acque e, se del caso, di disoleazione prima del recapito sulla rete idraulica superficiale;
3. la presente concessione viene emessa in riferimento all'applicazione di adeguati criteri di tutela del territorio sotto il punto di vista idraulico e non costituisce garanzia di corretta progettazione e di funzionamento del sistema, la cui responsabilità viene rimessa al progettista dell'intervento, che si fa garante che la redazione degli elaborati è stata sviluppata nel rispetto delle normative tecniche vigenti e secondo le buone regole della progettazione;
4. il progettista dovrà verificare la compatibilità delle quote degli allacciamenti alla rete principale di raccolta con quella dei livelli di massimo invaso e predisporre gli eventuali opportuni accorgimenti (quali ad esempio adeguate valvole di non ritorno sulle linee di allacciamento, o altro ritenuto opportuno) per garantire la sicurezza idraulica dell'area;
5. eventuali variazioni del progetto già approvato o difformità da quanto sopra indicato dovranno essere comunicate e approvate da questo Consorzio;
6. il Concessionario dovrà adottare tutte le cautele necessarie per tutelarsi dagli effetti negativi delle acque: il Consorzio sarà ritenuto indenne da ogni responsabilità conseguente ad eventuali tracimazioni, infiltrazioni, sifonamenti o cedimenti del canale che dovessero verificarsi, e la loro ripresa sarà a carico del Concessionario;
7. eventuali imprevisti nell'esecuzione delle opere che dovessero presentarsi durante i lavori dovranno essere esaminati tra la Direzione lavori ed il Consorzio, che insieme concorderanno idonee soluzioni;
8. i lavori dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza del Consorzio, al quale andrà comunicata, con almeno 8 giorni di preavviso, la data d'inizio lavori, anche utilizzando il modello allegato; i lavori dovranno iniziare entro 1 anno a decorrere dalla data di emissione della presente concessione e dovranno essere completati entro 3 anni; la validità della presente sarà da ritenersi decaduta oltre quest'ultimo termine se non prorogata previa specifica richiesta, riservandosi questo Consorzio la possibilità di imporre nuove condizioni o richiedere modifiche al progetto presentato. A lavori ultimati, sarà cura del direttore dei lavori trasmettere al Consorzio, unitamente alla comunicazione di ultimazione lavori, una dichiarazione attestante la conformità degli stessi al progetto depositato e alle prescrizioni impartite con la presente; questo Consorzio si riserva in ogni caso la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la corretta esecuzione delle opere previste;

#### CONDIZIONI AMMINISTRATIVE E DI LEGGE

9. lo scarico dovrà avvenire in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 152 del 11.05.1999, in particolare gli articoli 28 e 31, e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.Lgs n. 258 del 18.08.2000, e L.R. 08.01.1991 n. 1, che prevedono la revoca della concessione in qualsiasi tempo considerato l'uso irriguo delle acque della roggia;
10. il Consorzio si ritiene fin d'ora esente da ogni e qualsiasi responsabilità per conseguenze a cose o a persone determinate da eventuali episodi di inquinamento delle acque che attraverso lo scarico del Concessionario confluiscono nella rete consorziale;
11. il Consorzio ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione allo scarico, rispettando il criterio dell'ordine cronologico, qualora il cumulo degli scarichi acquei concessi superi la concentrazione massima ammissibile di inquinanti nelle acque di bonifica o di irrigazione desumibile dal P.G.B.T.T.R. o non consenta l'utilizzazione delle acque a scopi irrigui. Il canale è soggetto a variazioni di portata o addirittura, in certi periodi dell'anno, ad asciutta totale e per questo nulla potrà essere addebitato al Concessionario;



1957

17 FEB. 2011

Segue Prot. N.

del


Foglio N.

12. la concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed è sempre revocabile, modificabile e rescindibile in qualsiasi tempo, quando - a giudizio insindacabile del concedente - ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi del Consorzio e del territorio da esso gestito;
13. il Concessionario è obbligato a denunciare al Consorzio ogni eventuale variazione di proprietà entro quindici giorni dalla data di stipulazione del contratto relativo al trasferimento di proprietà per il rinnovo della concessione ai nuovi proprietari, fermi rimanendo nell'alienante, in caso di inadempienza di questa condizione, tutti gli obblighi e le responsabilità assunti con la presente verso il Consorzio;
14. oltre alle condizioni contenute nel presente atto, il Concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni di polizia idraulica della bonifica (R.D. 8/5/1904 n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni), dello statuto e dei regolamenti consorziali, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica e, in particolare, del D.L.vo n. 152/1999;
15. tutti i diritti, spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente concessione sono a carico del Concessionario;
16. la mancata osservanza delle condizioni sopra elencate o la difformità dei lavori da quanto previsto nel progetto depositato comporteranno l'immediata decadenza del presente parere;
17. le opere di cui al presente atto sono concesse al Concessionario e ai suoi aventi diritto per la durata di anni 4 dalla data della presente, rinnovabili secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia. In caso di rinuncia al rinnovo, dovrà essere data disdetta al Consorzio entro il 31 dicembre dell'anno in corso e il canone non sarà più caricato a partire dall'anno successivo. Al termine della concessione, il Concessionario è obbligato a rimuovere le opere interessanti il canale e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse;
18. copia della presente concessione potrà essere ritirata presso i nostri uffici direttamente dal Concessionario, che la sottoscriverà per accettazione di tutte le condizioni poste.



IL DIRETTORE

- dr. ing. Umberto Niceforo -

  
(responsabile del procedimento)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento o ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Veneto entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Il Concessionario dichiara di accettare, a tutti gli effetti, la sopra estesa concessione; dichiara inoltre che, qualora dovessero verificarsi danni alle opere oggetto della presente a seguito di interventi sul canale, nulla avrà a pretendere dal Consorzio a titolo di risarcimento.

Il Concessionario, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del Dpr 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che i dati riportati nella domanda e negli allegati sono veritieri.

Copia della presente autorizzazione dovrà essere allegata ai singoli atti notarili di eventuali futuri passaggi di proprietà.

A conferma sottoscrive il presente atto, consapevole che l'inosservanza anche di una delle sopra elencate prescrizioni ne comporterà la revoca.

Cittadella, li

01/03/2011

Firma (leggibile)  
IL CONCESSIONARIO

**VERIFICA IDRAULICA**

**1. Raccolta ed elaborazione dei dati pluviometrici**

Per la verifica idraulica in questione ci si deve riferire alle precipitazioni di massima intensità, registrate nelle stazioni pluviografiche poste nelle vicinanze.

In particolare, si è considerata la stazione di misura di **BASSANO DEL GRAPPA**, ubicata ad una quota di 130 m slm, e rientrante nel bacino denominato “*Brenta*”, per la quale le registrazioni sono note per un periodo significativo, sia per le precipitazioni brevi ed intense (scrosci), che per quelle orarie.

Si sono utilizzati, pertanto, i valori massimi di piovosità nell’arco di più minuti consecutivi (15, 30 e 45 minuti) e di più ore consecutive (1, 3, 6, 12, 24 ore), relativi al periodo **1924 – 1995 (61 anni)** di osservazioni, tratti dagli Annali Idrologici, pubblicati dall’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque di Venezia.

Si tratta, quindi, di individuare le equazioni delle curve segnalatrici di possibilità pluviometrica, relative a diversi tempi di ritorno degli eventi di pioggia.

Esse, sono del tipo :

$$h = a t^n$$

dove :

**h** : altezza di precipitazione;

**t** : durata della precipitazione;

**a, n** : coefficienti caratteristici delle curve, dipendenti dalla località e dal tempo di ritorno.

Per l’elaborazione dei dati pluviometrici in questione, si acquisiscono le risultanze riportate nella relazione di Valutazione di compatibilità idraulica del P.A.T. di Bassano del Grappa, alle quali si è aggiunta la trattazione per un tempo di ritorno di 30 anni.

In dettaglio, nella relazione citata, si è adottata la distribuzione statistica generalizzata dei valori estremi (GEV), verificando anche l’adattamento della stessa al campione di dati, ovvero alle diverse serie di valori relative alle durate di precipitazione considerate, per mezzo di test statistici (chi quadro e Kolmogorov – Smirnov).

I coefficienti **a** e **n** dell’equazione delle curve di possibilità pluviometrica in questione, ottenuti mediante interpolazione (regressione ai minimi quadrati), sono quelli riportati nella tabella che segue.

Tempo di ritorno	Precipitazioni brevi e intense		Precipitazioni orarie	
	<b>a</b>	<b>n</b>	<b>a</b>	<b>n</b>
$T_R = 25$ anni	56,51	0,36	58,79	0,23
$T_R = 30$ anni	58,60	0,36	61,79	0,22

Ottenute le curve di possibilità pluviometrica, è possibile stabilire, per un prefissato tempo di ritorno  $T_R$ , il valore dell'evento che gli corrisponde, o, più precisamente, assegnato  $T_R$ , si possono ricavare, per ogni durata  $t$ , i valori di  $h$  conseguenti, cioè le altezze di precipitazione che ricorrono, mediamente, ogni  $T_R$  anni.

## 2. Durata critica delle precipitazioni e volumi da invasare

Si procede alla definizione della durata critica delle precipitazioni per l'area di studio, dell'estensione di  $7.050 \text{ m}^2$ , al fine di poter definire il corrispondente volume di invaso temporaneo massimo, per eventi con tempi di ritorno di 25 anni e 30 anni.

Per la valutazione in questione, si è calcolato, per il tempo di precipitazione considerato, il volume d'acqua affluito alla sezione di chiusura e quindi il volume da invasare temporaneamente.

Nella modellizzazione adottata, si ipotizza di concentrare il volume d'acqua da invasare e/o disperdere in corrispondenza della sezione di uscita del bacino relativo.

Il sistema determina, in funzione di una serie di eventi critici considerati (scansione temporale ponderata tra le piogge di varia durata) e della portata di deflusso, i seguenti parametri:

- altezza di pioggia;
- portata di pioggia ( $Q_p$ ) alla sezione di chiusura, calcolata con il metodo cinematico;
- volume di pioggia ( $V_p = Q_p \times T_{\text{pioggia}}$ );
- volume di pioggia defluito nella rete ( $V_d = Q_d \times T_{\text{pioggia}}$ ), pari a quello che deriva dall'area nello stato originario;
- volume d'invaso temporaneo ( $V_i = V_p - V_d$ ).

$Q$  defluita = **32.5 l/s** si tratta della portata derivante dallo stato originario a verde dell'area, autorizzata dal Consorzio di Bonifica Brenta con provvedimento n° prot. 1958 del 17/02/2011, pari alla portata dello scarico nella Roggia Bernarda.

### ➤ TEMPO DI RITORNO $T_R = 25$ ANNI

Tempo (ore)	h (mm)	j (mm/h)	Q pioggia (l/s)	Q defluita (l/s)	V pioggia ( $\text{m}^3$ )	V defluito ( $\text{m}^3$ )	V da invasare ( $\text{m}^3$ )
0.10	24.67	246.68	410.47	32.5	147.8	11.7	136.1
0.25	34.31	137.23	228.35	32.5	205.5	29.3	176.2
0.50	44.03	88.06	146.53	32.5	263.8	58.5	205.3
0.75	50.95	67.93	113.04	32.5	305.2	87.8	217.4
<b>1.00</b>	<b>58.79</b>	<b>58.79</b>	<b>97.83</b>	<b>32.5</b>	<b>352.2</b>	<b>117.0</b>	<b>235.2</b>
1.25	61.89	49.51	82.38	32.5	370.7	146.3	224.4

- DURATA CRITICA DELLA PRECIPITAZIONE = **1 ORA**
- VOLUME D'INVASO TEMPORANEO MASSIMO = **235  $\text{M}^3$**

- MISURE DI MITIGAZIONE IDRAULICA ADOTTATE:
  - a) “piccoli invasi”: 35.5 m<sup>3</sup>
  - b) canaletta grigliata margine ovest: 6 m<sup>3</sup>
  - c) linea  $\phi$  200 mm di alimentazione vasca di accumulo: 1 m<sup>3</sup>
  - d) linea  $\phi$ 250 mm sino al pozzetto P.I.: 0.5 m<sup>3</sup>
  - e) pozzetti linee  $\phi$  200 – 250 mm (n° 5): 2 m<sup>3</sup>
  - f) **volume da invasare (vasca di accumulo): 190 m<sup>3</sup>**

➤ TEMPO DI RITORNO TR = 30 ANNI

Tempo (ore)	h (mm)	j (mm/h)	Q pioggia (l/s)	Q defluita (l/s)	V pioggia (m <sup>3</sup> )	V defluito (m <sup>3</sup> )	V da invasare (m <sup>3</sup> )
0.10	25.58	255.80	425.65	32.5	153.2	11.7	141.5
0.25	35.58	142.30	236.79	32.5	213.1	29.3	183.8
0.50	45.66	91.32	151.95	32.5	273.5	58.5	215.0
0.75	52.83	70.45	117.22	32.5	316.5	87.8	228.7
<b>1.00</b>	<b>61.79</b>	<b>61.79</b>	<b>102.82</b>	<b>32.5</b>	<b>370.1</b>	<b>117.0</b>	<b>253.1</b>
1.25	64.90	51.92	86.39	32.5	388.8	146.3	242.5

- DURATA CRITICA DELLA PRECIPITAZIONE = 1 ORA
- VOLUME D'INVASO TEMPORANEO MASSIMO = 235 M<sup>3</sup>
- MISURE DI MITIGAZIONE IDRAULICA ADOTTATE:
  - a) “piccoli invasi”: 35.5 m<sup>3</sup>
  - b) canaletta grigliata margine ovest: 6 m<sup>3</sup>
  - c) linea  $\phi$  200 mm di alimentazione vasca di accumulo: 1 m<sup>3</sup>
  - d) linea  $\phi$  250 mm sino al pozzetto P.I.: 0.5 m<sup>3</sup>
  - e) pozzetti linee  $\phi$  200 – 250 mm (n° 5): 2 m<sup>3</sup>
  - f) **volume da invasare (vasca di accumulo): 208 m<sup>3</sup>**

### 3. Conclusioni

Il volume scelto per la vasca di accumulo (200 m<sup>3</sup>) consente di invasare la precipitazione critica oraria con un tempo di ritorno compreso fra 25 e 30 anni. In altri termini, lo scarico di “troppo-pieno” nell'immediato sottosuolo (attraverso il sistema disperdente) potrà verificarsi soltanto in caso di eventi meteorici critici a partire da quelli aventi un tempo di ritorno compreso fra 25 e 30 anni e pertanto è da considerarsi in buona sostanza come “emergenziale”.

- ing. Ruggero Rigoni -



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**Comando Provinciale VIGILI del FUOCO – VICENZA**

36100 Vicenza - Via Farini 16 – tel. 0444 565022 – pec: com.vicenza@cert.vigilfuoco.it

**Prevenzione Incendi**

 <p>Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile <b>COM-VI</b> REGISTRO UFFICIALE - USCITA</p> <p>Prot. n. <u>13541</u> del <u>11-08-2015</u></p>
---

AI AUTODEMOLIZIONE BRESOLIN SRL  
VIA LUIGI DI GALLO, 17  
36061 BASSANO DEL GRAPPA

AI Sig SINDACO del Comune di  
BASSANO DEL GRAPPA

Pratica n. 46096

**OGGETTO:** Valutazione del progetto ai sensi ex art. 3 del DPR n. 151 del 1.08.2011  
AUTODEMOLIZIONE BRESOLIN SRL, VIA PRE', 50 - BASSANO DEL GRAPPA - Autodemolizione di nuova costruzione e  
rivendita/deposito di liquidi infiammabili vari..

In relazione alla istanza di valutazione del progetto pervenuto in data **05.06.2015**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  
D.P.R. 01.08.2011, n. 151, esaminata la documentazione progettuale relativa all'attività menzionata in oggetto, si comunica che la  
stessa risulta

**CONFORME** alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi, subordinando l'esecuzione delle opere e/o degli  
impianti, alle seguenti prescrizioni:

1. Le cisterne fuori terra di liquidi infiammabili e/o combustibili devono essere installate nel rispetto del DM 31/07/1934.  
In particolare il serbatoio di benzina deve essere dotato di dispositivi di sicurezza di secondo grado (fluido inerte).  
Comunque devono essere dotate di idoneo impianto di raffreddamento/spegnimento a schiuma. Inoltre la distanza  
reciproca tra le cisterne deve consentire di effettuare interventi di manutenzione in sicurezza.
2. Gli idranti posti in prossimità della zone con presenza di liquidi infiammabili e/o combustibili devono essere dotati di  
lancia formatrice di schiuma con idonea riserva di liquido schiumogeno;

**Si comunica che è disponibile per il ritiro presso questo Comando la documentazione progettuale riportante i visti  
di approvazione.**

(SCIA) corredata da **asseverazione** e da **certificazioni/dichiarazioni** come previsto dal D.M. 7 agosto 2012. Ai sensi  
dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011 l'istanza di cui all'art. 16 comma 2, del D. Lgs. 139/2006, deve essere presentata prima dell'esercizio  
dell'attività mediante **segnalazione certificata di inizio attività**

Per le attività di cui all'allegato I del D.P.R. 151/2011, **categorie A e B**, questo Comando effettua controlli, attraverso visite  
tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei  
requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per  
categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo segnalate o rilevate.

Per le attività, invece, di **categoria C**, questo Comando effettua visite tecniche e, in caso di esito positivo, rilascia il  
certificato di prevenzione incendi.

Il Sig. Sindaco avrà cura di inserire nei propri atti autorizzativi le indicazioni contenute nell'allegato parere.

A **titolo indicativo** (ma non esaustivo) si indicano di seguito gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i  
dispositivi, gli impianti ed i componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio, oggetto delle  
certificazioni/dichiarazioni da allegare alla SCIA in conformità all'allegato II del D.M. 7 agosto 2012:



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## Comando Provinciale VIGILI del FUOCO – VICENZA

36100 Vicenza - Via Farini 16 – tel. 0444 565022 – pec: com.vicenza@cert.vigilfuoco.it

### Prevenzione Incendi

- 01) Relazione di calcolo del carico d'incendio reale presente nei vari ambienti, con particolare attenzione da porre per quegli ambienti la cui classificazione richiede il rispetto di un valore massimo prefissato (dalla normativa cogente oppure derivante dal D.V.R.);
- 02) Solai carrabili dimensionati staticamente per consentire l'accesso ai mezzi di soccorso VV.F.;
- 03) Elementi strutturali portanti e/o separanti, verticali e/o orizzontali, classificati ai fini della resistenza al fuoco;
- 04) Porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco;
- 05) Materiali combustibili strutturali, di rivestimento o di arredo, classificati ai fini della reazione al fuoco;
- 06) Impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, nei luoghi componenti l'attività con pericolo di esplosione o incendio o in quelli a maggior rischio in caso d'incendio e relativi dispositivi (interruttore o pulsante) atti a sezionare l'impianto elettrico in caso d'emergenza;
- 07) Impianto luci di sicurezza e/o emergenza;
- 08) Sistema adottato ai fini della protezione contro le scariche atmosferiche oppure certificazione con l'esito della valutazione del rischio di fulminazione diretta o indiretta redatta secondo le vigenti norme CEI;
- 09) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
- 10) Rete idrica antincendio e relative tipologie di alimentazione (acquedotto pubblico, riserva idrica, riserva virtualmente inesauribile, ecc.) comprese le afferenti opere di alimentazione;
- 11) Impianti MANUALI di spegnimento (ad esempio idranti, naspi);
- 12) Impianti AUTOMATICI di spegnimento (ad esempio sprinkler, diluvio, a CO<sub>2</sub>, ecc.);
- 13) Sistemi fissi automatici di rivelazione di fumo e d'incendio ed eventuali dispositivi di coordinamento funzionale con altre misure o provvedimenti antincendio;
- 14) Impianti di rivelazione infiammabili ed eventuali dispositivi di coordinamento funzionale con altre misure o provvedimenti antincendio;
- 15) Impianti di trasporto e utilizzazione di gas combustibili, sia allo stato liquido sia allo stato aeriforme;
- 16) Sistemi automatici di evacuazione fumi e calore;
- 17) Impianti di segnalazione, comunicazione ed allarme, sia manuali sia automatici;
- 18) Impianti di utilizzo, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, sia combustibili sia comburenti;
- 19) Dispositivi, attrezzature e altri componenti di impianti tecnologici previsti di tipo approvato, certificato o omologato da parte del Ministero dell'Interno.

La MODULISTICA da utilizzare è reperibile nella sezione "PREVENZIONE INCENDI" del sito ufficiale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile: [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
(Dott. Ing. Giovanni VASSALLO)

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(PORROVECCHIO)

N.B. Questa nota sostituisce la nota prot.12454 del 07/08/2015

**RETE NATURA 2000**  
**PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

*DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI  
INCIDENZA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 2299 DEL 09 DICEMBRE 2014*

Il sottoscritto **RIGONI Ruggero** nato a **Vicenza** il **15/06/1955** e residente nel Comune di **Bolzano** **Vicentino** prov. (VI) in **VIA 2 GIUGNO n. 7/D CAP 36050**, tel. **0444/927477**

tecnico incaricato della redazione del Progetto Preliminare e dello Studio Preliminare Ambientale relativi alla **riconversione di un'area logistica in un'area di deposito autoveicoli (messi in sicurezza/trattati)**, per la ditta Autodemolizione Bresolin s.r.l. in Comune di Bassano del Grappa (VI);

VISTI:

- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", concernente la "conservazione degli uccelli selvatici";
- il D.P.R. n. 357/97, modificato con DPR n. 120/03, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE;
- le DD.GG.RR. n° 1180 del 18.04.2006, n° 4059 del 11.12.07 e n° 4003 del 16.12.2008 relativi all'individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) costituenti rete ecologica europea Natura 2000 del Veneto;
- la D.G.R. n° 2299 del 09.12.2014 ad oggetto: "nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/197. Guida metodologica per la Valutazione d'Incidenza. Procedure e modalità operative";

**DICHIARA**

che per l'istanza presentata NON è necessaria la Valutazione di Incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299 del 09 dicembre 2014 al punto *"la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 (par. 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/42/CEE)"* per le ragioni di seguito rappresentate.

Il sito appartenente alla rete Natura 2000 più prossimo è il SIC/ZPS denominato *"Grave e Zone umide della Brenta"* (IT3260018), situato a circa 400 m ad ovest del sito di progetto. In ragione della relativa vicinanza del sito di progetto rispetto al SIC considerato, nel 2010, nell'ambito di una procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto della stessa area logistica che si chiede ora di convertire a deposito autoveicoli della ditta Autodemolizione Bresolin s.r.l., è stata presentata la relativa relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale, redatta ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. Tale relazione concludeva, a fronte delle indagini e delle analisi svolte, di poter escludere che la realizzazione dell'area logistica in parola potesse comportare effetti significativi sul sito Natura 2000 più prossimo.

Il progetto che si chiede ora di valutare, riguarda la stessa area logistica già autorizzata e strutturata di cui si prevede unicamente un diverso utilizzo (il deposito a cielo aperto di autoveicoli messi in sicurezza/trattati su due livelli sovrapposti), senza ampliamenti, modifiche e costruzioni fuori terra di sorta. Come emerge dallo



Studio Preliminare Ambientale, l'intervento di modifica non prefigura impatti sostanzialmente diversi rispetto all'attuale situazione.

L'unico effettivo "differenziale ambientale", rispetto a quanto già valutato in occasione della precedente procedura di screening, riguarda la componente acque superficiali, poiché il progetto in discussione prevede lo scarico di tutte le acque di dilavamento della superficie impermeabile (dell'ex area logistica da riconvertire in area di deposito autoveicoli) nella Roggia Bernarda e non soltanto della prima pioggia come attualmente avviene. Gli ulteriori apprestamenti previsti sono pertanto finalizzati unicamente a garantire l'invarianza idraulica rispetto alla massima portata già autorizzata e il rispetto dei limiti di accettabilità allo scarico in corso d'acqua superficiale. Va comunque evidenziato come la Roggia Bernarda scorra ben all'esterno ad est del sito Rete Natura 2000 considerato per oltre 4 km, successivamente attraversa una fascia rurale di circa 1 km appartenente al SIC/ZPS "Grave e Zone umide della Brenta", per poi diramarsi nelle rogge Trona e Michela, entrambe con percorso esterno ai siti della Rete Natura 2000.

Considerati gli apprestamenti previsti, la natura delle acque scaricate (acque meteoriche), il loro trattamento e il percorso del corpo idrico recettore dello scarico, si ritiene che l'impatto sulla componente acque superficiali sia irrilevante, ovvero tale da non comportare alcun effetto sul sito Rete Natura 2000 considerato.

Sulla scorta delle motivazioni sopra esposte e riprendendo le conclusioni della precedente Valutazione di Incidenza Ambientale presentata, si esclude con ragionevole certezza scientifica che la realizzazione del progetto possa comportare effetti significativi su siti della Rete Natura 2000.

Si allega alla presente copia del documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

DATA 20/11/2015

II DICHIARANTE



**Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.**

*Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.*

*Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.*

DATA 20/11/2015

II DICHIARANTE



**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**

*I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.*

*Il Titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.*

*Il Responsabile del trattamento è: il Dirigente responsabile dell'Unità di Progetto: Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA, NUVV), con sede in Mestre - Venezia, Via Cesco Baseggio n. 5, CAP 30174.*

*Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.*

DATA 20/11/2015

II DICHIARANTE





**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'**  
**relativa alla sussistenza delle competenze professionali necessarie per la corretta ed esaustiva**  
**redazione della valutazione di incidenza ambientale**  
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto RUGGERO RIGONI nato a VICENZA (VI) il 15/06/1955 residente a BOLZANO VICENTINO (VI) in VIA 2 GIUGNO n.7/D, cod.fisc RGNRGR55H15L840L, in qualità di estensore responsabile della Dichiarazione di non necessità della procedura di V.Inc.A. relativa al progetto di riconversione dell'area logistica di Autodemolizione Bresolin s.r.l., sita in Via Quartier Pré n.50 a Bassano del Grappa, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

**DICHIARA**

ai sensi della D.G.R.V. n. 2299 del 09/12/2014,

- di avere la qualifica professionale di ingegnere;
- di essere iscritto all'albo dell'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n. 1023;
- di possedere la professionalità e le effettive competenze per la redazione del documento di valutazione di incidenza ambientale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Vicenza, lì 20/11/2015

Il Dichiarante<sup>1</sup>



.....

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. Ai sensi di legge sono applicabili le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nei casi previsti dal medesimo articolo.